SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 284

Ministero della salute

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandes Da Costa Ana Klecia Rosalina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16029)*

DECRETO 11 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cotelea Medina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16030)*

DECRETO 24 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kovarova Petra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16031)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupusoru Alexandra Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16032)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Truta Maria Lavinia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16033)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lupu Elena Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16034)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Caprioara Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16035)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pandur Simona Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16036)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Nistor Reli Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16037)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marcu Florina Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16038)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Iovan Iulia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16039)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Buzatu Robert Mihai, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16040)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Popescu Sari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16041)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Neda Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16042)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bosca Mirela Felicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16043)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Pascaniuc Carmen Manuela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16044)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lungoci Maria, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16045)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Vartolomei Florina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16046)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Hirsovoiu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16047)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Preda Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16048)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matei Maria Isabela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16049)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dragota Ileana Alina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16050)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Burlan Fima Florentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16051)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Alexandru Adrian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16052)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lipp Cristina Lavinia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16053)*

DECRETO 25 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dumitru Mariana Luiza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. *(11A16054)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2011.

Autorizzazione ad assumere unità di personale per le esigenze dell'Arma dei carabinieri, del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, del Corpo forestale dello Stato e della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalità di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 2, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui è previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalità indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonché delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca;

Visto il comma 8-*quater* del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-*bis* dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla predetta data;

Visto il comma 8-quinques del ripetuto art. 2, del decreto-legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-*bis* a 8-*quater* dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del

comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorità di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonché per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

Viste le note con le quali ciascuna amministrazione, chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2010 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;

Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono procedere per l'anno 2011, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione è, altresì, indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2011.

2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 giugno 2012, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero della giustizia (Corpo di polizia penitenziaria) del Ministero dell'interno (Polizia di Stato), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) e del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 24, foglio n. 244

ALLEGATO

ASSUNZIONI ANNO 2011 (art. 66, comma 9-bis, del d.l. 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n.133)				
Amministrazione	Unità da assumere	Oneri a regime	Cessazioni anno 2010 e budget assunzionale anno 2011	Unità cessate nel 2010 e limite unità assumibili nel 2011
MINISTERO DELLA DIFESA ARMA DEI CARABINIERI	2044	€ 88.109.923,69	€ 89.500.313,00	2044
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA	1145	€ 45.130.846,31	€ 52.252.593,37	1145
MINISTERO DELL'INTERNO POLIZIA DI STATO	2964	€ 121.426.794,00	€ 167.816.362,00	2964
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE DELLO STATO	262	€ 13.098.141,66	€ 16.217.003,00	262
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE GUARDIA DI FINANZA	1762	€ 71.807.056,47	€ 79.047.672,29	1762

11A16440

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° dicembre 2011.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno, ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Vista la legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, che, nel sostituire l'art. 3, lettera *a)* della citata legge n. 762 del 1973, ha determinato l'ammontare massimo del diritto speciale applicabile sulla benzina, sul petrolio e sul gasolio, rispettivamente, nelle misure di € 0,2330/lt per la benzina e di € 0,1550/lt per petrolio e gasolio;

Visto il decreto del 22 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 2010, concernente le misure del diritto speciale per l'anno 2011, sulla benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno ai sensi della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n.153 del 14 settembre 2011, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha fatto conoscere la propria proposta in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge

1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

Considerato che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, alla quale sono state trasferite le attività degli Uffici Provinciali Industria, Commercio e Artigianato (U.P.I.C.A.), non ha formulato osservazioni sull'entità dei valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel comma 2, dell'art. 2 della legge n. 762 del 1973, ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)* della medesima legge;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 2012;

Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art.3, comma 1-*bis*, della legge 27 febbraio 2002, n. 16 di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 è opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in € 0,2330 al litro e in € 0,1550 al litro per il gasolio e per il petrolio;

Ritenuto di confermare l'aliquota del medesimo diritto speciale, indicata nel decreto ministeriale del 22 dicembre 2010, per quanto concerne gli oli combustibili;

Ritenuto che, per quanto riguarda gli oli combustibili anzidetti, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione:

per l'olio combustibile fluido superiore a 3° E in € 4,00 al q.le;

per l'olio combustibile fluido fino a 5° E in € 3,80 al q.le;

per l'olio semifluido denso fino a 7° E in € 4,80 al q.le;

per l'olio semifluido denso oltre i 7° E in € 4,00 al q. le.

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive, viene stabilita in € 0,233 per la benzina, € 0,110 per il gasolio uso autotrazione, € 0,030 per il gasolio uso riscaldamento ed € 0,050 per il petrolio.

Art. 2.

L'aliquota del diritto speciale previsto dalle disposizioni legislative in rassegna, per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto «A», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012.

L'Ufficio delle Entrate di Tirano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2011

Il Ministro: MONTI

ALLEGATO "A"

Prezzi medi e misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della Legge 1 novembre 1973, 762 e successive modificazioni, da applicare nel territorio extradoganale del Comune di Livigno.

GENERI SOGGETTI AL DIRITTO SPECIALE			Prezzi medi al minuto	Aliquota %
OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg)				
	Sintesys	€	15,00	4
	Turbodiesel	€	11,00	4
	Multigrado	€	8,00	4
	Supermultigrado-Olio miscela super	€	10,00	4
	Super Motor Oil-Olio miscela normale	€	8,50	4
	Semisintetico: bz-ds	€	9,00	4
	Superdiesel	€	9,50	4
	HD-Motor Oil	€	10,00	4
	Grasso lubrificante	€	9,00	4
1)	TABACCHI			
1.1	CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€	2,84	19
1.2	Extra CEE lavorati: pacchetto da 20 sigarette	€	3,20	19
1.31	tabacchi comuni (snuff.)	€	2,35	4
1.32	tabacchi comuni (buste)	€	5,75	4
1.33	tabacchi comuni (scatole)	€	9,50	4
1.41	tabacchi fini (sigarini)	€	5,00	4
1.42	tabacchi fini (sigarillos)	€	8,00	4
1.43	tabacchi fini (sigari)	€	30,00	4
2)	LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)			
2.1	Whishy, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	€	14,00	1
2.2	Whishy invecchiato fino a 12 anni, cognac invecchiato e brandy riserva	€	24,00	2
2.3	Whishy invecchiato oltre a 12 anni	€	31,00	3
2.4	Cognac invecchiato-ultra	€	54,00	3
3)	ARTICOLI SPORTIVI			
3.1	sci da discesa	€	310,00	1
3.2	sci da fondo	€	150,00	1
3.3	attacchi	€	110,00	1
3.4	scarponi	€	180,00	1
3.5	bastoncini	€	30,00	1
3.6	sacche portasci e zaini professionali	€	90,00	1
3.7	sacche portasci e zaini sportivi	€	40,00	1
3.8	sci da discesa - amatoriali	€	160,00	1
3.9	scarpe da ginnastica-palestra tela	€	60,00	1
3.10	marsupi	€	20,00	1
3.11	sacchi a pelo	€	90,00	1
4)	PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione)			
4.1	Essenze a oncia – 30 gr.	€	238,00	2
4.2	acque da colonia e lavande flacone da 80 a 120 gr.	€	54,00	1
4.3	Eau de parfum/flacone da 80 a 120	€	75,00	1
4.4	smalti, rossetti , ciprie	€	18,00	1
4.5	sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopobagno	€	30,00	1
4.6	creme per la pelle, tubetti o vasetti	€	39,00	1
4.7	prodotti alcolici, dopobarba	€	29,00	1
4.8	saponi fini solidi	€	12,00	1
4.9	saponi per barba - shampoo	€	17,00	1
4.10	latte e tonici	€	19,00	1
4.11	confezioni regalo (edt.100+altro)	€	54,00	1

5)	APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI cadauno			
5.1	dia-proiettori	€	170,00	2
5.2	flash	€	235,00	2
5.3	macchine fotografiche da dilettanti	€	300,00	2
5.4	macchine fotografiche da dilettanti economiche	€	150,00	2
5.5	macchine fotografiche professionali	€	700,00	2
5.6	macchine fotografiche semiprofessionali	€	500,00	2
5.7	obiettivi, binocoli, cannocchiali lux	€	350,00	2
5.8	obiettivi, binocoli, cannocchiali standard	€	175,00	2
5.9	oculari	€	400,00	2
5.10	videocamera compact lux	€	1.100,00	2
5.11	videocamera compact standard	€	550,00	2
5.12	videoregistratore standard	€	200,00	2
5.13	videoregistratore lux	€	400,00	2
6)	APPARECCHI RADIO E TELEVISORI (cadauno)			
6.1	autoradio con registratore/riproduttore medio	€	200,00	2
6.2	autoradio con registratore/riproduttore standard	€	100,00	2
6.3	autoradio con registratore/riproduttore lux	€	400,00	2
6.4	caricatori CD-cassette	€	120,00	2
6.5	CD portatile	€	80,00	2
6.6	compo Hi-Fi	€	230,00	2
6.7	lettori MP3	€	150,00	2
6.8	monitor	€	170,00	2
6.9	radio con MF standard	€	40,00	2
6.10	radio MF lux	€	90,00	2
6.11	radio con MF e registratore/riproduttore standard	€	50,00	2
6.12	radio MF con registratore/riproduttore lux	€	150,00	2
6.13	radio MF con registratore/riproduttore medio	€	100,00	2
6.14	registratori	€	60,00	2
6.15	registratori digitali	€	200,00	2
6.16	ricetrasmittenti lux	€	340,00	2
6.17	ricetrasmittenti standard	€	160,00	2
6.18	scanner	€	500,00	2
6.19	telefoni portatili lux	€	200,00	2
6.20	telefoni portatili standard	€	100,00	2
6.21	televisori a colori fino a 15”	€	250,00	2
6.22	televisori a colori oltre 15”	€	500,00	2
6.23	televisori in bianco e nero	€	50,00	2
6.24	TV tascabile LCD	€	170,00	2
6.25	videolettori-lettori CD-DVD-sintolettori	€	150,00	2
6.26	walkman + radio	€	60,00	2
6.27	walkman e riproduttori	€	40,00	2
7)	PELLICCERIA			
7.1	pellicce zibellino,cincillà ed ermellino (conf.lungo)	€	7.750,00	2
7.2	pellicce zibellino,cincillà ed ermellino (conf.corto)	€	6.710,00	2
7.3	pellicce di lontra e lince (conf. lungo)	€	3.620,00	2
7.4	pellicce di lontra e lince (conf. corto)	€	2.580,00	2
7.5	pellicce di visone (conf.lungo)	€	2.070,00	2
7.6	pellicce di visone (conf. corto)	€	1.550,00	2
7.7	pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf.lungo)	€	770,00	2
7.8	pellicce di volpe,marmotta ed altre analoghe (conf.corto)	€	520,00	2
7.9	pellicce di altre pelli pelo non pregiato conf.lungo)	€	520,00	2
7.10	pellicce di altre pelli pelo non pregiato(conf.corto)	€	410,00	2
7.11	cappotti in pelle di montone e similari (uomo e donna)	€	460,00	2
7.12	giubbotti in pelli di montone e similari (uomo e donna)	€	340,00	2
7.13	pelli da pelliccia (al Kg.)	€	340,00	2
7.14	pellicce sintetiche (conf.lungo)	€	360,00	2
7.15	pellicce sintetiche (conf.corto)	€	260,00	2

7.16	interni di pelliccia	€	260,00	2
7.17	Scialli e sciarpe di pelliccia	€	250,00	2
8)	PELLETTERIA (cadauno)			
8.1	valigie e borsoni in tessuto	€	115,00	2
8.2	valigie e borsoni in pelle	€	220,00	2
8.3	borse in pelle speciale di rettile,coccodrillo,serpente e lucertola	€	430,00	2
8.4	borse alta moda firmate in pelle	€	178,00	2
8.5	borse in renna,antilopi,daino,cinghiale ed altre pelli pregiate	€	136,00	2
8.6	borse in pelle non pregiate	€	105,00	2
8.7	borse in tessuto	€	63,00	2
8.8	borse in tessuto plastificato firmate	€	158,00	2
8.9	cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	€	84,00	2
8.10	cinture e borsellini in pelle tessuto	€	63,00	2
8.11	guanti in pelle	€	53,00	2
8.12	guanti in altre fibre	€	32,00	2
8.13	cappelli in pelle	€	42,00	2
8.14	calzature in pelle o cuoio	€	126,00	2
8.15	valigie e borsoni in altri materiali	€	178,00	2
8.16	calzature in tessuto	€	73,00	2
8.17	beauty-case-valigette 24h	€	115,00	2
8.18	borse in altri materiali	€	105,00	2
8.19	calzature in altre fibre	€	42,00	2
8.20	Ciabatte	€	16,00	2
9)	TESSUTI (a metro lineare)			
9.1	tessuto in lana	€	19,00	2
9.2	tessuto in cotone	€	18,00	2
9.3	tessuto in lino	€	22,00	2
9.4	tessuto in seta	€	24,00	2
9.5	tessuto sintetico	€	23,00	2
10)	ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)			
10.1	impermeabile per uomo	€	319,00	2
10.2	completo invernale per uomo	€	402,00	2
10.3	completo estivo per uomo	€	381,00	2
10.4	cappotto e mantella per uomo	€	432,00	2
10.5	cappotto e mantella per donna	€	442,00	2
10.6	soprabito primaverile o impermeabile per donna	€	319,00	2
10.7	abito completo per ragazzi	€	113,00	2
10.8	cappotto invernale per ragazzi	€	144,00	2
10.9	gonna di lana	€	113,00	2
10.10	gonna di cotone	€	93,00	2
10.11	Pantaloni	€	88,00	2
10.12	camicie uomo	€	67,00	2
10.13	camicette donna	€	73,00	2
10.14	camicie ragazzo	€	37,00	2
10.15	camicette seta donna	€	103,00	2
10.16	giacche a vento unisex	€	175,00	2
10.17	completo lana donna	€	319,00	2
10.18	giacca / giubbotto in cotone	€	216,00	2
10.19	giacca / giubbotto in lana	€	278,00	2
10.20	cravatte, sciarpe	€	47,00	2
10.21	tute da sci	€	258,00	2
10.22	abito cotone donna	€	156,00	2
10.23	bluse cotone	€	83,00	2
10.24	giacca / giubbotto in altre fibre	€	206,00	2
10.25	tute sportive	€	93,00	2
10.26	pantaloni ragazzo	€	47,00	2
10.27	giacca /giubbotto ragazzo	€	98,00	2

10.28	giacconi lana	€	309,00	2
10.29	giacconi cotone	€	258,00	2
10.30	giacconi altre fibre	€	248,00	2
10.31	giubbotti / giacche in pelle	€	361,00	2
10.32	gonne in pelle	€	155,00	2
10.33	tutine - abitini cotone bambini	€	42,00	2
10.34	giacconi in pelle	€	426,00	2
11)	MAGLIERIE E FILATI (a capo)			
11.1	maglia,felpe, polo e gilet di cotone	€	68,00	2
11.2	maglia, gilet di lana	€	103,00	2
11.3	maglia di lana per ragazzi	€	57,00	2
11.4	maglia di cotone per ragazzi	€	42,00	2
11.5	maglie in cachemire, cammello e alpaca	€	289,00	2
11.6	filati in lana (al Kg.)	€	52,00	2
11.7	berretti di lana	€	21,00	2
11.8	pantofole lana	€	25,00	2
11.9	cappelli cotone	€	26,00	2
11.10	cappelli lana	€	42,00	2
11.11	fasce paraorecchi	€	13,00	2
11.12	guanti lana	€	22,00	2
12)	BIANCHERIA (a capo)			
12.1	pigiami e camicie da notte	€	56,00	2
12.2	magliette e canottiere	€	21,00	2
12.3	Slip	€	13,00	2
12.4	Reggiseni	€	21,00	2
12.5	calze lana	€	9,00	2
12.6	calzini uomo	€	7,00	2
12.7	Collant	€	6,00	2
12.8	plaid-coperte lana	€	71,00	2
12.9	Vestaglie	€	71,00	2
12.10	Piumoni	€	354,00	2
12.11	Lenzuola	€	31,00	2
12.12	Tovaglie	€	41,00	2
12.13	Copripiumoni	€	71,00	2
12.14	Asciugamani	€	14,00	2
12.15	Federe	€	9,00	2
12.16	Boxer	€	17,00	2
12.17	Body	€	31,00	2
12.18	Calzamaglia	€	25,00	2
12.19	Accappatoi	€	66,00	2

11A16450

DECRETO 20 dicembre 2011.

Inserimento di due fasce di prezzo di sigari e variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette – allegata al decreto direttoriale 30 settembre 2011 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2011, alla tabella *C)* – sigaretti – allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011 pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 2011, alla tabella *B)* – sigari -, alla tabella *D)* – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette -, alla tabella E – altri tabacchi da fumo – e alla tabella *F)* – tabacchi da fiuto e da mastico - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 225 del 27 settembre 2011;

Viste le istanze con le quali la Imperial Tobacco Italy Srl, la Manifatture Sigaro Toscano Spa e la International Tobacco Agency Srl hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella *B)* – sigari -, allegata al citato decreto direttoriale 16 settembre 2011 due prezzi per chilogrammo convenzionale richiesti per la variazione in tariffa di prodotti dalla Manifatture Sigaro Toscano Spa;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'articolo 39 – quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* – sigarette - allegata al decreto direttoriale del 30 settembre 2011, alla tabella B – sigari -, alla tabella D – tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegate al decreto direttoriale 16 settembre 2011 e alla tabella *C)* – sigaretti - allegata al decreto direttoriale 13 ottobre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B)* –sigari- allegata al decreto direttoriale 16 settembre 2011, sono inseriti i seguenti prezzi per chilogrammo convenzionale con la relativa ripartizione:

TABELLA B

SIGARI

QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
111,70	22,50	39,05	51,75	225,00
403,36	81,25	141,01	186,88	812,50

Art. 2.

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sotto indicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

TABELLA A –SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. Convenzionale	A €/Kg. Convenzionale	Pari ad € alla confezione
ELIXYR BLUE	astuccio da 20 pezzi	210,00	200,00	4,00
ELIXYR BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	210,00	200,00	4,00
ELIXYR EXTRA TASTE	astuccio da 20 pezzi	210,00	200,00	4,00
ELIXYR MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	210,00	200,00	4,00
ELIXYR RED	astuccio da 20 pezzi	210,00	200,00	4,00
ELIXYR RED 100'S	astuccio da 20 pezzi	210,00	200,00	4,00
FORTUNA AZUL	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
FORTUNA AZUL	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
FORTUNA AZUL 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
FORTUNA AZUL SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
FORTUNA CELESTE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
FORTUNA CELESTE SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
FORTUNA ONE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
FORTUNA ROJO	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
FORTUNA ROJO	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. Convenzionale	A €/Kg. Convenzionale	Pari ad € alla confezione
FORTUNA ROJO 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
GAULOISES BLONDES BLU	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
GAULOISES BLONDES BLU	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
GAULOISES BLONDES GIALLA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
GAULOISES BLONDES ROSSA	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
GAULOISES BLONDES ROSSA	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
MARYLAND MENTHOL	astuccio da 20 pezzi	210,00	200,00	4,00
PETER STUYVESANT BLUE	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PETER STUYVESANT BLUE 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PETER STUYVESANT GOLD	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PETER STUYVESANT GOLD	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
PETER STUYVESANT GOLD 100'S	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL	astuccio da 10 pezzi	200,00	210,00	2,10
PETER STUYVESANT INTERNATIONAL 100's	astuccio da 20 pezzi	200,00	210,00	4,20

TABELLA B - SIGARI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ANTICO TOSCANO	da 5 pezzi	332,00	340,00	8,50
TOSCANELLO AROMA ANICE	da 5 pezzi	168,00	172,00	4,30
TOSCANELLO AROMA CAFFE'	da 5 pezzi	160,00	164,00	4,10
TOSCANELLO AROMA FONDENTE	da 5 pezzi	168,00	172,00	4,30
TOSCANELLO AROMA GRAPPA	da 5 pezzi	168,00	172,00	4,30
TOSCANELLO AROMA GRAPPA RISERVA 2007	da 5 pezzi	168,00	180,00	4,50
TOSCANELLO AROMA MOKHA	da 5 pezzi	172,00	180,00	4,50
TOSCANELLO AROMA VANIGLIA	da 5 pezzi	168,00	172,00	4,30
TOSCANELLO SPECIALE	da 5 pezzi	196,00	200,00	5,00
TOSCANO ANTICA RISERVA	da 2 pezzi	450,00	500,00	5,00
TOSCANO ANTICA RISERVA	da 10 pezzi	450,00	500,00	25,00
TOSCANO CLASSICO	da 5 pezzi	220,00	224,00	5,60
TOSCANO DEL PRESIDENTE	da 32 pezzi	750,00	812,50	130,00
TOSCANO EXTRAVECCHIO	da 5 pezzi	236,00	244,00	6,10
TOSCANO EXTRAVECCHIO DA 20 SIGARI	da 20 pezzi	230,00	240,00	24,00
TOSCANO EXTRAVECCHIO DA 40 SIGARI	da 40 pezzi	190,00	225,00	45,00
TOSCANO GARIBALDI	da 5 pezzi	192,00	196,00	4,90
TOSCANO ORIGINALE SELECTED DA 10 SIGARI	da 10 pezzi	1.100,00	1.120,00	56,00
TOSCANO ORIGINALE SELECTED DA 30 SIGARI	da 30 pezzi	1.200,00	1.300,00	195,00

TABELLA C - SIGARETTI				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
MINI MOODS 3 FILTER	da 3 pezzi	80,00	120,00	0,90

TABELLA D – TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE				
MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BLUES AMERICAN BLEND 30GR	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50
BLUES AMERICAN BLEND 40GR	da 40 grammi	130,00	150,00	6,00
BLUES VIRGINIA BLEND 30GR	da 30 grammi	130,00	150,00	4,50

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 12 Economia e finanze, foglio n. 134

11A16787

DECRETO 22 dicembre 2011.

Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 3, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni, in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha istituito l'imposta sulle successioni e donazioni;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l'istituzione e l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2001, n. 107;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 gennaio 2009 recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43 concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto 12 dicembre 2011 del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

Decreta:

Art. 1.

1. Il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

2. Il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive

modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,5 per cento, come da prospetto allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2012.

Roma, 22 dicembre 2011

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

ALLEGATO

Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5 per cento.

Età del beneficiario (anni compiuti)	Coefficienti
da 0 a 20	38
da 21 a 30	36
da 31 a 40	34
da 41 a 45	32
da 46 a 50	30
da 51 a 53	28
da 54 a 56	26
da 57 a 60	24
da 61 a 63	22
da 64 a 66	20
da 67 a 69	18
da 70 a 72	16
da 73 a 75	14
da 76 a 78	12
da 79 a 82	10
da 83 a 86	8
da 87 a 92	6
da 93 a 99	4

11A16654

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Aversa Valentina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Aversa Valentina, nata l'11 dicembre 1982 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza ottenuto presso la Libera Università «Maria SS. Assunta» di Roma in data 7 novembre 2005;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 7 gennaio 2011;

Preso atto che la richiedente ha presentato documentazione varia relativa a formazione in Spagna e Italia;

Considerato che il Ministero dell'educacion spagnolo, con atto del 21 dicembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 9 marzo 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che l'istante ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre colegio de Abogados de Madrid» dal 25 marzo 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che di non attribuire rilevanza ai certificati attestanti altra formazione acquisita in Italia ai fini di ulteriore diminuzione della misura compensativa;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Decreta:

Alla sig.ra Aversa Valentina, nata l'11 dicembre 1982 a Roma, cittadina italiana è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16453

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Lauria Francesco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig.Lauria Francesco nato il 15 agosto 1981 a Salerno, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Lauria è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza ottenuto in data 30 settembre 2005 presso la Università degli studi di Perugia;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Perugia;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'Appello di Perugia di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministerio dell'educacion spagnolo, con atto del 4 marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 14 aprile 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «*unicum*» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Lauria Francesco nato il 15 agosto 1981 a Salerno, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16454

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosana Sales Nascimento Mendes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista l'istanza, in data 6 luglio 2007, con la quale la sig.ra Rosana Sales Nascimento Mendes, nata ad Amargosa (Brasile) il 27 giugno 1959, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cirurgião Dentista», rilasciato in data 8 gennaio 1982 dall'«Universidade Federal da Bahia» di Salvador (Brasile), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Tenuto conto che nella riunione del 7 ottobre 2008 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

Visto l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 18 e 25 ottobre 2011, a seguito della quale la sig.ra Rosana Sales Nascimento Mendes è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Cirurgião Dentista», rilasciato in data 8 gennaio 1982 dall'«Universidade Federal da Bahia» di Salvador (Brasile) alla sig.ra Rosana Sales Nascimento Mendes, nata ad Amargosa (Brasile) il 27 giugno 1959, cittadina brasiliana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Rosana Sales Nascimento Mendes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - albo degli odontoiatri, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16018

DECRETO 30 novembre 2011.

Variazione della denominazione delle sorgenti, della miscela e dell'acqua minerale «San Pellegrino», in comune di San Pellegrino Terme .

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Vista la domanda pervenuta in data 5 novembre 2011, con la quale la Società San Pellegrino S.p.a. con sede in Milano, via Lodovico il Moro 35, ha chiesto di poter variare la denominazione dell'acqua minerale naturale «San Pellegrino» che sgorga in comune di San Pellegrino Terme (Bergamo), nonché di poter variare il nome della sorgente Palazzolo Alta, ubicata nella concessione mineraria Sorgenti di San Pellegrino, il nome della sorgente San Pellegrino 2, ubicata nella concessione mineraria San Pellegrino 2 e della relativa miscela da San Pellegrino a «S. Pellegrino»;

Visti il decreto ministeriale 30 gennaio 1925, n. 4, con il quale è stata autorizzata la vendita dell'acqua minerale di cui trattasi ed il decreto dirigenziale 26 marzo 2001, n. 3378-243 con il quale è stato confermato il riconoscimento di detta acqua minerale con la denominazione San Pellegrino;

Vista la delibera della Giunta regionale Lombardia del 6 dicembre 2002, n. 24577, con la quale è stata autorizzata la vendita dell'acqua minerale San Pellegrino come miscela dell'acqua minerale del nuovo pozzo S. Pellegrino 2 con l'acqua minerale della sorgente Palazzolo Alta, individuata in detto decreto come San Pellegrino;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;

Visti gli atti di ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

Decreta:

Art. 1.

1) È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «San Pellegrino» che sgorga in comune di San Pellegrino Terme (Bergamo), nonché di poter variare il nome della sorgente Palazzolo Alta, ubicata nella concessione mineraria Sorgenti di San Pellegrino, il nome della sorgente San Pellegrino 2, ubicata nella concessione mineraria San Pellegrino 2 e della relativa miscela da San Pellegrino a «S. Pellegrino».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 30 novembre 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A16447

DECRETO 30 novembre 2011.

Revoca del riconoscimento dell'acqua di sorgente «Cime Bianche», in comune di Vinadio (Cuneo).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA
E DELL'INNOVAZIONE

Vista la domanda in data 29 settembre 2011 con la quale la società Fonti di Vinadio S.p.A., con sede in Vinadio (Cuneo), frazione Roviera, ha chiesto il riconoscimento come acqua minerale dell'acqua di sorgente "Cime Bianche" che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria ubicata in località Strepeis nel territorio del comune di Vinadio (Cuneo) e la contestuale revoca del riconoscimento come acqua di sorgente;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il D.D. 31 gennaio 2002, n. 3416, di riconoscimento dell'acqua di sorgente Cime Bianche;

Vista la determinazione del responsabile del Centro di costo - Tutela e valorizzazione risorse idriche della Provincia di Cuneo del 13 maggio 2003, n. 93, con la quale la concessione mineraria per acqua di sorgente denominata "Cime Bianche" è stata volturata alla società Fonti di Vinadio S.r.1., con sede in Vinadio (Cuneo), frazione Roviera;

Preso atto che il Settore risorse naturali - Servizio acque della Provincia di Cuneo con disposizione del 23 febbraio 2011, n. 72, ha concesso il nulla osta preventivo alla variazione dell'acqua di sorgente "Cime Bianche" in acqua minerale, con conseguente successiva variazione dell'omonima concessione mineraria per acqua di sorgente in concessione per acqua minerale "Cime Bianche";

Visto il capo II del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Il decreto dirigenziale 31 gennaio 2002, n. 3416, di riconoscimento dell'acqua di sorgente Cime Bianche è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmessa alla società titolare ed ai competenti organi regionali.

Roma, 30 novembre 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A16451

DECRETO 9 dicembre 2011.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari a base di rame.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto dei Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione

del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva rame, componente i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto;

Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 15 settembre 2009 che stabilisce come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche», che la sostanza attiva rame può essere autorizzata soltanto come sostanza battericida e fungicida;

Considerato che l'impresa titolare delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto ha ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento della direttiva di iscrizione della sostanza attiva rame, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo n. 194/1995 nei tempi e con le modalità definite dalle direttive di iscrizione stesse;

Considerato che la ri-registrazione provvisoria può essere concessa fino all'11 novembre 2016 data di scadenza d'iscrizione della sostanza attiva rame, fatte comunque salve:

1) la presentazione e la conseguente valutazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato alla direttiva di iscrizione, che i notificanti della sostanza attiva rame dovranno presentare alla Commissione e agli Stati relatori nei tempi e secondo le modalità definite dalla citata direttiva di iscrizione;

2) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 che l'impresa titolare di ciascuna autorizzazione dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto dovrà presentare nei tempi e secondo le modalità fissate dalla direttiva di iscrizione in allegato I;

3) la loro conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo n. 194/1995 che ora figurano nel Reg. (CE) n. 546/2011 della Commissione;

Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto fino al 30 novembre 2016 data di scadenza d'iscrizione della sostanza attiva rame, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità sopra definite, pena la revoca dell'autorizzazione secondo quanto stabilito dall'ari 3, comma 4 del medesimo decreto;

Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva rame, sono ri-registrati provvisoriamente alle nuove condizioni di impiego riportate nella parte A dell'allegato al citato decreto 15 settembre 2009, fino al 30 novembre 2016, corrispondente alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva rame.

Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione:

gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti dall'art. 3, commi 2 e 3 del decreto 15 settembre 2009;

la presentazione e la conseguente valutazione da parte della Commissione dei dati indicati nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione della sostanza attiva rame, che dovranno essere presentati entro le date di presentazione previste dalla citata direttiva di iscrizione.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva rame riregistrati provvisoriamente fino al 30 novembre 2016 corrispondente alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva rame.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	scadenza Ri-regi. provv. del prodotto
1.	13635	Poltiglia 20 PB MANICA	11/12/2006	Manica S.p.a.	30/11/2016
2.	13901	VERDERAME 20 PB	17/08/2007	Manica S.p.a.	30/11/2016

11A16449

DECRETO 12 dicembre 2011.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Cime Bianche» in comune di Vinadio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Vista la domanda in data 29 settembre 2011 con la quale la società fonti di Vinadio S.p.a. con sede in Vinadio (Cuneo), Frazione Roviera, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Cime Bianche» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Cime Bianche, ubicata in località Strepeis nel territorio del comune di Vinadio (Cuneo) al fine dell'imbottigliamento e la vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività Produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il parere della III sezione del Consiglio Superiore di Sanità espresso nella seduta del 15 novembre 2011;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua minerale naturale denominata «Cime Bianche» che sgorga dall'omonima sorgente nell'ambito della concessione mineraria Cime Bianche, ubicata in località Strepeis nel territorio del comune di Vinadio (Cuneo).

2) L'indicazione che ai sensi dell'art. 12, punto 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Indicata per le diete povere di sodio».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società richiedente ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/92.

Roma, 12 dicembre 2011

Il capo del dipartimento: OLEARI

11A16443

DECRETO 21 dicembre 2011.

Proroga del termine della sospensione cautelativa dell'autorizzazione d'impiego del prodotto fitosanitaro Basta 200 a base di glufosinate ammonio di cui al decreto dirigenziale 29 settembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il suc-

cessivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto altresì che il citato regolamento (CE) n. 790/2009 ha attuato la direttiva 2009/2/CE del 15 gennaio 2009 recante il trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio secondo la quale alla sostanza attiva glufosinate ammonio è attribuita la categoria 2 di tossicità per la riproduzione con la frase di rischio R60;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo del Consiglio ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto il decreto del 30 novembre 2010 con il quale sono state sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate ammonio, indicati nell'allegato al decreto medesimo, fino al 30 settembre 2011;

Visto il decreto del 29 settembre 2011 di proroga della sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glufosinate ammonio, fino al 30 dicembre 2011;

Visto il decreto del 21 dicembre 2011 con il quale sono state revocate, tra le altre, le autorizzazioni dei prodotti BASTA (reg. 7989), BASTA 45 (regh.13050) , FINALE (reg. 13146), a seguito di istanza di rinuncia da parte dell'impresa titolare;

Considerato che le valutazioni dell'Istituto Superiore di Sanità in merito alla conclusione dell'esame dei dossier di Allegato III per la ri-registrazione dei suddetti prodotti che richiedevano un approfondito esame, sono state sottoposte in data 12 dicembre 2011 al parere della Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari;

Considerato che la medesima Commissione, nel confermare il proprio orientamento di non immettere in commercio prodotti a base di sostanze attive classificate in categoria I a e I b, per gli effetti di cancerogenesi, mutagenesi o tossicità riproduttiva, ha rilevato la necessità di acquisire il parere della Commissione europea in merito all'ammissibilità di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive classificate in categoria I a e I b, ai sensi dell'art. 80 del Regolamento (CE)1107/2009, anche se il Regolamento stesso, all'allegato II, prevede che le sostanze attive classificate il tale categoria possano non essere considerate ammissibili;

Considerato che la Commissione Consultiva per i Prodotti Fitosanitari ha inoltre rilevato la necessità di definire e verificare l'applicabilità di ulteriori misure di mitigazione del rischio, nel caso di parere positivo da parte della Commissione europea, in merito alla riammissione di prodotti a base di tale sostanza attiva;

Vista la nota del 16/12/2011 con la quale è stato richiesto apposito parere alla Commissione europea, sollecitando contestualmente l'anticipo del riesame in merito delle sostanze attive classificate in categoria I a e I b per gli effetti di cancerogenesi, mutagenesi o tossicità riproduttiva, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008;

Ritenuto che occorre un congruo periodo di tempo per l'acquisizione del parere della Commissione europea e per la definizione e verifica di applicabilità di ulteriori misure di mitigazione del rischio, nell'ipotesi di esito positivo del parere stesso, in merito alla riammissibilità di prodotti a base di glufosinate ammonio;

Ritenuto di dover prorogare il termine di cui al decreto 29 settembre 2011 per ulteriori due mesi;

Decreta:

Il termine di sospensione fissato dal decreto dirigenziale 29 settembre 2011 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Basta 200 è prorogato al 29 febbraio 2012.

L'Impresa è tenuta ad adottare nei confronti dei rivenditori e utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito al presente provvedimento.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

11A16793

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 novembre 2011.

Sostituzione del componente effettivo e supplente presso la Commissione provinciale di Conciliazione di Foggia.

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto l'art. 410 del Codice di Procedura Civile;

Visto il proprio decreto n. 1 del 12 gennaio 2011, con cui è stato nominato componente effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro il signor Conticelli Alfredo e componente supplente il signor Guarino Giuseppe in rappresentanza della UGL di Foggia;

Vista la nota n. 80/2011, con la quale la stessa UGL di Foggia ha designato, quali rappresentanti in seno alla Commissione provinciale di conciliazione il signor Olivieri Umberto, membro effettivo in sostituzione del signor Conticelli Alfredo ed il signor Scalera Giulio membro supplente in sostituzione del signor Guarino Giuseppe;

Decreta:

Il signor Olivieri Umberto, nato a Foggia il 7 aprile 1950 e residente a Foggia in viale Francia n. 46, è nominato componente effettivo in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali

di lavoro di Foggia, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del signor Conticelli Alfredo;

Il signor Scalera Giulio, nato a Foggia il 2 dicembre 1958 e residente a Foggia in via Taranto, 99, è nominato componente supplente in seno alla Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Foggia, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del signor Guarino Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Foggia, 29 novembre 2011

Il direttore territoriale: PISTILLO

11A16448

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 novembre 2011.

Approvazione della modifica del piano dei controlli approvato per la DOCG «Chianti».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16258 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l., in breve TCA S.r.l., dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOCG «Chianti»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 8894 del 14 aprile 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Chianti» alle disposizioni ed allo schema del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Vino Chianti, prot. 409/11 D/3 A del 31 agosto 2011, con la quale è stata richiesta, ai fini di una maggiore efficacia del sistema di controllo ed a tutela della denominazione di origine, l'implementazione delle percentuali delle verifiche ispettivo rispetto a quanto previsto dal piano dei controlli adeguato rispetto alle disposizioni del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Considerati gli esiti della riunione tenutasi in data 12 settembre 2011 con i rappresentanti del Consorzio Vino Chianti e della Toscana Certificazione Agroalimentare s.r.l. nel corso della quale si è stabilita la modifica della sezione «viticoltore» del piano dei controlli e l'implementazione della sezione «imbottigliatore»;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Regione Toscana, con comunicazione del 19 settembre 2011, acquisita con prot. 21766 del 22 settembre 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di modifica del piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOCG «Chianti», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16258 del 21 luglio 2009 ed adeguato con decreto dirigenziale prot. 8894 del 14 aprile 2011, è modificato secondo quanto indicato nelle premesse, limitatamente alla sezione «viticoltore» ed alla sezione «imbottigliatore».

2. La Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l., già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16258 del 21 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. Per assicurare le finalità di cui al precedente comma, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 16258 del 21 luglio 2009 e dal decreto dirigenziale prot. 8894 del 14 aprile 2011.

4. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A16455

DECRETO 16 novembre 2011.

Approvazione della modifica del piano dei controlli approvato per la DOC «Colli dell'Etruria Centrale».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Colli dell'Etruria Centrale» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16399 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla Toscana Certificazione agroalimentare S.r.l., in breve TCA S.r.l., dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Colli dell'Etruria Centrale»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 7717 del 1° aprile 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli dell'Etruria Centrale» alle disposizioni ed allo schema del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Vino Chianti, prot. 409/11 D/3 A del 31 agosto 2011, con la quale è stata richiesta, ai fini di una maggiore efficacia del sistema di controllo ed a tutela della denominazione di origine, l'implementazione delle percentuali delle verifiche ispettivo rispetto a quanto previsto dal piano dei controlli adeguato rispetto alle disposizioni del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Considerati gli esiti della riunione tenutasi in data 12 settembre 2011 con i rappresentanti del Consorzio Vino Chianti e della Toscana Certificazione agroalimentare S.r.l. nel corso della quale si è stabilita la modifica della sezione «viticoltore» del piano dei controlli e l'implementazione della sezione «imbottigliatore»;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Regione Toscana, con comunicazione del 19 settembre 2011, acquisita con prot. 21766 del 22 settembre 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione agroalimentare S.r.l.» quale struttura

di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di modifica del piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Colli dell'Etruria Centrale», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16399 del 21 luglio 2009 ed adeguato con decreto dirigenziale prot. 7717 del 1° aprile 2011, è modificato secondo quanto indicato nelle premesse, limitatamente alla sezione «viticoltore» ed alla sezione «imbottigliatore».

2. La Toscana Certificazione agroalimentare S.r.l., già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16399 del 21 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. Per assicurare le finalità di cui al precedente comma, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 16399 del 21 luglio 2009 e dal decreto dirigenziale prot. 7717 del 1° aprile 2011.

4. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A16456

DECRETO 16 novembre 2011.

Approvazione della modifica del piano dei controlli approvato per la DOC «Vin Santo del Chianti».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti» nonché l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16255 del 21 luglio 2009 relativo al conferimento alla Toscana Certificazione agroalimentare S.r.l., in breve TCA S.r.l., dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Vin Santo del Chianti»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 13027 del 31 maggio 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Vin Santo del Chianti» alle disposizioni ed allo schema del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Vino Chianti, prot. 409/11 D/3 A del 31 agosto 2011, con la quale è stata richiesta, ai fini di una maggiore efficacia del sistema di controllo ed a tutela della denominazione di origine, l'implementazione delle percentuali delle verifiche ispettivo rispetto a quanto previsto dal piano dei controlli adeguato rispetto alle disposizioni del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Considerati gli esiti della riunione tenutasi in data 12 settembre 2011 con i rappresentanti del Consorzio Vino Chianti e della Toscana Certificazione agroalimentare S.r.l. nel corso della quale si è stabilita la modifica della sezione "viticoltore" del piano dei controlli e l'implementazione della sezione «imbottigliatore»;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Regione Toscana, con comunicazione del 19 settembre 2011, acquisita con prot. 21766 del 22 settembre 2011, nelle more di costituzione del Gruppo tecnico di valutazione previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla «Toscana Certificazione agroalimentare S.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di modifica del piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Vin Santo del Chianti», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16255 del 21 luglio 2009 ed adeguato con decreto dirigenziale prot. 13027 del 31 maggio 2011, è modificato secondo quanto indicato nelle premesse, limitatamente alla sezione «viticoltore» ed alla sezione «imbottigliatore».

2. La Toscana Certificazione agroalimentare S.r.l., già autorizzata con il decreto dirigenziale prot. 16255 del 21 luglio 2009, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

3. Per assicurare le finalità di cui al precedente comma, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 16255 del 21 luglio 2009 e dal decreto dirigenziale prot. 13027 del 31 maggio 2011.

4. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A16457

DECRETO 22 dicembre 2011.

Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", come modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Vista la Direttiva 2000/60/CE e s.m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 (GU 176 del 30-07-2011) recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempien-

ze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Visto il Decreto Ministeriale n. 109 del 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Ritenuto necessario modificare talune disposizioni applicative in materia di condizionalità e aggiornare i relativi riferimenti normativi;

d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 22 comma 4 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal D.M. 10346 del 13 maggio 2011

All'art. 22 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal D.M. 10346 del 13 maggio 2011 il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Agea invia la bozza di circolare applicativa alle Regioni e alle Provincie autonome, acquisendone il parere entro 30 giorni dalla ricezione, ed entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, stabilisce i termini e gli effetti procedurali di attuazione del presente decreto, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni. Contestualmente la bozza viene inviata per conoscenza da AGEA al Comitato di cui all'art. 11 del presente decreto.

Art. 2.

Modifica del termine di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal D.M. 10346 del 13 maggio 2011

Il termine di cui al comma 4 dell'art. 26 del D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal D.M. 10346 del 13 maggio 2011 è improrogabilmente stabilito al 15 maggio 2012.

Art. 3.

Modifiche all'Allegato 1 del DM 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011

L'atto A4 viene sostituito integralmente dall'atto A4 allegato al presente decreto.

Gli atti C16 e C17 vengono integralmente sostituiti dagli atti C16 e C17 allegati al presente decreto.

Art. 4.

Modifiche all'Allegato 2 del DM 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011

Lo standard 2.2 viene sostituito dallo standard 2.2. allegato al presente decreto.

La frase "Norma 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque" sono sostituite dalla seguente: "NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche":

si introduce lo standard 5.2 sull'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, allegato al presente decreto.

Art. 5.

Sostituzione dell'Allegato 8 al DM 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011

L'Allegato 8 al DM 30125 del 22 dicembre 2009 come modificato dal DM 10346 del 13 maggio 2011, è integralmente sostituito dall'Allegato 8 al presente decreto.

Art. 6.

Dall'applicazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla GURI.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF registro n. 10, foglio n. 396

ALLEGATO

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
  - **Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”**:
    - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
  - **Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”**:
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- **D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**
- **Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell’articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 91/676/CEE, nonché in base alle norme di recepimento della decisione 2011/721/UE, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Le Regioni e Province autonome riportano nei propri provvedimenti l’elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'articolo 22, comma 3 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, ai fini della verifica di conformità al presente Atto, devono essere rispettate le disposizioni di cui al titolo V del citato Decreto ministeriale 7 aprile 2006, a cui si rimanda, e di seguito riportate in sintesi.
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell'articolo 24, comma 3 del presente Decreto, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.
Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

- **Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**
-
- **Articoli 3 e 4.**

▪ ***Recepimento)***

Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/119/CE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

- **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

- **Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**
-
- **Articolo 3 e articolo 4.**

- ***Recepimento)***

- **Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 – Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).**

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente Decreto, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 2008/120/CE gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, a norma dell'articolo 22 comma 3, si applicano gli impegni di seguito indicati.

- **Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni

Standard 2.2: **Avvicendamento delle colture**

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.
Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.
Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.
Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008
Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.
La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome specificano a norma dell'articolo 23 comma 1, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

la durata massima della monosuccessione di cereali stabilendola, alternativamente, pari a due, tre, quattro o cinque anni o anche con durata differenziata in funzione di specifici gruppi di cereali, di determinati areali, di particolari caratteristiche pedoclimatiche e degli ordinamenti produttivi delle aziende, al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali;

gli impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'art. 22, comma 3 del presente Decreto, in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome, vige lo standard sopra descritto. Al riguardo viene fissata una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:
1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga" o, in alternativa, mediante l'adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell'uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.
Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del presente decreto, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto, nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri.
L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

Ai fini del presente standard, si intende per:

"Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
"Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
"sponda": alveo di scorrimento non sommerso.

"Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti.
Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

Sono stabiliti pertanto i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

- è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte "Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d'acqua", approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d'acqua.

L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l'atto A 4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

Intervento delle Regioni e Province autonome

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del presente decreto, in base allo "stato complessivo attuale" dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza come "ottimo", "buono", "sufficiente", "scarso" e "pessimo", stabiliscono con propri provvedimenti che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente standard può ridursi fino a tre metri in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "sufficiente" o "buono";

- l’impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “ottimo”.

- l'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:
  1) “stato complessivo attuale” del corpo idrico superficiale interessato di grado “buono” o “ottimo”;
  2) frutteti e vigneti inerbiti di produzione integrata o biologica.
  Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

La classificazione sopra indicata deve essere disponibile in modo da assicurare la necessaria informazione a livello di singola azienda agricola e l’effettiva controllabilità del requisito.

In assenza dell’intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell’articolo 22, comma 3 del D. M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D. M. n. 10346 del 13 maggio 2011, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige lo standard fissato nel presente decreto.

Deroghe

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all’impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare.

L’impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all’entrata in vigore del presente standard.

Allegato 8

ELENCO DEGLI OBBLIGHI RIGUARDANTI I REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E DEI PRODOTTI FITOSANITARI A NORMA DELL'ARTICOLO 39, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005

FERTILIZZANTI
Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici nelle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.

▪

- **Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti** Si applica solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.
-

▪

▪ *Normativa nazionale di riferimento)*

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006;

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'articolo 13 del D. M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D. M. n. 10346 del 13 maggio 2011, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, ai fini della verifica della conformità al Requisito Minimo relativo ai fertilizzanti, deve essere rispettato quanto indicato dal Codice di buona pratica Agricola, ai sensi del DM 19 aprile 1999, e quanto indicato nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006).

- **Descrizione degli impegni**

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.
Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

FITOFARMACI

- **Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari.** Si applicano solo alle aziende che aderiscono ai pagamenti agroambientali ai sensi dell'art. 36 lettera a) punto iv) del regolamento (CE) n.1698/2005 s.m.i.

▪
▪ *Normativa nazionale di riferimento)*
▪

E. D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell'articolo 13 del D. M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D. M. n. 10346 del 13 maggio 2011, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

- **Descrizione degli impegni**

Le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni:
l'obbligo di verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale;

- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dell'obbligo di verifica delle attrezzature per l'irrorazione, la data entro la quale l'obbligo deve essere assolto è:

- il 30 giugno 2011 per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni 2007, 2008 e 2009;
- il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si assume l'obbligo, per tutte le aziende che hanno attivato l'impegno relativo alla misura 214 negli anni successivi al 2009.

11A16794

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2011.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 18049).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

Viste le raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE del 14 dicembre 2004 e 2009/385/CE del 30 aprile 2009, in materia di remunerazione degli amministratori delle società quotate;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 259, recante «Recepimento delle raccomandazioni della Commissione europea 2004/913/CE e 2009/385/CE in materia degli amministratori delle società quotate» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che ha introdotto nel menzionato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'art. 123-*ter*;

Viste, in particolare, le deleghe regolamentari conferite alla CONSOB dai commi 7 e 8 del suddetto art. 123-*ter*;

Vista la Comunicazione DEM/11012984 del 24 febbraio 2011 avente ad oggetto «Richieste di informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di indennità per scioglimento anticipato del rapporto - Raccomandazioni in materia di piani di successione nonché in merito all'informativa sui compensi prevista dall'art. 78 del regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni»;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010, n. 17679 del 1° marzo 2011, n. 17730 del 31 marzo 2011, n. 17731 del 5 aprile 2011 e n. 17919 del 9 settembre 2011;

Ritenuta la necessità di adottare una completa e sistematica disciplina in materia di trasparenza delle remunerazioni corrisposte da società quotate, semplificando e razionalizzando le disposizioni vigenti;

Ritenuta altresì la necessità di coordinare tale disciplina con le nuove disposizioni in tema di remunerazioni emanate dalla Banca d'Italia e dall'ISVAP, al fine di agevolare l'adeguamento per le società quotate che svolgono attività bancaria o assicurativa;

Considerate le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 10 ottobre 2011 ai fini della predisposizione della presente normativa;

Sentite la Banca d'Italia e l'ISVAP;

Delibera:

Art. 1.

Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010, n. 17679 del 1° marzo 2011, n. 17730 del 31 marzo 2011, n. 17731 del 5 aprile 2011 e n. 17919 del 9 settembre 2011 è modificato come segue:

1) nella Parte III, Titolo II, Capo I, all'art. 65, dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente comma:

«1-*quater*. Nel presente Titolo per "dirigenti con responsabilità strategiche" si intendono i soggetti così definiti nell'allegato 1 al regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, come successivamente modificato.»;

2) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, il comma 1 dell'art. 78 è soppresso;

3) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione V, l'art. 79 è soppresso;

4) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, all'art. 84-*bis*, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 2, le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente azioni;

b) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione delle società controllate dall'emittente azioni;

c) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione delle società controllanti l'emittente azioni;»;

il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«4. Gli emittenti azioni, sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 114, comma 2 del Testo unico, informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate nel Capo I, in merito ai piani di compensi basati su strumenti finanziari, deliberati dalle società controllate a favore dei componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, nelle medesime società controllate ovvero in altre società controllanti o controllate, nel caso in cui dette deliberazioni integrino la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi dell'art. 114, comma 1 del Testo unico. Il comunicato diffuso al pubblico contiene almeno le informazioni previste dal comma 3.»;

il comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli emittenti strumenti finanziari aventi sede legale in Italia informano il pubblico:

a) delle decisioni dell'organo competente inerenti all'attuazione dei piani di compensi basati su strumenti finanziari già approvati dall'assemblea dei medesimi emittenti;

b) degli adeguamenti intervenuti a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero degli strumenti finanziari sottostanti le opzioni, indicati nell'allegato 3A, schema 7, paragrafo 4.23.

Entro la data di pubblicazione della relazione sulla remunerazione, prevista dall'art. 123-*ter* del Testo unico, successiva agli intervenuti decisioni e adeguamenti indicati alle lettere *a)* e *b)*, riportando le informazioni di cui all'allegato 3A, schema 7, per le relative materie e la tabella n. 1 prevista nel paragrafo 4.24 dell'allegato 3A, schema 7, compilata sulla base dei criteri ivi indicati, ovvero mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell'art. 84-*quater*»;

5) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, dopo l'art. 84-*ter* è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 84-*quater (Relazione sulla remunerazione).* — 1. Fermo quanto previsto dall'art. 114, comma 6, del Testo unico, le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o in altri paesi dell'Unione Europea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, nel proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Capo I, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea annuale prevista dall'art. 2364, comma 2, o dall'art. 2364-*bis*, comma 2, del codice civile, una relazione sulla remunerazione, redatta in conformità all'allegato 3A, schema 7-*bis*. Si applica l'art. 65-*bis*, comma 2. La relazione è pubblicata nel sito Internet per un tempo pari almeno a quello in cui le remunerazioni in linea con la predetta politica sono attribuite.

2. Alla relazione prevista al comma 1 sono allegati i piani di compensi previsti dall'art. 114-*bis* del Testo unico ovvero nella stessa relazione è indicata la sezione del sito Internet della società dove tali documenti sono reperibili.

3. Resta fermo quanto previsto in materia di remunerazione da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società quotata.

4. Nella relazione prevista nel comma 1, sono indicate, con i criteri stabiliti nell'allegato 3A, schema 7-*ter*, le partecipazioni detenute, nella società con azioni quotate e nelle società da questa controllate, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche nonché dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi componenti degli organi di amministrazione e controllo, dai direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.»;

6) nella Parte III, Titolo II, Capo VI, all'art. 111 sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole «comma 1» sono sostituite dalle seguenti «commi 1 e 2»;

il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente comma:

«1-*bis*. Agli emittenti strumenti finanziari diffusi si applicano le disposizioni dell'art. 84-*bis* ad eccezione del comma 2.»;

il comma 2 è soppresso.

7. All'allegato 3A, relativo al contenuto delle relazioni illustrative dell'organo amministrativo, lo schema n. 7 è sostituito dallo schema n. 7 «Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari», dallo schema n. 7-*bis* «Relazione sulla remunerazione» e dallo schema n. 7-*ter* «Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche» (allegato n. 1 alla presente delibera).

Art. 2.

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della CONSOB e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il 31 dicembre 2011.

Roma, 23 dicembre 2011

Il Presidente: VEGAS

Allegato 1

ALLEGATO 3A

SCHEMA N. 7: Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari

Il documento informativo contiene un preliminare elenco di definizioni volte ad illustrare il significato dei termini utilizzati, di uso non comune.

E' necessario indicare con chiarezza le informazioni contenute nei seguenti paragrafi che non sono disponibili al momento dell'approvazione della proposta per l'assemblea e che saranno fornite, ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 5, lett. *a)*, del Regolamento Emittenti.

1. I soggetti destinatari

Per tutti i piani

1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2 del Regolamento emittenti

In aggiunta a quanto previsto ai punti 1.1 e 1.2:

1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

a) direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;

b) altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. *f*), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente strumenti finanziari;

c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:

a) dei dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del paragrafo 1.3;

b) nel caso delle società di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. *f*), del Regolamento n.17221 del 12 marzo 2010, l'indicazione per aggregato di tutti i dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente strumenti finanziari;

c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.).

2. Le ragioni che motivano l'adozione del piano

Per tutti i piani:

2.1 gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

2.1.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio[1]:

- le ragioni e i criteri in base alle quali l'emittente ha deciso di stabilire un dato rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari e altri componenti della retribuzione complessiva;
- finalità dei sistemi incentivanti a lungo termine;
- i criteri di definizione dell'orizzonte temporale alla base dei sistemi incentivanti.

Per tutti i piani:

2.2 variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

2.2.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio:

- l'indicazione dei fattori, anche in termini di *performance*, e dei criteri utilizzati per individuate le particolari caratteristiche relative alle modalità dei compensi basati su strumenti finanziari;
- il modo in cui tali modalità sono state individuate in relazione agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche, alle altre specifiche categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono previsti piani con particolari condizioni, o di collaboratori sia della società quotata sia delle relative società in rapporto di controllo;

---

[1] Gli esempi indicati nei paragrafi 2.1.1, 2.2.1 e 2.3.1 sono da considerare una lista non esaustiva e quindi:
- sono da integrare ove gli interessati lo ritengano necessario ai fini dell'adeguata informazione degli investitori;
- possono essere ritenuti non vincolanti ove gli interessati li ritengano non idonei ai fini della corretta descrizione dei propri piani.

- le ragioni alla base della scelta degli specifici compensi previsti nei medesimi piani, anche in relazione al raggiungimento degli individuati obiettivi di lungo periodo.

Per tutti i piani:

2.3 elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

2.3.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio:
- i fattori considerati per decidere l'entità dei compensi;
- gli elementi presi in considerazione per la modifica rispetto ad analoghi precedenti piani;
- il modo in cui hanno influito su tale determinazione eventuali compensi realizzabili sulla base di tali precedenti piani;
- le indicazioni sulla coerenza tra gli elementi alla base della determinazione del compenso e gli obiettivi stabiliti.

Per tutti i piani

2.4 le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile;

2.5 valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile cha hanno inciso sulla definizione dei piani;

2.6 l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il dettaglio delle informazioni inerenti alle ragioni che motivano l'adozione del piano può essere fornito anche mediante rinvio alle informazioni pubblicate ai sensi dell'art. 84-*quater*.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

Per tutti i piani

3.1 ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano;

3.2 indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza;

3.3 eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base;

3.4 descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di

azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie).

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

3.5 il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati;

3.6 ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione;

3.7 ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-*bis*, comma 5, lett. *a)*, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione;

3.8 il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati;

3.9 nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e

ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:

a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero

b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti

Per tutti i piani

4.1 la descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (c.d. assegnazione di *restricted stock*); dell'incremento di valore di tali strumenti (c.d. *phantom stock)*; di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (c.d. *option grant*) con regolamento per consegna fisica (*c.d. stock option)* o per contanti sulla base di un differenziale (*c.d. stock appreciation right)*;

4.2 l’indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti;

4.3 il termine del piano;

4.4 il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie;

4.5 le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizione di tali condizioni e risultati;

4.6 l’indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall’esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi;

4.7 la descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all’attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall’esercizio di tali opzioni;

4.8 la descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro;

4.9 l’indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani;

4.10 le motivazioni relative all’eventuale previsione di un “riscatto”, da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articolo 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto;

4.11 gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l’acquisto delle azioni ai sensi dell’art. 2358 del codice civile;

4.12 l’indicazione di valutazioni sull’onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano;

4.13 l’indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso.

Con particolare riferimento all’attribuzione di azioni

4.14 gli eventuali limiti previsti per l’esercizio del diritto di voto e per l’attribuzione dei diritti patrimoniali;

4.15 nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.

Con particolare riferimento alle stock option

4.16 numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione;

4.17 scadenza delle opzioni;

4.18 modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*);

4.19 il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo:

a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e

b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.);

4.20 nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (*fair market value*), motivazioni di tale differenza;

4.21 criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari;

4.22 nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore;

4.23 criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.).

Per tutti i piani:

4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando:

a) in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse;

b) la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal consiglio di amministrazione.

Per i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente quotato possono essere forniti mediante rinvio a quanto pubblicato ai sensi dell'art. 84-*quater* i dati della sezione 1, tabella n.1 e le informazioni richieste nel paragrafo 1 di cui:

- al punto 1.1;
- alle lett. a) e b), del punto 1.3;
- alle lett. a) e b), del punto 1.4.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data: / /

<table>
<tr><td rowspan="4">Nome e cognome o categoria

(1)</td><td rowspan="4">Carica

(da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)</td><td colspan="7">QUADRO 1</td></tr>
<tr><td colspan="7">Strumenti finanziari diversi dalle stock option

(8)</td></tr>
<tr><td colspan="7"><u>Sezione 1</u>
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari</td></tr>
<tr><td>Data della delibera assembleare</td><td>Tipologia degli strumenti finanziari

(12)</td><td>Numero strumenti finanziari</td><td>Data assegnazione

(10)</td><td>Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti</td><td>Prezzo di mercato all'assegnazione</td><td>Periodo di vesting

(14)</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">Note</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">Nome e cognome o categoria

(1)</td><td rowspan="4">Carica

(da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)</td><td colspan="7">QUADRO 1</td></tr>
<tr><td colspan="7">Strumenti finanziari diversi dalle stock option</td></tr>
<tr><td colspan="7"><u>Sezione 2</u>

Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione:

☐ del c.d.a. di proposta per l’assemblea
☐ dell’organo competente per l’attuazione della delibera dell’assemblea

(9)</td></tr>
<tr><td>Data della relativa delibera assembleare</td><td>Tipologia degli strumenti finanziari

(12)</td><td>Numero strumenti finanziari assegnati</td><td>Data della assegnazione

(10)</td><td>Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti</td><td>Prezzo di mercato all’assegnazione</td><td>Periodo di vesting

(14)</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">Note</td></tr>
</table>

Nome e cognome o categoria (1)	Carica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	**QUADRO 2** *Stock option* **Sezione 1** Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari (8)							
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (12)	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio precedente (11)	Opzioni esercitate (13)	Data di assegnazione (10)	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di assegnazione	Periodo del possibile esercizio (dal-al)
(2)									
Note									
(3)									
Note									

<table>
<tr><td rowspan="4">Nome e cognome o categoria

(1)</td><td rowspan="4">Carica

(da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)</td><td colspan="7">QUADRO 2</td></tr>
<tr><td colspan="7">Stock option</td></tr>
<tr><td colspan="7"><u>Sezione 2</u>
Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione:
☐ del c.d.a. di proposta per l’assemblea
☐ dell’organo competente per l’attuazione della delibera dell’assemblea
(9)</td></tr>
<tr><td>Data delibera assembleare</td><td>Descrizione strumento

(12)</td><td>Numero opzioni</td><td>Data di assegnazione

(10)</td><td>Prezzo di esercizio</td><td>Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di assegnazione</td><td>Periodo del possibile esercizio (dal-al)</td></tr>
<tr><td>(2)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Note								
(3)								
Note								
(4)								
Note								
(5)								
Note								
(6)								
Note								
(7)								
Note								

Note alla tabella

(1) Deve essere compilata una riga per ogni soggetto individualmente identificato e per ogni categoria considerata; per ciascun soggetto o categoria deve essere riportata una riga diversa per: i) ogni tipologia di strumento o opzione assegnato (ad es. differenti prezzi di esercizio e/o scadenze determinano differenti tipologie di opzioni); ii) ogni piano deliberato da assemblea diversa.

(2) Indicare il nominativo dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllate o controllanti.

(3) Indicare il nominativo dei direttori generali dell'emittente azioni.

(4) Indicare il nominativo delle persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni e non siano legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

(5) Indicare il nominativo degli altri dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente azioni che non risulta di "minori dimensioni", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. *f*), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, e ai direttori generali dell'emittente.

(6) Indicare l'insieme dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'emittente azioni, per i quali è prevista l'indicazione per categorie.

(7) Indicare la categoria degli altri dipendenti e la categoria dei collaboratori non dipendenti. E' necessario riportare diverse righe in relazione a categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati).

(8) I dati si riferiscono agli strumenti relativi a piani approvati sulla base di:

i. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente approva la proposta per l'assemblea e/o
ii. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente a decidere da attuazione alla delega ricevuta dall'assemblea;

la tabella contiene pertanto:

- nell'ipotesi i), dati aggiornati alla data della proposta dell'organo competente per l'assemblea (in tale caso la tabella è unita al documento informativo per l'assemblea di approvazione dei piani);
- nell'ipotesi ii), dati aggiornati alla data della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, (in tale caso la tabella è allegata ai comunicati pubblicati a seguito della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani).

(9) I dati possono riferirsi:

a. alla decisione del consiglio di amministrazione precedente l'assemblea, per la tabella unita al documento presentato in assemblea; in tale caso la tabella riporterà soltanto le caratteristiche eventualmente già definite dal consiglio di amministrazione;
b. alla decisione dell'organo competente a decidere l'attuazione del piano successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, nel caso di tabella unita al comunicato da pubblicare in occasione di tale ultima decisione inerente all'attuazione.

In entrambi i casi occorre segnare il corrispondente riquadro nel campo relativo alla presente nota 9. Per i dati non ancora definiti indicare nel corrispondente campo il codice "N.D." (Non disponibile).

(10) Se la data di assegnazione è diversa dalla data in cui l'eventuale comitato per le remunerazione ha formulato la proposta con riguardo a tale assegnazione aggiungere nel campo anche la data della proposta del predetto comitato evidenziando la data in cui ha deliberato il cda o altro organo competente con il codice "cda/oc" e la data della proposta del comitato per le remunerazione con il codice "cpr".

(11) Numero di opzioni detenute alla fine dell'esercizio, ossia l'anno precedente a quello in cui l'assemblea è chiamata ad approvare la nuova assegnazione.

(12) Indicare ad esempio, nel quadro 1: i) azioni della società X, ii) strumento parametrato al valore delle azioni Y, e nel quadro 2: iii) opzioni sulle azioni W con liquidazione fisica; iv) opzioni sulle azioni Z con liquidazione per contanti, ecc.

(13) Numero di opzioni esercitate dall'inizio del piano fino alla fine dell'esercizio precedente a quello in cui l'assemblea è chiamata ad approvare un nuovo piano di *stock option*.

(14) Per periodo di *vesting* si intende il periodo intercorrente tra il momento in cui viene assegnato il diritto a partecipare al sistema di incentivazione e quello in cui il diritto matura.

SCHEMA N. 7-*bis*: Relazione sulla remunerazione

La relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-*ter* del Testo unico, è articolata nelle seguenti sezioni[2].

SEZIONE I

Con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, la **sezione** contiene almeno le seguenti informazioni:

a) gli organi o i soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica;
b) l'eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia, descrivendone la composizione (con la distinzione tra consiglieri non esecutivi e indipendenti), le competenze e le modalità di funzionamento;
c) il nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni;
d) le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base e gli eventuali cambiamenti della politica delle remunerazioni rispetto all'esercizio finanziario precedente;
e) la descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo[3];
f) la politica seguita con riguardo ai benefici non monetari[4];
g) con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengano assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo termine[5], e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione;
h) i criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione;
i) informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata;
j) i termini di maturazione dei diritti (cd. *vesting period*), gli eventuali sistemi di pagamento

---

[2] Con riferimento all'ambito di applicazione soggettivo sia della sezione I che della sezione II della relazione sulla remunerazione, si precisa che quest'ultimo è definito dall'art. 123-*ter* del TUF e differisce da quello previsto dalle discipline dei settori bancario e assicurativo che invece include anche altri soggetti c.d. *risk-taker*. Tuttavia, qualora le banche e le assicurazioni quotate volessero con un unico documento assolvere alla disciplina di cui all'art. 123-ter del TUF e alle discipline di settore, potrebbero includere nella relazione sulla remunerazione in oggetto anche informazioni, in forma aggregata, sui soggetti *risk-taker* non ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art-123-*ter* del TUF.

[3] Si rammenta che le società bancarie e assicurative, ai sensi delle discipline di settore, devono in ogni caso assicurare un orientamento a medio-lungo periodo delle politiche di remunerazione e che l'art. 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate prevede che gli obiettivi di performance a cui è collegata l'erogazione delle componenti variabili siano "*predeterminati, misurabili e collegati alla creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo*".

[4] Escluse le *stock option* che rientrano nei punti relativi alle componenti variabili.

[5] Si veda quanto indicato nella nota n. 3.

differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, i meccanismi di correzione *ex post*;

k) informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi;

l) la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l'insorgere del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della società;

m) informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie;

n) la politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.);

o) se la politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta di tali società.

Le informazioni richieste vanno fornite anche in negativo qualora queste non siano disponibili poiché relative ad aspetti non previsti dalla politica in materia di remunerazioni.

Le società quotate destinatarie di normative di settore in materia di remunerazione possono fornire le informazioni indicate nella prima sezione anche utilizzando le modalità di rappresentazione eventualmente richieste da tali normative.

SEZIONE II

La **sezione** è articolata in due parti e illustra nominativamente:

a) i compensi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché dei direttori generali;

b) i compensi degli eventuali altri dirigenti con responsabilità strategiche che abbiano percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato attribuito ai soggetti indicati nella lett. a).

Per i dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) le informazioni sono fornite a livello aggregato in apposite tabelle indicando al posto del nominativo il numero dei soggetti a cui si riferiscono.

Le società che risultano "di minori dimensioni", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *f*), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, possono fornire le informazioni sui compensi percepiti dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche in forma aggregata anche con riferimento ai dirigenti indicati nella lett. b).

I.1 PRIMA PARTE

1.1. Nella **prima parte** è fornita un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione di riferimento.

Con riguardo ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, le informazioni di dettaglio possono essere fornite anche mediante rinvio alle informazioni contenute nei piani di compensi previsti dall'articolo 114-*bis* del Testo unico.

1.2. Con particolare riferimento agli accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto, le società indicano:

- l'eventuale esistenza di tali accordi, fornendo l'informazione in negativo qualora questi non siano presenti;
- i criteri di determinazione dell'indennità spettante a ogni singolo soggetto. Nel caso l'indennità sia espressa in funzione dell'annualità, indicare in modo dettagliato le componenti di tale annualità;
- l'eventuale presenza di criteri di performance a cui è legata l'assegnazione dell'indennità[6];
- gli eventuali effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa;
- i casi in cui matura il diritto all'indennità;
- l'eventuale esistenza di accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto;
- l'eventuale esistenza di accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza;
- con riferimento agli amministratori che hanno cessato il loro incarico nel corso dell'esercizio, eventuali scostamenti nella determinazione dell'indennità rispetto alle previsioni dell'accordo di riferimento;
- nel caso in cui non siano previsti specifici accordi, esplicitare i criteri con i quali sono state determinate le indennità di fine rapporto maturate.

Le società che risultano "di minori dimensioni", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *f*), del Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, possono fornire le informazioni sugli accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto indicate nel precedente paragrafo 1.2. solo con riferimento agli amministratori esecutivi e al presidente dell'organo di amministrazione.

[6] Si rammentano i criteri per l'assegnazione delle indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto previsti per le società bancarie e assicurative dalle relative discipline di settore e quanto previsto in materia dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.".

I.2 SECONDA PARTE

Nella **seconda parte** sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate e collegate, utilizzando le tabelle di seguito predisposte.

Le informazioni di cui alle tabelle 1, 2, 3A e 3B sono fornite separatamente con riferimento agli incarichi nella società che redige il bilancio e per quelli eventualmente svolti in società controllate e collegate, quotate e non[7].

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto, anche per una frazione del periodo, la carica di componente dell'organo di amministrazione e di controllo, direttore generale o dirigente con responsabilità strategiche.

Con riferimento a piani di incentivazione misti (in parte *cash* e in parte basati su strumenti finanziari), occorre utilizzare congiuntamente le Tabelle 2, 3A e 3B, rappresentando separatamente le varie voci che le alimentano.

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nome e cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi	Compensi per la partecipazione a comitati	Compensi variabili non equity		Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro
						Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio												
(II) Compensi da controllate e collegate												
(III) Totale												

Nei "**Compensi fissi"** sono indicati separatamente, eventualmente in nota e secondo un criterio di competenza: (*i*) gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, ancorché non corrisposti; (*ii*) i gettoni di presenza; (*iii*) i rimborsi spese forfettari; *(iv)* i compensi ricevuti per lo svolgimento di particolari cariche, ex articolo 2389, comma 3, codice civile (ad esempio, presidente, vicepresidente); *(v)* le retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR. Le altre componenti dell'eventuale retribuzione da lavoro dipendente (bonus, altri compensi, benefici non monetari, etc.) vanno indicate nelle relative

[7] Qualora una società sia stata controllata o collegata per una frazione di anno, deve essere indicato l'intero compenso annuale, purché la situazione di controllo/collegamento sia presente alla data di chiusura dell'esercizio.

colonne, specificando in nota la parte erogata in virtù del rapporto di amministrazione e la parte erogata in virtù del rapporto dipendente.

I "**Compensi per la partecipazione a comitati**" vanno indicati secondo un criterio di competenza e possono essere indicati a livello aggregato. In nota è fornita indicazione dei comitati di cui l'amministratore fa parte e, in caso di partecipazione a più comitati, il compenso che riceve per ognuno di essi.

Nella colonna "**Bonus e altri incentivi**" sono incluse le quote di retribuzioni maturate (*vested*), anche se non ancora corrisposte, nel corso dell'esercizio per obiettivi realizzati nell'esercizio stesso, a fronte di piani di incentivazione di tipo monetario. In nessun caso sono inclusi i valori delle *stock-option* assegnate o esercitate o di altri compensi in strumenti finanziari. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati nella Tabella 3B, colonne 2A, 3B e 4, riga (III).

Con riguardo alla colonna **"Partecipazione agli utili"**, l'ammontare è indicato per competenza anche se l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili non si sono ancora realizzati.

Nella colonna **"Benefici non monetari"** è indicato il valore dei *fringe benefit* (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative e i fondi pensione integrativi.

Nella colonna **"Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro"** sono indicate le indennità maturate, anche se non ancora corrisposte, a favore degli amministratori per cessazione delle funzioni nel corso dell'esercizio finanziario considerato, con riferimento all'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'effettiva cessazione della carica. È indicato altresì il valore stimato dell'eventuale corresponsione di benefici non monetari, l'importo di eventuali contratti di consulenza e di indennità relative all'assunzione di impegni di non concorrenza. L'importo delle indennità per impegni di non concorrenza va indicato una sola volta al momento in cui cessa la carica, specificando nella prima parte della seconda sezione della relazione la durata dell'impegno di non concorrenza e la data dell'effettivo pagamento.

Nella colonna **"Altri compensi"** sono indicate separatamente e secondo un criterio di competenza tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite. In nota sono fornite informazioni su eventuali prestiti, pagamenti anticipati e garanzie, concessi dalla società o da società controllate agli amministratori esecutivi e al presidente dell'organo di amministrazione, nell'ipotesi in cui, tenuto conto delle particolari condizioni (difformi da quelle di mercato o da quelle applicabili in forma standardizzata a categorie di soggetti), rappresentino una forma di remunerazione indiretta.

Nella colonna **"Fair value dei compensi equity"** è indicato il *fair value* alla data di assegnazione dei compensi di competenza dell'esercizio a fronte di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, stimato secondo i principi contabili internazionali[8]. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati alla colonna 16, riga III, della Tabella 2 e alla colonna 12, riga III, della Tabella 3A.

[8] Tale voce non si riferisce all'intera assegnazione di compensi *equity* effettuata nel corso dell'esercizio, ma solo alla parte di essa rilevata in bilancio, in applicazione dei principi contabili che impongono di tener conto del periodo di maturazione dei diritti stessi, ripartendo il relativo costo nel periodo di *vesting*.

Nella colonna (6) **“Totale”** sono sommate le voci da (1) a (5).

Nella riga (III) sono sommati, per ogni colonna, i compensi ricevuti dalla società che redige il bilancio e quelli ricevuti per incarichi svolti in società controllate e collegate.

TABELLA 2: *Stock-option* assegnate ai componenti dell’organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Nel caso in cui siano previsti per i componenti dell’organo di amministrazione, per i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche piani di *stock-option*, l’emittente utilizza la tabella 2.

In tale tabella, per ogni soggetto interessato e per ogni piano di *stock option* a questi destinato, sono indicate:

- le opzioni **detenute** all’inizio dell’anno, con indicazione del prezzo di esercizio e del periodo di possibile esercizio;
- le opzioni **assegnate** nel corso dell’anno, con indicazione del prezzo di esercizio, del periodo di possibile esercizio, del *fair value* alla data di assegnazione[9], della data di assegnazione e del prezzo di mercato delle azioni sottostanti a tale data;
- le opzioni **esercitate** nel corso dell’anno, con indicazione del prezzo di esercizio e del prezzo di mercato delle azioni sottostanti al momento dell’esercizio;
- le opzioni **scadute** nell’anno;
- le opzioni **detenute** alla fine dell’anno;
- il *fair value* delle opzioni di competenza dell’anno.

[9] Il *fair value* alla data di assegnazione va indicato con riferimento a tutte le opzioni assegnate in relazione a ogni Piano e non con riferimento a ciascuna opzione.

TABELLA 2: *Stock-option* assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

			Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio			Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio						Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio			Opzioni scadute nell'esercizio	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio	Opzioni di competenza dell'esercizio
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (2)+(5)-(11)-(14)	(16)
Nome e cognome	Carica	Piano	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo possibile esercizio (dal - al)	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Periodo possibile esercizio (dal - al)	Fair value alla data di assegnazione	Data di assegnazione	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti all'assegnazione delle opzioni	Numero opzioni	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato delle azioni sottostanti alla data di esercizio	Numero opzioni	Numero opzioni	Fair value
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A (data relativa delibera)															
		Piano B (data relativa delibera)															
		Piano C (data relativa delibera)															
(II) Compensi da controllate e collegate		Piano A (data relativa delibera)															
		Piano B (data relativa delibera)															
(III) Totale																	

Note: a ciascuna opzione corrisponde la sottoscrizione o l'acquisto di una azione.

Il totale (III) è indicato con riferimento alle colonne (2), (5), (8), (11), (14), (15), (16).

Qualora si adotti un criterio di rappresentazione aggregata, in Tabella vanno fornite le seguenti informazioni:

- il numero complessivo di opzioni detenute all'inizio dell'esercizio, con indicazione del prezzo di esercizio complessivamente pagato e della scadenza media;
- il numero complessivo di opzioni assegnate nel corso dell'esercizio, con indicazione del prezzo di esercizio complessivamente pagato, della scadenza media, del *fair value* complessivo e del prezzo medio delle azioni sottostanti all'assegnazione delle opzioni;
- il numero complessivo di opzioni esercitate nel corso dell'esercizio, con indicazione del prezzo di esercizio complessivamente pagato nel corso dell'esercizio e del prezzo medio delle azioni sottostanti alla data di esercizio;
- il numero complessivo di opzioni scadute nel corso dell'esercizio;
- il numero complessivo di opzioni detenute alla fine dell'esercizio;
- il *fair value* complessivo delle opzioni di competenza dell'esercizio.

TABELLA 3: Piani di incentivazione a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

Nel caso in cui siano previsti per i componenti dell'organo di amministrazione, per i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche piani di incentivazione basati su strumenti finanziari diversi dalle *stock option* (*restricted stock*, *performance share*, *phantom stock*, etc.), l'emittente utilizza la tabella 3A.

Nel caso in cui siano previsti per i componenti dell'organo di amministrazione, i direttori generali e gli altri dirigenti con responsabilità strategiche piani di incentivazione monetari (da erogare per cassa), l'emittente utilizza la tabella 3B.

TABELLA 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle *stock option*, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

			Strumenti finanziari assegnati negli esercizi precedenti non vested nel corso dell'esercizio		Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio					Strumenti finanziari vested nel corso dell'esercizio e non attribuiti	Strumenti finanziari vested nel corso dell'esercizio e attribuibili		Strumenti finanziari di competenza dell'esercizio
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Nome e cognome	Carica	Piano	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Periodo di vesting	Numero e tipologia di strumenti finanziari	Fair value alla data di assegnazione	Periodo di vesting	Data di assegnazione	Prezzo di mercato all'assegnazione	Numero e tipologia strumenti finanziari	Numero e tipologia strumenti finanziari	Valore alla data di maturazione	Fair value
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A (data relativa delibera)											
		Piano B (data relativa delibera)											
		Piano C (data relativa delibera)											
(II) Compensi da controllate e collegate		Piano A (data relativa delibera)											
		Piano B (data relativa delibera)											
(III) Totale													

Il totale (III) è indicato con riferimento alle colonne (5), (11) e (12).

Nella tabella 3A, per ogni soggetto interessato e per ogni piano di incentivazione di cui questi è destinatario, sono indicati:

- gli strumenti finanziari assegnati negli esercizi precedenti e non *vested* nel corso dell'esercizio, con indicazione del periodo di *vesting*;
- gli strumenti finanziari assegnati nel corso dell'anno, con indicazione del *fair value* alla data di assegnazione[10], del periodo di *vesting*, della data di assegnazione e del prezzo di mercato all'assegnazione;
- gli strumenti finanziari *vested* nel corso dell'anno e non attribuiti;

[10] Il *fair value* alla data di assegnazione va indicato con riferimento a tutti gli strumenti finanziari assegnati in relazione a ogni Piano e non con riferimento a ciascuno strumento.

- gli strumenti finanziari *vested* nel corso dell'anno e attribuibili, con indicazione del valore alla data di maturazione;
- il *fair value* degli strumenti finanziari di competenza dell'anno.

Per **periodo di *vesting*** si intende il periodo intercorrente tra il momento in cui viene assegnato il diritto a partecipare al sistema di incentivazione e quello in cui il diritto matura.

Gli **strumenti finanziari *vested* nel corso dell'esercizio e non attribuiti** sono gli strumenti finanziari per i quali il periodo di *vesting* si è concluso nel corso dell'esercizio e che non sono stati attribuiti al destinatario per la mancata realizzazione delle condizioni a cui l'attribuzione dello strumento era condizionata (ad esempio, il mancato raggiungimento degli obiettivi di performance).

Il **valore alla data di maturazione** è il valore degli strumenti finanziari maturato, anche se non ancora corrisposto (ad esempio, per la presenza di clausole di *lock up*), alla fine del periodo di *vesting*.

Qualora si adotti un criterio di rappresentazione aggregata, in Tabella vanno fornite le seguenti informazioni:

- il numero complessivo di strumenti finanziari non *vested* detenuti all'inizio dell'esercizio, con indicazione della scadenza media;
- il numero complessivo di strumenti finanziari assegnati all'inizio dell'esercizio, con indicazione del *fair value* complessivo, della scadenza media e del prezzo di mercato medio all'assegnazione;
- il numero complessivo di strumenti finanziari *vested* nel corso dell'esercizio e non attribuiti;
- il numero complessivo di strumenti finanziari *vested* nel corso dell'esercizio e attribuibili, con indicazione del valore di mercato complessivo;
- il *fair value* complessivo degli strumenti finanziari di competenza dell'esercizio.

TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche[11]

[11] Si precisa che la Tabella riguarda tutte le tipologie di piani di incentivazione di tipo monetario, sia a breve termine che a medio-lungo termine.

A	B	(1)	(2)			(3)			(4)
Cognome e nome	Carica	Piano	Bonus dell'anno			Bonus di anni precedenti			Altri Bonus
			(A)	(B)	(C)	(A)	(B)	(C)	
			Erogabile/Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/Erogati	Ancora Differiti	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A (data relativa delibera)							
		Piano B (data relativa delibera)							
		Piano C (data relativa delibera)							
(II) Compensi da controllate e collegate		Piano A (data relativa delibera)							
		Piano B (data relativa delibera)							
(III) Totale									

Il totale (III) è indicato con riferimento a tutte le colonne con l'eccezione della colonna (2C).

Nella "**Colonna 2A**" è indicato il bonus di competenza dell'esercizio maturato per gli obiettivi realizzati nell'esercizio ed erogato o erogabile perché non soggetto a ulteriori condizioni (compenso cd. *upfront*).

Nella "**Colonna 2B**" è indicato il bonus legato a obiettivi da realizzare nell'esercizio ma non erogabile perché soggetto a ulteriori condizioni (cd. bonus differito).

Nella "**Colonna 3A**" è indicata la somma dei bonus differiti in anni precedenti ancora da erogare all'inizio dell'esercizio e non più erogabili per la mancata realizzazione delle condizioni a cui sono soggetti.

Nella "**Colonna 3B**" è indicata la somma dei bonus differiti in anni precedenti ancora da erogare all'inizio dell'esercizio ed erogati nel corso dell'esercizio o erogabili.

Nella "**Colonna 3C**" è indicata la somma dei bonus differiti in anni precedenti ancora da erogare all'inizio dell'esercizio e ulteriormente differiti.

La somma degli importi indicati nelle colonne 3A, 3B e 3C corrisponde alla somma degli importi indicati nelle colonne 2B e 3C dell'esercizio precedente.

Nella colonna **"Altri Bonus"** sono indicati i bonus di competenza dell'esercizio non inclusi esplicitamente in appositi piani definiti ex ante.

Qualora si adotti un criterio di rappresentazione aggregata, in Tabella vanno fornite le seguenti informazioni:

- bonus complessivi dell'anno, suddivisi in erogati e differiti, con indicazione del periodo medio di differimento di questi ultimi;
- bonus complessivi di anni precedenti, suddivisi in non più erogabili, erogati e ancora differiti;
- altri bonus complessivi.

SCHEMA N. 7-*ter*: Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

L'informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche nella società con azioni quotate e nelle società da questa controllate è fornita in forma tabellare.

In particolare è indicato, nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e per i direttori generali e cumulativamente per gli altri dirigenti con responsabilità strategiche, con riguardo a ciascuna società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie:

- possedute alla fine dell'esercizio precedente;

- acquistate nel corso dell'esercizio di riferimento;

- vendute nel corso dell'esercizio di riferimento;

- possedute alla fine dell'esercizio di riferimento.

Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso.

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di componente degli organi di amministrazione e di controllo, di direttore generale o di dirigente con responsabilità strategiche anche per una frazione di anno.

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali

COGNOME E NOME	CARICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO

TABELLA 2: Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica

NUMERO DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICA	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO

11A16721

REGIONE UMBRIA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 2011.

Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Presa d'atto delle variazioni aliquotarie. (Deliberazione n. 1643).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore Gianluca Rossi Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;

c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2001, n. 1631;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera:

1. di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'Assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2. di dare atto che l'art. 28 comma 1 del D.L. n. 201/2011 fissa l'aliquota regionale all'lrpef di base per l'anno 2011 a 1,23 per cento;

3. di dare atto che l'art. 6 del D. Lgs. 68/2011 conferma le variazioni aliquotarie disposte dalle singole regioni;

4. di dare atto che per l'anno 2011 l'addizionale regionale all'lrpef è determinata applicando ai redditi compresi nei seguenti scaglioni le aliquote a fianco indicate:

da € 0 fino a € 15.000,00 - 1,23%;

da € 0 fino a € 28.000,00 - 1,43%;

da € 0 fino a € 55.000,00 - 1,43%;

da € 0 fino a € 75.000,00 ed oltre -1,43%.

5. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il presente provvedimento.

Il presidente: MARINI

11A16786

UNIVERSITÀ DI ROMA «FORO ITALICO»

DECRETO RETTORALE 16 dicembre 2011.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, e in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto legislativo n. 178 del 8 maggio 1998, e in particolare l'art. 4;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, e in particolare l'art. 2, commi 5, 6 e 7;

Vista l'approvazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del testo dello Statuto, modificato in ossequio alle osservazioni di cui alla nota prot. n. 4651 del 24 ottobre 2011;

Vista la deliberazione n. 25 assunta dal Senato accademico nella seduta del 9 novembre 2011;

Vista la deliberazione n. 16 assunta dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 16 novembre 2011;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto dalla legge n. 240/2010 per l'emanazione del nuovo Statuto di Ateneo;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240/2010, è emanato il nuovo Statuto dell'Università degli studi di Roma «Foro Italico», allegato quale parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto, entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 dicembre 2011

Il rettore: PARISI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"
Piazza Lauro De Bosis 15, 00194 Roma - +39.0636733.501/599 - www.iusm.it

STATUTO

Dicembre 2011

DEFINIZIONI

Ai fini del presente statuto e degli atti collegati si intende per:

- *Ministero o Ministro*: il Ministero o il Ministro competente per l'Università;
- *Ateneo*: L'Università degli studi di Roma "Foro Italico";
- *Professori ordinari*: i professori universitari di ruolo di prima fascia;
- *Professori associati*: i professori universitari di ruolo di seconda fascia;
- *Ricercatori:* i ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato o determinato;
- *Docenti:* i professori e i ricercatori universitari di ruolo a tempo indeterminato o determinato;
- *Personale dirigente e tecnico-amministrativo*: i dipendenti che, in conformità alla normativa vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo;
- *Studenti*: gli iscritti regolarmente ai corsi di studio dell'ateneo come definiti dalla normativa;
- *Organizzazioni sindacali*: le Confederazioni e Organizzazioni sindacali sottoscrittrici del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti del comparto università, nonché le Rappresentanze Sindacali Unitarie componenti la delegazione di parte sindacale sottoscrittrice degli accordi di contrattazione collettiva decentrata.

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 - *Natura dell'ateneo*

1. L'Università degli studi di Roma "Foro Italico", di seguito denominata ateneo, è una università statale, sede primaria di formazione e ricerca scientifica. E' dotata di personalità giuridica e piena capacità di diritto pubblico e ha, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria. Partecipa agli organismi di coordinamento del sistema universitario a livello europeo, nazionale e regionale, e coopera con le amministrazioni locali nel quadro della programmazione e attuazione dei piani di intervento e sviluppo a livello territoriale.
2. L'ateneo ha la sua sede storica nel complesso monumentale del Foro Italico, da cui prende il nome, e succede all'Accademia di Educazione Fisica (1928, istituita con RDL 28 agosto 1931, n. 1227), per la quale l'intero complesso fu originariamente edificato, e alle istituzioni in cui essa si è nel tempo trasformata: l'Istituto Superiore Statale di Educazione Fisica (ISEF, 1952, istituito con L.7 febbraio 1958, n. 88) e l'Istituto Universitario di Scienze Motorie (IUSM, 1998), denominazione con cui l'ateneo è stato inizialmente istituito (D.lgs. 8 maggio 1998, n. 178).

Articolo 2 - *Scopi e principi ispiratori*

1. L'ateneo considera valore fondante la unicità della propria tradizione nell'ambito delle scienze del movimento e dello sport e valorizza la grande pervasività culturale, formativa e sociale del fenomeno dello sport nella sua più ampia accezione, espandendo il proprio campo d'azione ad altri ambiti, generali e specifici, quali in particolare la salute e il benessere, la società e il lavoro, il turismo e il tempo libero, la formazione in campo educativo, la comunicazione, l'espressività e la creatività corporea. Assumono rilievo nella missione dell'ateneo i temi dell'impegno sociale, quali la solidarietà e i processi di integrazione, l'inclusione dei soggetti in condizione di disabilità o disagio, la cooperazione, lo sviluppo, la pace. L'ateneo è impegnato a favore dell'apprendimento permanente e del trasferimento tecnologico, quali fondamentali strumenti di equità, eticità e progresso sociale, ed è sede di progettazione, sviluppo e coordinamento di attività a favore del territorio e della popolazione generale, in collegamento con le istituzioni competenti e gli altri enti interessati, in ambito nazionale e internazionale, anche in contesti di cooperazione allo sviluppo.
2. L'ateneo si riconosce nei principi ispiratori della nuova università europea delineata dalla strategia di Lisbona ed è impegnato a perseguirne gli obiettivi, e specificamente a fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà; a perseguire l'internazionalizzazione quale obiettivo strategico in coerenza con gli impegni assunti nell'ambito del Processo di Bologna; a migliorare la qualità e l'efficacia della formazione; a promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; e a incoraggiare la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità a tutti i livelli di formazione.
3. L'ateneo ispira la sua azione ai principi complementari di autonomia e responsabilità, di sussidiarietà e razionalizzazione, equità e valorizzazione del merito. Rifiuta ogni forma di discriminazione e sviluppa azioni a favore delle pari opportunità, indipendentemente da differenze di genere, condizione fisica, etnia, confessione politica o religiosa.
4. L'ateneo promuove un'azione sistematica volta a verificare l'efficienza, l'efficacia, la produttività e i livelli di internazionalizzazione della ricerca scientifica e della didattica, nonché la corretta gestione delle risorse, e l'imparzialità e il buon andamento della gestione amministrativa, con specifico riferimento alla valutazione del personale, dei servizi e delle strutture. Sulla valutazione basa ogni sua politica, ogni distribuzione di risorse, ogni riconoscimento o avanzamento individuale.
5. L'ateneo garantisce e promuove libertà di insegnamento e di ricerca, fornendo ai docenti i necessari strumenti e attivando opportuni incentivi per sostenerne l'impegno. Garantisce equità nei meccanismi di reclutamento e di carriera, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori e del codice etico di ateneo. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo. Assicura agli studenti, di cui valorizza la centralità nella vita dell'istituzione, i mezzi per conseguire un sapere critico e una formazione culturalmente adeguata e rispondente alle esigenze della società e del mondo del lavoro, promuovendo l'accesso agli studi e il loro completamento da parte di studenti capaci e meritevoli di ogni condizione, nazionalità e appartenenza politica o confessionale, anche se privi di mezzi. Assicura agli studenti in condizioni di disagio o disabilità interventi e strumenti atti a favorirne l'accesso all'offerta formativa e la piena partecipazione alla vita dell'ateneo. Promuove attività culturali, sportive e ricreative garantendo pari opportunità di accesso alle sue diverse componenti.

6. L'ateneo cura la formazione e l'aggiornamento del proprio personale, favorisce l'organizzazione di attività a esso dirette, e promuove un proficuo rapporto con le rappresentanze sindacali nelle forme stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
7. Al fine di garantire l'equilibrio economico della gestione, l'ateneo adotta un bilancio unico, con un sistema di contabilità economico-patrimoniale e di contabilità analitica, e redige un bilancio sociale al fine di assicurare trasparenza e leggibilità alla propria azione gestionale e all'insieme delle sue attività.
8. L'ateneo persegue l'eccellenza nei diversi campi di intervento, in linea con gli obiettivi delineati nel Programma triennale a tal fine adottato dagli organi di governo su proposta del Rettore, caratterizzandosi per lo stretto rapporto tra formazione e ricerca, l'attenzione al diritto allo studio e alle attività di orientamento, tutorato e inserimento nel mercato del lavoro, l'enfasi sull'alta formazione e l'innovazione, le attività di apprendimento permanente e il raccordo con il territorio, il sistematico ricorso ai processi di valutazione e la valorizzazione del merito. Convinto assertore dei valori europei, del dialogo interculturale e della cooperazione tra i popoli, l'ateneo è attivamente impegnato nel processo di integrazione europea e di internazionalizzazione, e persegue la circolazione del sapere, la mobilità e lo scambio di docenti e studenti, l'armonizzazione dei programmi di studio e il reciproco riconoscimento dei titoli, la collaborazione scientifica e lo sviluppo di consorzi di ricerca e alta formazione, e ogni altra azione atta a favorire l'integrazione culturale e la cooperazione tra popoli e culture, gruppi sociali, confessioni.
9. Nel quadro della politica di cooperazione interuniversitaria e territoriale nel perseguimento dei propri fini didattici, scientifici, culturali e organizzativi, l'ateneo promuove accordi, convenzioni e forme associative, consortili e societarie con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri. Assumono rilievo, in tal senso, la possibile costituzione, autonoma o congiunta, di Fondazioni di diritto privato atte a favorire specifiche azioni istituzionali, e in particolare lo sviluppo di reti interuniversitarie e di forme federative con altri atenei volte a potenziare la ricerca, la didattica e i servizi, favorendo la mobilità e ottimizzando l'offerta formativa, l'impiego delle risorse, i servizi agli studenti, a cui l'ateneo rivolge particolari cure, in linea con la propria tradizione e la vocazione di ateneo residenziale, e le attività di apprendimento permanente e più in generale rivolte al territorio. Di rilievo, in tal senso, è anche l'avvio di attività di spin-off quali strumenti di valorizzazione dei risultati della ricerca e di trasferimento al sistema produttivo del patrimonio conoscitivo dell'ateneo.
10. Al fine di meglio sostenere tali obiettivi e assicurare un pieno raccordo con il territorio e le parti sociali, l'ateneo promuove la costituzione di organismi di supporto, quali un Collegio degli *Alumni*, costituito da ex-studenti, e una Consulta di ateneo, costituita da esponenti della comunità scientifica e della cultura, del mondo delle istituzioni, del lavoro e dello sport, interessati a contribuire, nelle forme possibili, alle attività dell'ateneo, anche partecipando alle loro ricadute nel contesto socioeconomico e del territorio. A essi l'ateneo può chiedere di esprimere il proprio parere sullo stato dell'istituzione, le attività svolte e le linee di azione programmate, e di contribuire alla definizione dell'offerta formativa, con particolare riguardo alle esigenze del mercato del lavoro e del contesto sociale e culturale.

Articolo 3 - *Attività formative e titoli*

1. L'ateneo conferisce tutti i titoli previsti dall'ordinamento universitario ai tre livelli della formazione, ivi compresi i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione, di Master universitario di primo e secondo livello, di tirocinio formativo attivo per la formazione degli insegnanti, e ogni altro corso previsto dalle norme vigenti.
2. Nel quadro del suo impegno a favore della collettività e del territorio, l'ateneo promuove forme di estensione della formazione universitaria per soggetti di ogni età e condizione, anche certificando, nei modi e nei limiti consentiti dalle norme, qualificazioni acquisite in altri contesti, e favorisce l'aggiornamento professionale organizzando corsi di apprendimento permanente, anche d'intesa con gli ordini professionali, le organizzazioni dei lavoratori e altri enti pubblici e privati. Attività di apprendimento permanente sono anche progettate e organizzate in funzione delle politiche e azioni di formazione e sviluppo promosse da enti territoriali, nazionali o sovranazionali, e più in generale di specifiche esigenze o interessi della popolazione generale.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE CENTRALE

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

SEZIONE I - RETTORE

Articolo 4 – *Funzioni del Rettore*

1. Il Rettore rappresenta l'ateneo a ogni effetto di legge, garantisce il perseguimento dei compiti istituzionali e ne promuove lo sviluppo, assumendo, nell'ambito del proprio ruolo e delle proprie attribuzioni, le funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento nei riguardi delle attività dell'istituzione.
2. In particolare, il Rettore:
   a) convoca e presiede il Senato accademico;
   b) emana lo statuto e i regolamenti;
   c) propone al Senato e nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
   d) propone al Consiglio di amministrazione il Direttore generale, il Presidente del Collegio dei Revisori, e, sentito il Senato, i componenti del Nucleo di valutazione;
   e) nomina il Nucleo di valutazione e, sulla base delle indicazioni degli organi previsti dalla legge, il Collegio dei Revisori;
   f) propone agli organi di governo, in corrispondenza con la Programmazione triennale del Ministero, un Programma triennale, ai sensi della L. 31 marzo 2005, n. 43, e ne sviluppa le linee guida nel quadro della programmazione delle attività, assicurandone adeguati aggiornamenti annuali e rendendone conto in una Relazione annuale alla comunità universitaria;
   g) propone al Consiglio di amministrazione, sentito il Senato, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi;
   h) presenta agli organi competenti le relazioni periodiche previste dalla legge;
   i) adotta, in casi di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Senato, salvo tempestiva ratifica da parte dell'organo competente;
   j) sottoscrive atti, convenzioni e ogni altro genere di accordi non affidati alla competenza delle strutture decentrate o del Direttore generale;
   k) stabilisce e mantiene i rapporti con le istituzioni, gli enti, le forze economiche e produttive del territorio, in ambito nazionale, europeo e internazionale;
   l) nomina, sentito il Senato, il Collegio di disciplina;
   m) esercita il potere di iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e ricercatori universitari ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, irrogando le relative sanzioni fino al livello della censura, in base all'art. 87 del RD 31 agosto 1933, n.1592, mentre per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti trasmette gli atti al Collegio di disciplina con una sua motivata proposta;
   n) esercita tutte le altre funzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti, e comunque ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi.
3. Il Rettore può fruire di un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 5 - *Elezione del Rettore*

1. Il Rettore è eletto tra i professori di prima fascia, in servizio a tempo pieno presso università italiane, con le modalità previste dall'art. 97 del DPR 11 luglio 1980, n. 382 e disciplinate dal Regolamento generale di ateneo. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile. La candidatura è presentata dagli aventi titolo accompagnata da un programma e da un curriculum vitae, ai quali è assicurata adeguata pubblicità mediante inserimento sul sito istituzionale di ateneo.
2. L'elettorato attivo spetta ai docenti universitari di ruolo in servizio presso l'ateneo.
3. L'elettorato attivo spetta altresì, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di ateneo:
   a) al personale dirigente e tecnico-amministrativo, con voto ponderato arrotondato all'intero superiore pari al 10% degli elettori di cui al comma 2;
   b) ai rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti, con voto ponderato arrotondato all'intero superiore pari al 10% degli elettori di cui al comma 2.

4. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica, per decesso, dimissioni o cessazione dal ruolo dei professori, le funzioni del Rettore sono esercitate dal Prorettore vicario sino all'espletamento di nuove elezioni.
5. Trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato e a seguito di mozione di sfiducia approvata con maggioranza di due terzi, il Senato può proporre al corpo elettorale, previo parere del Consiglio di amministrazione, la revoca del Rettore dal mandato.

Articolo 6 – *Prorettore vicario e delegati*

1. Il Rettore nomina tra i professori di prima fascia a tempo pieno un Prorettore vicario con funzioni di supplenza nei casi di suo impedimento o assenza.
2. Il Rettore nomina tra i docenti di ruolo i delegati previsti per legge e altri delegati a specifiche funzioni, nei limiti di quanto richiesto da precise esigenze istituzionali e tenuto conto delle dimensioni dell'ateneo. L'azione dei delegati è svolta in collegamento con il Rettore e nei limiti di quanto delegato.
3. Il Prorettore vicario e gli altri delegati possono fruire di un'indennità di carica o rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti.

SEZIONE II – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 7 – *Funzioni del Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione degli atti di programmazione finanziaria e del personale, nonché di indirizzo e vigilanza sugli assetti e l'equilibrio economico-finanziario di ogni attività, tenuto conto delle linee di indirizzo del Programma triennale, delle programmazioni del Senato in materia di didattica e ricerca, e dei pareri espressi dagli organi di controllo e valutazione.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
   a) adotta il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, e il Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, con le relative modifiche; esprime inoltre parere sullo statuto, il Regolamento generale, gli altri regolamenti interni e le relative modifiche; le relative delibere sono assunte a maggioranza assoluta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della L. 9 maggio 1989, n. 168;
   b) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato per quanto di competenza, il Programma triennale, i documenti di bilancio preventivi e consuntivi e il bilancio sociale;
   c) approva, su proposta del Direttore generale, il piano triennale delle performance;
   d) approva i programmi edilizi dell'ateneo;
   e) delibera l'attivazione, i livelli e meccanismi di finanziamento, o la disattivazione delle strutture decentrate, tenuto conto delle linee programmatiche proposte dal Senato, e dei pareri degli organi di controllo e valutazione;
   f) delibera l'attivazione o la disattivazione dei corsi, tenuto conto delle linee di indirizzo delle linee programmatiche proposte dal Senato, e del parere del Nucleo di valutazione;
   g) delibera l'organico di ateneo del personale docente e, sentito il Direttore generale, di quello tecnico-amministrativo, tenuto conto delle linee programmatiche proposte dal Senato, e delle relazioni del Nucleo di valutazione;
   h) approva le proposte di chiamata dei professori e ricercatori universitari in base alla programmazione effettuata ai sensi alla normativa vigente;
   i) adotta i provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi a carico degli studenti, sentiti il Senato, gli organi di controllo e il Consiglio degli studenti;
   j) delibera le modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;
   k) approva i contratti, le convenzioni e altri atti negoziali riguardanti le attività didattiche e di ricerca;
   l) esercita il potere disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, tenuto conto del parere espresso dal Collegio di disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 della L. 30 dicembre 2010, n. 240;
   m) conferisce, su proposta del Rettore, l'incarico di Direttore generale e quello di Presidente del Collegio dei Revisori; delibera inoltre, su proposta del Rettore, la composizione del Nucleo di valutazione;
   n) definisce gli obiettivi dell'azione del Direttore generale per l'anno successivo, e ne valuta la relazione annuale, tenuto conto dei pareri del Senato e del Nucleo di valutazione;
   o) stabilisce la misura delle indennità di funzione previste dal presente statuto nei limiti delle norme vigenti.
3. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno la metà dei componenti.
4. I componenti esterni del Consiglio di amministrazione possono fruire di una indennità di carica nei limiti delle norme vigenti.

Articolo 8 – *Composizione del Consiglio di amministrazione*

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti:
   a) è componente di diritto il Rettore, in qualità di Presidente; in alternativa, il Consiglio può, su proposta del Rettore che resta comunque a farne parte, eleggere quale Presidente uno dei componenti designati;
   b) è componente designato il Prorettore vicario, che in caso di necessità sostituisce il Rettore;
   c) sono componenti designati cinque esperti -- almeno due dei quali estranei ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico – individuati, previa adeguata pubblicizzazione, e nel rispetto del principio delle pari opportunità, tra personalità italiane o straniere di elevata professionalità e competenza in campo gestionale o elevata qualificazione culturale, che abbiano maturato ampia esperienza presso enti pubblici o privati; le candidature sono individuate da un Comitato di selezione, nominato con decreto rettorale e costituito da due docenti, due esperti esterni facenti parte degli organi di controllo, due componenti del personale tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti; il Comitato formula una rosa di dieci candidati, tra cui il Rettore sceglie cinque nominativi che propone al Senato; la proposta può essere respinta dal Senato con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, nel qual caso deve essere riformulata;
   d) partecipano al Consiglio di amministrazione due rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti;
   e) possono essere invitati, in qualità di uditori, un rappresentante dei docenti di ruolo e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
   f) partecipa inoltre il Direttore generale, senza diritto di voto.
2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è rinnovabile una sola volta.
3. Nel caso in cui uno dei componenti del Consiglio risulti assente per tre volte in un anno, il Rettore può proporre al Consiglio di dichiararne la decadenza dalla carica, secondo modalità e termini disciplinati dal Regolamento generale di ateneo.

SEZIONE III - SENATO ACCADEMICO

Articolo 9 - *Funzioni del Senato accademico*

1. Il Senato accademico svolge funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica delle attività didattiche e di ricerca, e funzioni propositive nei riguardi dell'organizzazione e della programmazione delle diverse attività dell'ateneo.
2. In particolare, il Senato accademico:
   a) approva, previo parere del Consiglio di amministrazione, lo statuto, il Regolamento generale, il Regolamento didattico, i regolamenti interni e le relative modifiche, con delibere assunte a maggioranza assoluta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della L. 9 maggio 1989, n. 168;
   b) approva la composizione del Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore;
   c) esprime parere sul Programma triennale proposto dal Rettore;
   d) formula linee programmatiche in materia di didattica e di ricerca e criteri di ripartizione dei relativi finanziamenti, che propone al Consiglio di amministrazione quale base per stabilire la destinazione delle risorse e la formazione del bilancio;
   e) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei corsi di studio e svolge funzioni di coordinamento didattico secondo quanto specificato ai commi 3 e 4 e nel Regolamento didattico di ateneo;
   f) propone al Consiglio di amministrazione l'istituzione, la modifica o la disattivazione delle strutture decentrate, delibera l'afferenza alle stesse dei singoli docenti, ed esprime le proprie valutazioni in merito alla qualità dei relativi programmi, anche in riferimento alle analisi condotte dal Nucleo di valutazione;
   g) formula linee programmatiche e criteri di priorità in ordine alle esigenze di organico, che propone al Consiglio di amministrazione quale base per la programmazione del personale;
   h) è sentito dal Rettore in merito alla composizione del Nucleo di valutazione;
   i) esprime parere sui documenti di bilancio preventivi e consuntivi;
   j) esprime parere sui provvedimenti relativi alle tasse e ai contributi studenteschi;
   k) approva le convenzioni-tipo e i contratti-tipo attinenti all'organizzazione e al funzionamento della didattica e della ricerca, a meno che l'approvazione non abbia riflessi economici, nel qual caso la competenza è del Consiglio di amministrazione, previo eventuale parere del Senato accademico ove necessario;

l) delibera, tenuto conto delle linee di indirizzo degli organismi di rappresentanza del sistema universitario, il codice etico di ateneo, volto a evitare ogni forma di discriminazione o abuso e a regolare casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale nel rispetto della normativa vigente;
m) decide, su proposta del Rettore, le misure da adottare in caso di violazioni al codice etico da parte di docenti, studenti o personale tecnico-amministrativo, qualora queste non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, sulla base dello specifico regolamento; le sanzioni che possono essere comminate sono l'archiviazione, il richiamo, il richiamo scritto, o la censura con deposito degli atti nel fascicolo personale ed eventuale esclusione per un anno da ogni forma di finanziamento o altro beneficio interno nei casi di violazione grave o reiterata; qualora la condotta presa in esame si configuri quale illecito disciplinare, gli atti sono inoltrati al Collegio di disciplina; nel caso in cui la stessa condotta integri contestualmente violazione di natura etica e di natura disciplinare, il procedimento disciplinare assorbe quello che dovrebbe svolgersi innanzi alla Commissione etica;
n) può, trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato rettorale e a seguito di mozione di sfiducia approvata con maggioranza di due terzi, proporre al corpo elettorale, previo parere del Consiglio di amministrazione, la revoca del Rettore dal mandato.

3. In sede di coordinamento didattico, il Senato:
   a) detta norme di indirizzo per i corsi sulla base della normativa vigente e delle indicazioni di bilancio;
   b) stabilisce, in base alle rispettive proposte, la programmazione didattica;
   c) assicura l'armonizzazione degli obiettivi formativi svolgendo compiti di raccordo, supervisione e razionalizzazione delle attività e dei servizi comuni, e formulando piani organici in materia di supporto alla docenza;
   d) assicura il supporto gestionale ai corsi e soddisfa ai relativi adempimenti ministeriali nei termini previsti.
4. Il Senato svolge le sue funzioni di coordinamento didattico:
   a) riunendosi in forma integrata con tutti i Presidenti dei corsi di studio, senza diritto di voto, almeno due volte l'anno, in relazione all'inizio di ciascun semestre, e comunque ogni qual volta il Rettore ne ravvisi la necessità o sia richiesto dalla metà dei componenti o dalla Commissione didattica;
   b) operando, anche a mezzo di apposite deleghe, attraverso la Commissione didattica, costituita dal delegato alla didattica, che la coordina e riferisce in Senato, e da due Presidenti di corsi di studio e un funzionario amministrativo dallo stesso Senato designati; la Commissione opera in regolare concertazione con tutti i corsi di studio, i rappresentanti degli studenti, la Scuola dottorale, il Nucleo di valutazione e gli uffici interessati.
5. Il Senato è convocato dal Rettore almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Rettore lo ritenga opportuno o ne faccia motivata richiesta almeno la metà dei suoi componenti.

Articolo 10 - *Composizione del Senato accademico*

1. Il Senato accademico è costituito da undici componenti:
   a) è componente di diritto il Rettore, in qualità di Presidente;
   b) sono componenti designati: il Prorettore vicario, che in caso di necessità sostituisce il Rettore, e il delegato alla didattica;
   c) sono componenti elettivi:
      - cinque rappresentanti dei docenti universitari di ruolo, eletti con le procedure definite dal Regolamento generale, in modo da assicurare la rappresentanza di aree scientifico-disciplinari distinte e la presenza di almeno due Direttori di strutture decentrate;
      - un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
      - due rappresentanti degli studenti, eletti dal Consiglio degli studenti;
   d) partecipa inoltre al Senato il Direttore generale, senza diritto di voto;
   e) quando si riunisce in funzione di coordinamento didattico, e comunque almeno due volte l'anno in relazione all'inizio di ciascun semestre, il Senato è integrato dai Presidenti dei corsi di studio, senza diritto di voto.
2. Il Senato dura in carica tre anni. Per ciascuno dei componenti, il mandato è rinnovabile una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e il mandato non è rinnovabile.
3. Nel caso in cui uno dei componenti del Senato risulti assente per tre volte in un anno, il Rettore può proporre al Senato di dichiararne la decadenza dalla carica, secondo modalità e termini disciplinati dal Regolamento generale di ateneo.

CAPO II - ORGANI E STRUTTURE DI GESTIONE

Articolo 11 – *Direttore generale*

1. Il Direttore generale è preposto all'amministrazione dell'ateneo, alle strutture amministrative e tecniche finalizzate alla organizzazione e gestione dei servizi generali, e al coordinamento del personale e dei servizi centrali e decentrati.
2. In particolare, il Direttore generale:
   a) cura l'attuazione degli indirizzi programmatici definiti dal Consiglio di amministrazione, attribuisce incarichi e responsabilità, e definisce e verifica periodicamente obiettivi, risorse e responsabilità per la loro realizzazione;
   b) definisce criteri e indicatori per la misurazione e la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività svolte dalle strutture amministrative, in collaborazione con il Nucleo di valutazione, secondo criteri di valorizzazione del merito e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro subordinato;
   c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici e gli altri provvedimenti amministrativi, ed esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
   d) dirige e coordina l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia o impedimento, e propone l'adozione di eventuali misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli artt. 55 e ss. del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
   e) risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
   f) propone al Rettore, che lo presenta al Consiglio di amministrazione, il piano triennale delle performance, e predispone ogni altro documento amministrativo previsto dalle norme;
   g) propone al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei contratti collettivi, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico amministrativo;
   h) formula proposte e pareri e riferisce al Consiglio di amministrazione nell'ambito delle materie di competenza.
3. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, che lo individua, sentito il Senato accademico e lo stesso Consiglio, tra dirigenti della pubblica amministrazione o altre personalità di elevata qualificazione ed esperienza maturata nell'ambito organizzativo e gestionale. Il contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato è di durata triennale rinnovabile.
4. Il Direttore generale presenta annualmente una relazione al Consiglio di amministrazione, che, tenuto conto del parere del Senato accademico e delle relazioni del Nucleo di valutazione, ne valuta l'azione svolta, definendo gli obiettivi specifici da perseguire per l'anno successivo. Nel caso di gravi irregolarità o inefficienza nell'azione amministrativa, e previa contestazione all'interessato, il Rettore può proporre al Consiglio di amministrazione la revoca motivata dell'incarico, ai sensi del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il Direttore Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, può conferire, o revocare, incarichi di dirigente a tempo determinato a dipendenti di ruolo in possesso della qualifica di dirigente o ad altro personale secondo quanto stabilito dall'art. 19 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In caso di impedimento o assenza prolungata, il Direttore generale può inoltre essere sostituito da un dirigente o funzionario dell'ateneo da lui stesso incaricato di funzioni vicarie.

CAPO III - ORGANI DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE E DI VALUTAZIONE

Articolo 12 - *Collegio dei Revisori dei conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo interno della gestione amministrativa dell'ateneo. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del bilancio consuntivo. Esprime parere sui documenti di bilancio preventivo e consuntivo e sulle variazioni di bilancio.
2. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, tutti esterni all'ateneo e almeno due dei quali iscritti al Registro dei revisori contabili, di cui un componente effettivo, con funzioni di Presidente; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, è nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. Il Collegio è nominato con decreto rettorale; il suo mandato ha durata triennale e può essere rinnovato una sola volta.

3. I componenti del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.
4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Articolo 13 – *Nucleo di valutazione*

1. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione di ateneo, che opera quale organo indipendente, in raccordo con i competenti organi nazionali del sistema universitario, in linea con i relativi criteri e indicatori. Il Nucleo basa la propria azione su apposite indagini ed elementi autonomamente raccolti, compreso i pareri degli studenti, verificando l'attività di ricerca svolta dalle strutture e dai singoli docenti, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, la congruità delle attività di insegnamento a contratto, l'efficienza dei servizi, la produttività del personale, e ogni altro ambito di attività. Il Nucleo redige una sua relazione annuale, contribuisce alla elaborazione del piano triennale delle performance, e formula specifiche proposte di revisione e miglioramento di attività, strutture e servizi, collaborando a identificare e promuovere azioni di sostegno e sviluppo.
2. Il Nucleo di valutazione è costituito da sette componenti di elevata qualificazione professionale, anche amministrativo-gestionale, uno dei quali con funzione di Presidente, in maggioranza esterni all'ateneo e in parte stranieri, almeno due dei quali esperti in materia di valutazione. Esso può articolarsi internamente in sezioni o commissioni in relazione ai diversi ambiti di attività, ed è integrato, per gli aspetti relativi alla didattica, da un rappresentante degli studenti. Il Nucleo è nominato con decreto rettorale, su delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico. Il suo funzionamento è definito dal Regolamento generale di ateneo.
3. Il Nucleo di valutazione dura in carica tre anni. Per ciascuno dei componenti il mandato è rinnovabile una sola volta.
4. La relazione annuale del Nucleo è inviata, oltre che ai soggetti previsti per legge, agli organi centrali di governo e a tutte le strutture didattiche, scientifiche e di servizio, ed è pubblicata sul sito istituzionale dell'ateneo.
5. Il Presidente e i componenti del Nucleo di valutazione possono fruire di una indennità di carica nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti.

CAPO IV – ORGANISMI AUSILIARI

Articolo 14 – *Consiglio degli studenti*

1. Il Consiglio degli studenti ha funzioni propositive e consultive nei riguardi degli organi di governo sulle tematiche di interesse degli studenti stessi. Esso è consultato dal Senato almeno una volta l'anno e ha titolo a esprimersi su temi quali l'offerta e l'organizzazione didattica, le attività di orientamento e tutorato, i tirocini e i rapporti con il mondo del lavoro, la logistica, il diritto allo studio, le pari opportunità, i servizi per gli studenti, e ogni altro aspetto di specifico interesse per gli studenti.
2. In particolare, il Consiglio:
   a) formula al Senato proposte in materia di Regolamento didattico di ateneo, di organizzazione delle attività didattiche, dei servizi didattici complementari o integrativi, e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio;
   b) esprime parere sul regolamento del Consiglio degli studenti, sul Programma triennale per quanto concerne la didattica, e relativamente a tasse e contributi a carico degli studenti;
   c) designa un docente di adeguata disponibilità e competenza in qualità di Difensore degli studenti, con compiti di proposta, iniziativa, verifica e confronto in relazione alle diverse attività dell'ateneo di rilevanza per gli studenti. Il Difensore, nominato dal Rettore, resta in carica due anni, con mandato sincrono con quello del Consiglio degli studenti.
3. Il Consiglio degli studenti è nominato dal Rettore, dura in carica due anni ed è costituito da non più di 15 componenti, eletti tra gli studenti in corso dei diversi corsi di studio, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento. Il Consiglio elegge al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente, e designa i rappresentanti degli studenti nei diversi organi, designando di norma il Presidente quale rappresentante in Senato e Consiglio di amministrazione.
4. Il regolamento concernente il funzionamento del Consiglio degli studenti è emanato dal Rettore con proprio decreto, previa approvazione del Senato accademico e parere del Consiglio di amministrazione.

Articolo 15 – *Comitato per lo sport universitario e Centro universitario sportivo*

1. L'Università agevola e sostiene le attività sportive degli studenti, del personale universitario, dei giovani e dei cittadini in genere, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario.

2. Il Comitato, costituito a norma della L. 394/1977, promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria relativamente alle attività sportive dilettantistiche.
3. Il Comitato opera avvalendosi del Centro universitario sportivo - CUS "Foro Italico-Roma", costituito e disciplinato con apposito statuto.
4. Il CUS è un Ente sportivo universitario aderente alla Federazione nazionale denominata Centro universitario sportivo italiano (CUSI), che definisce l'organizzazione, nell'ambito territoriale regionale, di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale e internazionale, e la partecipazione a tali manifestazioni, nell'ambito del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), della Federazione italiana sport universitario (FISU), delle Federazioni sportive nazionali (FSN), e di altri enti.

Articolo 16 – *Comitato unico di garanzia*

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), istituito in attuazione dell'art. 21 della L. 4 novembre 2010, n. 183, promuove e tutela le pari opportunità nell'ambito dell'ateneo, individua le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ne ostacolano la piena realizzazione nei riguardi di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo, e si fa promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione.
2. In particolare, il Comitato:
   a) formula piani di azioni positive e misure atte a favorire l'effettiva parità tra i sessi;
   b) produce raccomandazioni su argomenti d'interesse specifico di tutte le categorie svantaggiate in relazione a condizioni di salute, di origine o di culto, o altra condizione di diversità;
   c) formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità riguardanti l'accesso, la carriera, le figure professionali e ogni altra materia che abbia riflessi sulle condizioni di pari opportunità nell'ateneo;
   d) promuove la cultura delle pari opportunità, in collegamento con analoghe strutture locali, nazionali e internazionali e iniziative volte a prevenire comportamenti lesivi delle libertà personali anche in attuazione delle risoluzioni e direttive dell'Unione europea, e di convenzioni internazionali.

3. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle tre principali organizzazioni sindacali e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Direttore Generale, da due rappresentanti del personale docente designati dal Rettore, di cui uno con funzioni di Presidente, e due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti. Tali rappresentanze sono designate in modo da risultare costituite pariteticamente da componenti di entrambi i generi. Oltre che i membri effettivi sono previsti i membri supplenti.

4. Le modalità di organizzazione, la durata e il funzionamento del Comitato sono definiti dal Regolamento generale di ateneo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 17 – *Collegio di disciplina*

1. Il Collegio di disciplina svolge la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari, avviati su iniziativa del Rettore, nei confronti di professori e ricercatori universitari, ed esprime al Consiglio di amministrazione il proprio parere in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare e al tipo di sanzione da irrogare.
2. Il procedimento si svolge secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, e con termini temporali stringenti sia per il suo avvio che per la sua conclusione. In assenza di decisione entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di amministrazione, il procedimento si estingue.
3. Al fine di assicurare il rispetto del principio del giudizio tra pari, il Collegio è costituito da tre professori ordinari, uno dei quali in qualità di Presidente, un professore associato e un ricercatore, nominati dal Rettore, sentito il Senato, anche tra i docenti di altri atenei; il professore associato e il ricercatore non partecipano al giudizio nei confronti di un docente di fascia superiore.
4. Il Collegio dura in carica tre anni. Le sue modalità di costituzione e di funzionamento sono specificate nel Regolamento generale di ateneo.

TITOLO III
STRUTTURE DECENTRATE E ATTIVITA' DI RICERCA E FORMAZIONE

Articolo 18 – *Organizzazione dipartimentale*

1. Il Dipartimento costituisce la struttura collegiale di appartenenza dei docenti di ruolo che si riconoscono nella sua missione culturale e sono in esso incardinati, e ha lo scopo di organizzare uno o più settori scientifico-disciplinari omogenei per fini o per metodo e le relative attività di ricerca, didattica e formazione, secondo le modalità definite dal Regolamento generale di ateneo.

2. In particolare, il Dipartimento:
   a) promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
   b) organizza le attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni;
   c) propone l'attivazione, modifica o disattivazione di corsi di studio, nel quadro delle proprie competenze culturali, sulla base di motivate esigenze formative;
   d) concorre alla definizione della programmazione didattica, corredata dalle richieste di contratti e convenzioni, all'armonizzazione dei progetti formativi dei corsi di studio a cui partecipa con i propri docenti, e alla ripartizione delle risorse di docenza tra i singoli corsi assicurando una adeguata copertura degli insegnamenti, nel rispetto delle indicazioni programmatiche stabilite dal Senato in sede di coordinamento didattico e delle disponibilità di bilancio;
   e) concorre all'organizzazione dell'attività didattica dei corsi a cui partecipa con i propri docenti e alla definizione dei relativi regolamenti;
   f) concorre alla definizione dei relativi carichi didattici e dei fabbisogni di risorse di docenza esterna, nel rispetto di quanto stabilito dal Senato in sede di coordinamento didattico e delle disponibilità di bilancio;
   g) propone l'attivazione di procedure concorsuali di docenti di ruolo, e le relative chiamate;
   h) approva, al 30 marzo di ogni anno, una relazione scientifica e finanziaria sulle attività svolte nell'anno precedente, valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e i correttivi da apportare in riferimento agli indicatori adottati dagli organi interni ed esterni di valutazione;
   i) approva, al 30 giugno di ogni anno, una relazione programmatica, corredata da una proposta di budget, sulle attività che si prospettano per l'anno successivo, avendo cura di rapportarle alla relazione relativa all'anno precedente e ai correttivi previsti con riferimento alle eventuali carenze riscontrate e agli indicatori di qualità interni ed esterni.
3. Le attività di ciascun Dipartimento sono illustrate nelle rispettive Relazioni annuali e soggette a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione, sulla cui base gli organi di governo deliberano l'entità delle risorse assegnate, l'eventuale sviluppo, modifica o cessazione di attività, o l'eventuale scioglimento della struttura.
4. Ciascun Dipartimento è costituito, ai sensi dell'art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, da un minimo di 35 docenti di ruolo, la cui afferenza al Dipartimento è deliberata dal Senato accademico, previa richiesta degli interessati, secondo le modalità previste dal Regolamento generale di ateneo.
5. Previa approvazione del Senato, il Dipartimento può articolarsi internamente in Sezioni, caratterizzate da un proprio specifico progetto scientifico e organizzativo e con un proprio Coordinatore scelto dai rispettivi docenti, con le modalità previste nel Regolamento generale di ateneo.
6. Al Dipartimento è attribuito un budget economico con autonomia gestionale ed è assegnato personale tecnico-amministrativo con funzioni di supporto, coerenti con le effettive esigenze e le relative qualificazioni professionali. Le norme di funzionamento del Dipartimento e quelle per l'assegnazione e la valutazione dell'utilizzo del personale sono specificate dal Regolamento generale di ateneo.
7. Le attività di ciascun Dipartimento sono disciplinate dal relativo regolamento. I regolamenti, proposti dalla struttura interessata e redatti sulla base di uno schema comune, sono emanati dal Rettore, previa approvazione del Senato e parere del Consiglio di amministrazione.

Articolo 19 – *Direttore di Dipartimento*

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne convoca e presiede il Consiglio e la Giunta definendo l'ordine del giorno delle relative riunioni, e ne rende esecutive le deliberazioni. E' responsabile di tutte le attività che fanno capo al Dipartimento, vigila sull'osservanza, in tale ambito, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, tiene i rapporti con gli organi di governo, ed esercita tutte le altre incombenze attribuite dalle normative vigenti, nei limiti di quanto previsto dal presente statuto.
2. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno, con le modalità previste dal Regolamento generale di ateneo, ed è nominato con decreto del Rettore. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile. Il Direttore di Dipartimento può fruire di un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione nei limiti delle norme vigenti.
3. Il Direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vice direttore, che è nominato con decreto rettorale e lo sostituisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza; può inoltre delegare parte delle sue funzioni ad altri docenti di ruolo, con le modalità previste dal Regolamento di Dipartimento.
4. Per gli adempimenti di carattere gestionale, il Direttore è coadiuvato da un funzionario amministrativo, che assicura un supporto generale, la corretta applicazione delle procedure e l'efficace collegamento con l'amministrazione centrale, partecipando inoltre alle riunioni del Consiglio e della Giunta di Dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

Articolo 20 – *Consiglio e Giunta di Dipartimento*

1. Il Consiglio di Dipartimento indirizza e programma le attività del Dipartimento, e ne adotta gli atti e le relazioni programmatiche, scientifiche e finanziarie. Ne fanno parte tutti i docenti di ruolo in esso incardinati, i rappresentanti dei tecnici a esso assegnati e un rappresentante degli studenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato in forma allargata a tutti i componenti almeno ogni tre mesi e comunque ogni qual volta il Direttore lo ritenga opportuno o sia richiesto dalla maggioranza dei componenti. Il Consiglio opera, anche a mezzo di apposite deleghe, attraverso una Giunta, costituita dal Direttore di Dipartimento, che la presiede, dai Coordinatori di Sezione, se presenti, e da un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore e un rappresentante del personale tecnico-amministrativo eletti dalle rispettive componenti.
3. Le modalità di funzionamento del Consiglio e della Giunta, le modalità di elezione, la durata del mandato e il regime di competenza sono indicati nel Regolamento generale di ateneo.

Articolo 21 – *Istituzione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti*

1. Il numero, la denominazione, la modifica e la disattivazione dei Dipartimenti sono stabiliti dal Rettore previa delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e parere del Nucleo di valutazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e specificamente dall'art. 2, comma 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240. Le relative delibere attengono a principi generali di specificità e rilevanza degli obiettivi, economicità ed efficienza scientifica e gestionale, dimensione e omogeneità dei settori afferenti per fini e per metodo. Le modalità e le condizioni di istituzione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti sono stabilite dal Regolamento generale di ateneo.

Articolo 22 - *Centri di ricerca e formazione*

1. Centri di ricerca e formazione possono essere costituiti tra unità di ricerca dell'ateneo e strutture esterne, per lo svolgimento di specifici progetti scientifici o formativi a durata pluriennale.
2. La proposta di istituzione, corredata da un progetto scientifico, organizzativo e finanziario e dai relativi atti convenzionali, è sottoposta al Senato accademico che, acquisito il parere del Nucleo di valutazione, ne delibera l'approvazione. La proposta approvata dal Senato è trasmessa al Consiglio di amministrazione, che, tenuto conto delle implicazioni organizzative e finanziarie e della disponibilità delle risorse necessarie, delibera l'istituzione del Centro e i relativi aspetti gestionali.
3. La delibera istitutiva indica il grado di autonomia del Centro, le strutture organizzative, il personale assegnato, le eventuali risorse assicurate dall'amministrazione centrale o da altri enti, e quelle complessivamente da reperire per il funzionamento del Centro. La medesima delibera fissa le norme di funzionamento amministrativo, la durata e le condizioni per il rinnovo del Centro.

Articolo 23 – *Corsi di studio*

1. I corsi di studio, istituiti nell'ambito delle Classi previste dai Decreti ministeriali che ne individuano gli obiettivi formativi qualificanti, sono disciplinati in termini generali dal Regolamento didattico di ateneo che ne definisce le competenze scientifiche e professionali, e adottano più specifici regolamenti didattici di corso, nel rispetto delle linee di indirizzo stabilite dal Senato in sede di coordinamento didattico.
2. I corsi di studio sono istituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta di attivazione del Senato accademico integrato dai Presidenti di corso, anche mediante convenzioni con altri atenei. Particolare attenzione viene rivolta all'apertura internazionale dell'offerta formativa, con incentivazione della mobilità, attivazione di corsi congiunti con atenei stranieri, e uso dell'inglese quale lingua veicolare, o eventuale altra lingua. I rispettivi regolamenti didattici fissano le particolari norme che regolano il funzionamento dei diversi corsi sul piano didattico e amministrativo.
3. I corsi di studio sono nel loro insieme coordinati dal Senato accademico integrato dai Presidenti dei corsi, che, operando anche attraverso la Commissione didattica, detta norme di indirizzo, assicurando l'armonizzazione delle singole attività dei diversi corsi e il supporto gestionale, anche in relazione agli adempimenti ministeriali, e stabilisce, sulla base delle rispettive proposte, la programmazione didattica.
4. Ciascun corso, nel quadro del coordinamento generale del Senato, è autonomamente gestito da un Consiglio di corso, costituito dai docenti universitari di ruolo dell'ateneo che vi insegnano e da un rappresentante degli studenti, con un Presidente e una Giunta costituita da tre docenti, eletti dai docenti del corso con le modalità stabilite dal Regolamento didattico di ateneo.
5. Il Consiglio è convocato con cadenza almeno quadrimestrale e comunque ogni qual volta vada definita l'offerta formativa, e opera, anche a mezzo di apposite deleghe, attraverso la Giunta. Esso svolge le seguenti funzioni:
   a) d'intesa con le strutture che vi partecipano con propri docenti, assicura l'organizzazione del corso e ne propone la programmazione;
   b) assicura l'organizzazione armonica delle attività didattiche previste e ne coordina i contenuti e lo svolgimento;
   c) garantisce la qualità e la trasparenza delle attività di gestione del corso e ne assicura le funzioni di rappresentanza nei diversi organi.

Articolo 24 – *Scuola dottorale*

1. La Scuola dottorale è una struttura finalizzata al coordinamento delle attività di alta formazione dell'ateneo e alla gestione delle relative risorse. Essa ha l'obiettivo di favorire:
   a) lo sviluppo armonico dei diversi corsi di dottorato che a essa afferiscono, con la promozione di attività trasversali e altre iniziative comuni e una gestione oculata delle risorse;
   b) la costituzione di collaborazioni scientifiche a livello nazionale e internazionale, la promozione della mobilità da parte di dottorandi italiani, e l'attrazione di studenti e ricercatori da altri paesi;
   c) la promozione di stretti rapporti con le realtà produttive al fine di formare competenze avanzate nel contesto economico e sociale del territorio;
   d) la creazione di competenze interdisciplinari, aperte e competitive a livello europeo e internazionale, al fine di ampliare il respiro culturale della formazione e le potenzialità dell'impiego.
2. Le norme di funzionamento della Scuola sono contenute in apposito regolamento, che disciplina anche la nomina del Direttore e del Consiglio della Scuola.
3. Il budget economico della Scuola è determinato annualmente dagli organi di governo.

Articolo 25 - *Biblioteca di ateneo*

1. La biblioteca di ateneo è una struttura il cui obiettivo principale è garantire l'accesso all'informazione relativa alle discipline oggetto di insegnamento e ricerca in ateneo. A tal fine organizza le attività di acquisizione, catalogazione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale sia in formato cartaceo che digitale.
2. La biblioteca si avvale della consulenza di un Comitato scientifico di indirizzo per la pianificazione delle acquisizioni bibliografiche e delle diverse attività, secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di ateneo. La biblioteca è Centro di responsabilità e la sua attività è disciplinata da proprio regolamento.

TITOLO IV
NORME COMUNI

CAPO I - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Articolo 26 - *Criteri generali*

1. I rapporti esterni dell'ateneo sono disciplinati dal Regolamento generale e devono essere compatibili con le attività istituzionali delle strutture coinvolte e con le peculiarità della prestazione universitaria.

Articolo 27 - *Fonti di finanziamento*

1. Le fonti di finanziamento dell'ateneo comprendono i trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea, di enti pubblici, di privati ed entrate proprie.
2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contribuzioni universitarie, da ricavi conseguenti a prestazioni, da redditi patrimoniali, da redditi di partecipazione al libero mercato.
3. Le tariffe e i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione in modo da assicurare anche la copertura di tutti i costi sostenuti.
4. L'ateneo può utilizzare, per le spese di investimento, nei termini previsti dalla legislazione vigente, prestiti, mutui o forme di leasing, garantendo la sostenibilità economica su scala pluriennale.

Articolo 28 - *Capacità giuridica*

1. L'ateneo, in base ai propri fini istituzionali può:
   a) concludere con altri enti accordi di collaborazione in attività istituzionali di interesse comune;
   b) partecipare a società o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla decisione dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2011;
   c) ricorrere al patrocinio legale per controversie attinenti alla propria attività negoziale, avvalendosi, in via principale, ai sensi dell'art. 43 del RD 1611/1933, dell'Avvocatura dello Stato, salvo diversa, motivata delibera del Consiglio di amministrazione;
   d) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredità di qualsiasi natura e valore;
   e) contrarre transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
   f) svolgere contrattazione attiva e partecipare a procedure di gara, quale operatore economico.

Articolo 29 - *Invenzioni conseguite nell'ambito dell'ateneo*

1. Come disposto dall'art. 65 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che disciplina la materia delle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di più autori, dipendenti dell'ateneo, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
2. L'ateneo stabilisce l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante allo stesso ateneo ovvero ad altri enti o privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui l'ateneo non provveda alle determinazioni di cui al comma 2, allo stesso compete il trenta per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'ateneo acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali a essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti diversi dall'ateneo.

CAPO II – ATTIVITÀ NORMATIVA

Articolo 30 – *Regolamenti*

1. L'ateneo opera in base al Regolamento generale di ateneo, al Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, al Regolamento didattico di ateneo, a ogni altro regolamento previsto dalle disposizioni di legge o statutarie.
2. Il Regolamento generale di ateneo contiene, oltre a quelle previste dal presente statuto, tutte le norme relative alla organizzazione generale dell'ateneo e alle modalità di elezione degli organi di governo. Esso è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità disciplina le procedure amministrative, finanziarie e contabili e le connesse responsabilità. Esso è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.
4. Il Regolamento didattico di ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'ateneo rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative. Esso è approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato accademico in sede di coordinamento didattico.
5. I regolamenti dei corsi di studio sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli, previo controllo di legittimità e di merito da parte del Senato accademico in sede di coordinamento didattico.
6. I regolamenti dei Dipartimenti e dei Centri sono approvati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli, previo controllo di legittimità e di merito da parte del Senato accademico.
7. Per la revisione dei regolamenti si applicano le stesse norme richieste per l'adozione. Le modifiche devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
8. I regolamenti e i regolamenti modificati sono emanati con decreto rettorale.

Articolo 31 - *Validità delle deliberazioni*

1. Le adunanze degli organi sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti aventi voto deliberativo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui sia diversamente disposto. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Nessuno può prendere parte alla seduta e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente. Il codice etico disciplina ulteriori casi di incompatibilità.

Articolo 32 - *Pubblicità dei verbali*

1. I verbali delle adunanze degli organi dell'ateneo sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata un'adeguata comunicazione all'interno e all'esterno dell'ateneo.

Articolo 33 – *Indennità di carica e gettoni di presenza*

1. Le indennità di carica a qualunque titolo erogate dall'ateneo non sono cumulabili tra loro né con gettoni di presenza. Sono comunque aboliti i gettoni di presenza laddove non previsti da specifiche norme.

Articolo 34 – *Modifiche dello statuto*

1. L'iniziativa di modifica dello statuto spetta al Rettore; essa spetta, altresì, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche dello statuto sono deliberate nello stesso testo dal Senato accademico, con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, in due sedute successive, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anch'esso assunto con la stessa maggioranza qualificata.
3. La deliberazione di modifica dello statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TITOLO V
NORME FINALI

Articolo 35 - *Norme elettive generali*

1. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente statuto sono nominati dal Rettore con proprio decreto, salvo che non sia diversamente disciplinato dalle norme in materia, alle quali si fa anche riferimento per le incompatibilità previste.
2. In caso di mancata o insufficiente designazione elettiva delle rappresentanze, gli organi o le commissioni possono operare in assenza della rappresentanza o con rappresentanza ridotta. L'eventuale sostituzione e integrazione delle rappresentanze elettive avviene secondo le norme previste dal Regolamento generale di ateneo.
3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano in prospettiva un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Articolo 36 – *Validità ed entrata in vigore dello statuto*

1. Il presente statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della L. 9 maggio 1989, n.168, dell'articolo 4 del D.lgs. 8 maggio 1998, n. 178 e della L. 30 dicembre 2010, n. 240, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

11A16585

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL TERRITORIO

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2011 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale.

Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2011, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Nell'elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it/.

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181
AGRIGENTO	ARAGONA	A351
AGRIGENTO	BIVONA	A896
AGRIGENTO	BURGIO	B275
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427
AGRIGENTO	CAMASTRA	B460
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520
AGRIGENTO	CANICATTI`	B602
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275
AGRIGENTO	CASTROFILIPPO	C341
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668
AGRIGENTO	COMITINI	C928
AGRIGENTO	FAVARA	D514
AGRIGENTO	GROTTE	E209
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390
AGRIGENTO	LICATA	E573
AGRIGENTO	LUCCA SICULA	E714
AGRIGENTO	MENFI	F126
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655
AGRIGENTO	NARO	F845
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194
AGRIGENTO	REALMONTE	H205
AGRIGENTO	RIBERA	H269
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224
AGRIGENTO	SAMBUCA DI SICILIA	H743
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914
AGRIGENTO	SANT`ANGELO MUXARO	I290
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356
AGRIGENTO	SCIACCA	I533
AGRIGENTO	SICULIANA	I723
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944
ALESSANDRIA	ALBERA LIGURE	A146
ALESSANDRIA	ALFIANO NATTA	A189
ALESSANDRIA	ALICE BEL COLLE	A197
ALESSANDRIA	BALZOLA	A605
ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	A998
ALESSANDRIA	BORGO SAN MARTINO	B037
ALESSANDRIA	BOSIO	B080
ALESSANDRIA	CABELLA LIGURE	B311
ALESSANDRIA	CANTALUPO LIGURE	B629
ALESSANDRIA	CARENTINO	B765
ALESSANDRIA	CARREGA LIGURE	B836
ALESSANDRIA	CARTOSIO	B847
ALESSANDRIA	CASALE MONFERRATO	B885
ALESSANDRIA	CASSANO SPINOLA	C005
ALESSANDRIA	CASSINELLE	C030
ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORMIDA	C148
ALESSANDRIA	CERRINA	C531
ALESSANDRIA	CREMOLINO	D149
ALESSANDRIA	DERNICE	D277
ALESSANDRIA	FABBRICA CURONE	D447
ALESSANDRIA	FRACONALTO	D559
ALESSANDRIA	FRASSINETO PO	D780
ALESSANDRIA	GAMALERO	D890
ALESSANDRIA	GAVI	D944
ALESSANDRIA	GRONDONA	E191
ALESSANDRIA	LERMA	E543
ALESSANDRIA	MASIO	F015
ALESSANDRIA	MELAZZO	F096
ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	F365
ALESSANDRIA	MONTACUTO	F387
ALESSANDRIA	MONTALDEO	F403
ALESSANDRIA	MONTECASTELLO	F455
ALESSANDRIA	MONTEGIOCO	F518
ALESSANDRIA	MORANO SUL PO	F707
ALESSANDRIA	OCCIMIANO	F995
ALESSANDRIA	OVADA	G197
ALESSANDRIA	OVIGLIO	G199
ALESSANDRIA	PARETO	G334
ALESSANDRIA	PASTURANA	G367
ALESSANDRIA	POMARO MONFERRATO	G807
ALESSANDRIA	PONTI	G861
ALESSANDRIA	PONZONE	G877
ALESSANDRIA	PREDOSA	H021
ALESSANDRIA	ROCCAFORTE LIGURE	H406
ALESSANDRIA	ROCCHETTA LIGURE	H465
ALESSANDRIA	SAN CRISTOFORO	H810
ALESSANDRIA	SARDIGLIANO	I429
ALESSANDRIA	SEZZADIO	I711
ALESSANDRIA	SPIGNO MONFERRATO	I901
ALESSANDRIA	TERZO	L143
ALESSANDRIA	TICINETO	L165
ALESSANDRIA	VALENZA	L570
ALESSANDRIA	VILLANOVA MONFERRATO	L972
ALESSANDRIA	VOLTAGGIO	M123
ANCONA	AGUGLIANO	A092
ANCONA	ANCONA	A271
ANCONA	ARCEVIA	A366
ANCONA	BARBARA	A626
ANCONA	BELVEDERE OSTRENSE	A769
ANCONA	CAMERANO	B468
ANCONA	CAMERATA PICENA	B470
ANCONA	CASTEL COLONNA	C071
ANCONA	CASTELBELLINO	C060
ANCONA	CASTELFIDARDO	C100
ANCONA	CASTELLEONE DI SUASA	C152
ANCONA	CASTELPLANIO	C248
ANCONA	CERRETO D`ESI	C524
ANCONA	CHIARAVALLE	C615
ANCONA	CORINALDO	D007
ANCONA	CUPRAMONTANA	D211
ANCONA	FABRIANO	D451
ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	D472
ANCONA	FILOTTRANO	D597
ANCONA	GENGA	D965
ANCONA	JESI	E388
ANCONA	LORETO	E690
ANCONA	MAIOLATI SPONTINI	E837
ANCONA	MERGO	F145
ANCONA	MONSANO	F381
ANCONA	MONTE ROBERTO	F600
ANCONA	MONTE SAN VITO	F634
ANCONA	MONTECAROTTO	F453
ANCONA	MONTEMARCIANO	F560
ANCONA	MONTERADO	F593
ANCONA	MORRO D`ALBA	F745
ANCONA	NUMANA	F978
ANCONA	OFFAGNA	G003
ANCONA	OSIMO	G157
ANCONA	OSTRA	F401
ANCONA	OSTRA VETERE	F581
ANCONA	POGGIO SAN MARCELLO	G771
ANCONA	POLVERIGI	G803
ANCONA	RIPE	H322
ANCONA	ROSORA	H575
ANCONA	SAN MARCELLO	H979
ANCONA	SAN PAOLO DI JESI	I071

ANCONA	SANTA MARIA NUOVA	I251
ANCONA	SASSOFERRATO	I461
ANCONA	SENIGALLIA	I608
ANCONA	SERRA DE` CONTI	I643
ANCONA	SERRA SAN QUIRICO	I653
ANCONA	SIROLO	I758
ANCONA	STAFFOLO	I932
AOSTA	ALLEIN	A205
AOSTA	ANTEY SAINT ANDRE`	A305
AOSTA	AOSTA	A326
AOSTA	ARNAD	A424
AOSTA	ARVIER	A452
AOSTA	AVISE	A521
AOSTA	AYAS	A094
AOSTA	AYMAVILLES	A108
AOSTA	BARD	A643
AOSTA	BIONAZ	A877
AOSTA	BRISSOGNE	B192
AOSTA	BRUSSON	B230
AOSTA	CHALLAND SAINT ANSELME	C593
AOSTA	CHALLAND SAINT VICTOR	C594
AOSTA	CHAMBAVE	C595
AOSTA	CHAMOIS	B491
AOSTA	CHAMPDEPRAZ	C596
AOSTA	CHAMPORCHER	B540
AOSTA	CHARVENSOD	C598
AOSTA	CHATILLON	C294
AOSTA	COGNE	C821
AOSTA	COURMAYEUR	D012
AOSTA	DONNAS	D338
AOSTA	DOUES	D356
AOSTA	EMARESE	D402
AOSTA	ETROUBLES	D444
AOSTA	FENIS	D537
AOSTA	FONTAINEMORE	D666
AOSTA	GABY	D839
AOSTA	GIGNOD	E029
AOSTA	GRESSAN	E165
AOSTA	GRESSONEY LA TRINITE`	E167
AOSTA	GRESSONEY SAINT JEAN	E168
AOSTA	HONE	E273
AOSTA	INTROD	E306
AOSTA	ISSIME	E369
AOSTA	ISSOGNE	E371
AOSTA	JOVENCAN	E391
AOSTA	LA MAGDELEINE	A308
AOSTA	LA SALLE	E458
AOSTA	LA THUILE	E470
AOSTA	LILLIANES	E587
AOSTA	MONTJOVET	F367
AOSTA	MORGEX	F726
AOSTA	NUS	F987
AOSTA	OLLOMONT	G045
AOSTA	OYACE	G012
AOSTA	PERLOZ	G459
AOSTA	POLLEIN	G794
AOSTA	PONT SAINT MARTIN	G854
AOSTA	PONTBOSET	G545
AOSTA	PONTEY	G860
AOSTA	PRE` SAINT DIDIER	H042
AOSTA	QUART	H110
AOSTA	RHEMES NOTRE DAME	H262
AOSTA	RHEMES SAINT GEORGES	H263
AOSTA	ROISAN	H497
AOSTA	SAINT CHRISTOPHE	H669
AOSTA	SAINT DENIS	H670
AOSTA	SAINT MARCEL	H671
AOSTA	SAINT NICOLAS	H672
AOSTA	SAINT OYEN	H673
AOSTA	SAINT PIERRE	H674
AOSTA	SAINT RHEMY	H675
AOSTA	SAINT VINCENT	H676
AOSTA	SARRE	I442
AOSTA	TORGNON	L217
AOSTA	VALGRISENCHE	L582
AOSTA	VALPELLINE	L643
AOSTA	VALSAVARENCHE	L647
AOSTA	VALTOURNENCHE	L654
AOSTA	VERRAYES	L783
AOSTA	VERRES	C282
AOSTA	VILLENEUVE	L981
AREZZO	ANGHIARI	A291
AREZZO	AREZZO	A390
AREZZO	BADIA TEDALDA	A541
AREZZO	BIBBIENA	A851
AREZZO	BUCINE	B243
AREZZO	CAPOLONA	B670
AREZZO	CAPRESE MICHELANGELO	B693
AREZZO	CASTEL FOCOGNANO	C102
AREZZO	CASTEL SAN NICCOLO	C263
AREZZO	CASTELFRANCO DI SOPRA	C112
AREZZO	CASTIGLION FIBOCCHI	C318
AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO	C319
AREZZO	CAVRIGLIA	C407
AREZZO	CHITIGNANO	C648
AREZZO	CHIUSI DELLA VERNA	C663
AREZZO	CIVITELLA VALDICHIANA	C774
AREZZO	CORTONA	D077
AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA	D649
AREZZO	LATERINA	E468
AREZZO	LORO CIUFFENNA	E693
AREZZO	LUCIGNANO	E718
AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA	E933
AREZZO	MONTE SAN SAVINO	F628
AREZZO	MONTERCHI	F594
AREZZO	MONTEVARCHI	F656
AREZZO	ORTIGNANO RAGGIOLO	G139
AREZZO	PERGINE VALDARNO	G451
AREZZO	PIANDISCO	G552
AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	G653
AREZZO	POPPI	G879
AREZZO	PRATOVECCHIO	H008
AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	H901
AREZZO	SAN SEPOLCRO	I155
AREZZO	SESTINO	I681
AREZZO	SUBBIANO	I991
AREZZO	TALLA	L038
AREZZO	TERRANUOVA BRACCIOLINI	L123
ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	A044
ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA	A047
ASCOLI PICENO	ALTIDONA	A233
ASCOLI PICENO	AMANDOLA	A252
ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	A335
ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	A437
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462
ASCOLI PICENO	BELMONTE PICENO	A760
ASCOLI PICENO	CAMPOFILONE	B534
ASCOLI PICENO	CARASSAI	B727
ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	C093
ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	C321
ASCOLI PICENO	CASTORANO	C331
ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	C877
ASCOLI PICENO	COMUNANZA	C935
ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096
ASCOLI PICENO	CUPRA MARITTIMA	D210
ASCOLI PICENO	FALERONE	D477
ASCOLI PICENO	FERMO	D542
ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652

ASCOLI PICENO	FORCE	D691
ASCOLI PICENO	FRANCAVILLA D`ETE	D760
ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	E207
ASCOLI PICENO	GROTTAZZOLINA	E208
ASCOLI PICENO	LAPEDONA	E447
ASCOLI PICENO	MAGLIANO DI TENNA	E807
ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	E868
ASCOLI PICENO	MASSA FERMANA	F021
ASCOLI PICENO	MASSIGNANO	F044
ASCOLI PICENO	MONSAMPIETRO MORICO	F379
ASCOLI PICENO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	F380
ASCOLI PICENO	MONTALTO DELLE MARCHE	F415
ASCOLI PICENO	MONTAPPONE	F428
ASCOLI PICENO	MONTE GIBERTO	F517
ASCOLI PICENO	MONTE RINALDO	F599
ASCOLI PICENO	MONTE SAN PIETRANGELI	F626
ASCOLI PICENO	MONTE URANO	F653
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON COMBATTE	F664
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON CORRADO	F665
ASCOLI PICENO	MONTEDINOVE	F487
ASCOLI PICENO	MONTEFALCONE APPENNINO	F493
ASCOLI PICENO	MONTEFIORE DELL`ASO	F501
ASCOLI PICENO	MONTEFORTINO	F509
ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	F516
ASCOLI PICENO	MONTEGIORGIO	F520
ASCOLI PICENO	MONTEGRANARO	F522
ASCOLI PICENO	MONTELEONE DI FERMO	F536
ASCOLI PICENO	MONTELPARO	F549
ASCOLI PICENO	MONTEMONACO	F570
ASCOLI PICENO	MONTEPRANDONE	F591
ASCOLI PICENO	MONTERUBBIANO	F614
ASCOLI PICENO	MONTOTTONE	F697
ASCOLI PICENO	MORESCO	F722
ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005
ASCOLI PICENO	ORTEZZANO	G137
ASCOLI PICENO	PALMIANO	G289
ASCOLI PICENO	PEDASO	G403
ASCOLI PICENO	PETRITOLI	G516
ASCOLI PICENO	PONZANO DI FERMO	G873
ASCOLI PICENO	PORTO SAN GIORGIO	G920
ASCOLI PICENO	PORTO SANT`ELPIDIO	G921
ASCOLI PICENO	RAPAGNANO	H182
ASCOLI PICENO	RIPATRANSONE	H321
ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	H390
ASCOLI PICENO	ROTELLA	H588
ASCOLI PICENO	S BENEDETTO DEL TRONTO	H769
ASCOLI PICENO	S VITTORIA IN MATENANO	I315
ASCOLI PICENO	SANT`ELPIDIO A MARE	I324
ASCOLI PICENO	SERVIGLIANO	C070
ASCOLI PICENO	SMERILLO	I774
ASCOLI PICENO	SPINETOLI	I912
ASCOLI PICENO	TORRE SAN PATRIZIO	L279
ASCOLI PICENO	VENAROTTA	L728
ASTI	ALBUGNANO	A173
ASTI	ARAMENGO	A352
ASTI	ASTI	A479
ASTI	BERZANO DI SAN PIETRO	A812
ASTI	BUBBIO	B236
ASTI	CALAMANDRANA	B376
ASTI	CAMERANO CASASCO	B469
ASTI	CANELLI	B594
ASTI	CANTARANA	B633
ASTI	CASTAGNOLE LANZE	C049
ASTI	CASTELLO DI ANNONE	A300
ASTI	CESSOLE	C583
ASTI	COCCONATO	C807
ASTI	CUNICO	D207
ASTI	FRINCO	D802
ASTI	ISOLA D`ASTI	E338
ASTI	MOMBALDONE	F308
ASTI	MOMBARUZZO	F311
ASTI	MOMBERCELLI	F316
ASTI	MONASTERO BORMIDA	F325
ASTI	MONCALVO	F336
ASTI	MONCUCCO TORINESE	F343
ASTI	MONTALDO SCARAMPI	F409
ASTI	NIZZA MONFERRATO	F902
ASTI	PIOVA MASSAIA	G692
ASTI	REVIGLIASCO D`ASTI	H250
ASTI	ROATTO	H366
ASTI	ROBELLA	H376
ASTI	ROCCA D`ARAZZO	H392
ASTI	ROCCAVERANO	H451
ASTI	ROCCHETTA PALAFEA	H466
ASTI	SAN DAMIANO D`ASTI	H811
ASTI	SEROLE	I637
ASTI	SESSAME	I678
ASTI	TONENGO	L204
ASTI	VESIME	L807
AVELLINO	AIELLO DEL SABATO	A101
AVELLINO	ALTAVILLA IRPINA	A228
AVELLINO	ANDRETTA	A284
AVELLINO	AQUILONIA	A347
AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399
AVELLINO	ATRIPALDA	A489
AVELLINO	AVELLA	A508
AVELLINO	AVELLINO	A509
AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	A566
AVELLINO	BAIANO	A580
AVELLINO	BISACCIA	A881
AVELLINO	BONITO	A975
AVELLINO	CAIRANO	B367
AVELLINO	CALABRITTO	B374
AVELLINO	CALITRI	B415
AVELLINO	CAPOSELE	B674
AVELLINO	CAPRIGLIA IRPINA	B706
AVELLINO	CARIFE	B776
AVELLINO	CASALBORE	B866
AVELLINO	CASSANO IRPINO	B997
AVELLINO	CASTEL BARONIA	C058
AVELLINO	CASTELFRANCI	C105
AVELLINO	CASTELVETERE SUL CALORE	C283
AVELLINO	CERVINARA	C557
AVELLINO	CESINALI	C576
AVELLINO	CHIANCHE	C606
AVELLINO	CHIUSANO DI S DOMENICO	C659
AVELLINO	CONTRADA	C971
AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA	C976
AVELLINO	DOMICELLA	D331
AVELLINO	FLUMERI	D638
AVELLINO	FONTANAROSA	D671
AVELLINO	FORINO	D701
AVELLINO	FRIGENTO	D798
AVELLINO	GESUALDO	D998
AVELLINO	GRECI	E161
AVELLINO	GROTTAMINARDA	E206
AVELLINO	GROTTOLELLA	E214
AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI	E245
AVELLINO	LACEDONIA	E397
AVELLINO	LAPIO	E448
AVELLINO	LAURO	E487
AVELLINO	LIONI	E605
AVELLINO	LUOGOSANO	E746
AVELLINO	MANOCALZATI	E891
AVELLINO	MARZANO DI NOLA	E997
AVELLINO	MELITO IRPINO	F110
AVELLINO	MERCOGLIANO	F141
AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	F230

AVELLINO	MONTAGUTO	F397
AVELLINO	MONTECALVO IRPINO	F448
AVELLINO	MONTEFALCIONE	F491
AVELLINO	MONTEFORTE IRPINO	F506
AVELLINO	MONTEFREDANE	F511
AVELLINO	MONTEFUSCO	F512
AVELLINO	MONTELLA	F546
AVELLINO	MONTEMARANO	F559
AVELLINO	MONTEMILETTO	F566
AVELLINO	MONTEVERDE	F660
AVELLINO	MONTORO INFERIORE	F693
AVELLINO	MONTORO SUPERIORE	F694
AVELLINO	MORRA DE SANCTIS	F744
AVELLINO	MOSCHIANO	F762
AVELLINO	MUGNANO DEL CARDINALE	F798
AVELLINO	NUSCO	F988
AVELLINO	OSPEDALETTO D`ALPINOLO	G165
AVELLINO	PAGO DEL VALLO DI LAURO	G242
AVELLINO	PAROLISE	G340
AVELLINO	PATERNOPOLI	G370
AVELLINO	PETRURO IRPINO	G519
AVELLINO	PIETRADEFUSI	G611
AVELLINO	PIETRASTORNINA	G629
AVELLINO	PRATA PRINCIPATO ULTRA	G990
AVELLINO	PRATOLA SERRA	H006
AVELLINO	QUADRELLE	H097
AVELLINO	QUINDICI	H128
AVELLINO	ROCCA SAN FELICE	H438
AVELLINO	ROCCABASCERANA	H382
AVELLINO	ROTONDI	H592
AVELLINO	S ANGELO DEI LOMBARDI	I281
AVELLINO	S MARTINO VALLE CAUDINA	I016
AVELLINO	SALZA IRPINA	H733
AVELLINO	SAN MANGO SUL CALORE	H975
AVELLINO	SAN MICHELE DI SERINO	I034
AVELLINO	SAN NICOLA BARONIA	I061
AVELLINO	SAN POTITO ULTRA	I129
AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	I163
AVELLINO	SANT`ANDREA DI CONZA	I264
AVELLINO	SANT`ANGELO A SCALA	I280
AVELLINO	SANT`ANGELO ALL`ESCA	I279
AVELLINO	SANTA LUCIA DI SERINO	I219
AVELLINO	SANTA PAOLINA	I301
AVELLINO	SANTO STEFANO DEL SOLE	I357
AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO	I471
AVELLINO	SENERCHIA	I606
AVELLINO	SERINO	I630
AVELLINO	SIRIGNANO	I756
AVELLINO	SOLOFRA	I805
AVELLINO	SORBO SERPICO	I843
AVELLINO	STURNO	I990
AVELLINO	SUMMONTE	L004
AVELLINO	TAURANO	L061
AVELLINO	TAURASI	L062
AVELLINO	TEORA	L102
AVELLINO	TORELLA DE` LOMBARDI	L214
AVELLINO	TORRE LE NOCELLE	L272
AVELLINO	TREVICO	L399
AVELLINO	TUFO	L461
AVELLINO	VALLATA	L589
AVELLINO	VENTICANO	L739
AVELLINO	VILLAMAINA	L965
AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973
AVELLINO	VOLTURARA IRPINA	M130
AVELLINO	ZUNGOLI	M203
BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	A048
BARI	ADELFIA	A055
BARI	ALBEROBELLO	A149
BARI	ALTAMURA	A225
BARI	ANDRIA	A285
BARI	BARI	A662
BARI	BARLETTA	A669
BARI	BINETTO	A874
BARI	BISCEGLIE	A883
BARI	BITETTO	A892
BARI	BITONTO	A893
BARI	BITRITTO	A894
BARI	CANOSA DI PUGLIA	B619
BARI	CAPURSO	B716
BARI	CASAMASSIMA	B923
BARI	CASSANO DELLE MURGE	B998
BARI	CASTELLANA GROTTE	C134
BARI	CELLAMARE	C436
BARI	CONVERSANO	C975
BARI	CORATO	C983
BARI	GIOIA DEL COLLE	E038
BARI	GIOVINAZZO	E047
BARI	GRAVINA IN PUGLIA	E155
BARI	GRUMO APPULA	E223
BARI	LOCOROTONDO	E645
BARI	MINERVINO MURGE	F220
BARI	MODUGNO	F262
BARI	MOLA DI BARI	F280
BARI	MOLFETTA	F284
BARI	MONOPOLI	F376
BARI	NOCI	F915
BARI	NOICATTARO	F923
BARI	PALO DEL COLLE	G291
BARI	POGGIORSINI	G769
BARI	POLIGNANO A MARE	G787
BARI	PUTIGNANO	H096
BARI	RUTIGLIANO	H643
BARI	RUVO DI PUGLIA	H645
BARI	SAMMICHELE DI BARI	H749
BARI	SANNICANDRO DI BARI	I053
BARI	SANTERAMO IN COLLE	I330
BARI	SPINAZZOLA	I907
BARI	TERLIZZI	L109
BARI	TORITTO	L220
BARI	TRANI	L328
BARI	TRIGGIANO	L425
BARI	TURI	L472
BARI	VALENZANO	L571
BELLUNO	ALANO DI PIAVE	A121
BELLUNO	ALLEGHE	A206
BELLUNO	ARSIE`	A443
BELLUNO	AURONZO DI CADORE	A501
BELLUNO	BELLUNO	A757
BELLUNO	CANALE D`AGORDO	B574
BELLUNO	CESIOMAGGIORE	C577
BELLUNO	CHIES D`ALPAGO	C630
BELLUNO	DOMEGGE DI CADORE	D330
BELLUNO	FALCADE	D470
BELLUNO	FARRA D`ALPAGO	D506
BELLUNO	FELTRE	D530
BELLUNO	FONZASO	D686
BELLUNO	LA VALLE AGORDINA	E490
BELLUNO	LENTIAI	C562
BELLUNO	LIMANA	E588
BELLUNO	LONGARONE	E672
BELLUNO	MEL	F094
BELLUNO	PIEVE D`ALPAGO	G638
BELLUNO	PIEVE DI CADORE	G642
BELLUNO	PUOS D`ALPAGO	H092
BELLUNO	QUERO	H124
BELLUNO	ROCCA PIETORE	H379
BELLUNO	SAN PIETRO DI CADORE	I088
BELLUNO	SAN VITO DI CADORE	I392

BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	C919
BELLUNO	SAPPADA	I421
BELLUNO	SEDICO	I563
BELLUNO	SELVA DI CADORE	I592
BELLUNO	SEREN DEL GRAPPA	I626
BELLUNO	TAIBON AGORDINO	L030
BELLUNO	TAMBRE	L040
BELLUNO	TRICHIANA	L422
BELLUNO	VIGO DI CADORE	L890
BELLUNO	ZOLDO ALTO	I345
BELLUNO	ZOPPE` DI CADORE	M189
BENEVENTO	AIROLA	A110
BENEVENTO	AMOROSI	A265
BENEVENTO	APICE	A328
BENEVENTO	APOLLOSA	A330
BENEVENTO	ARPAIA	A431
BENEVENTO	ARPAISE	A432
BENEVENTO	BASELICE	A696
BENEVENTO	BENEVENTO	A783
BENEVENTO	BONEA	A970
BENEVENTO	BUCCIANO	B239
BENEVENTO	BUONALBERGO	B267
BENEVENTO	CALVI	B444
BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541
BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542
BENEVENTO	CASALDUNI	B873
BENEVENTO	CASTELFRANCO IN MISCANO	C106
BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245
BENEVENTO	CASTELPOTO	C250
BENEVENTO	CASTELVENERE	C280
BENEVENTO	CASTELVETERE V FORTORE	C284
BENEVENTO	CAUTANO	C359
BENEVENTO	CEPPALONI	C476
BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525
BENEVENTO	CIRCELLO	C719
BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846
BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230
BENEVENTO	DUGENTA	D380
BENEVENTO	DURAZZANO	D386
BENEVENTO	FAICCHIO	D469
BENEVENTO	FOGLIANISE	D644
BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650
BENEVENTO	FORCHIA	D693
BENEVENTO	FRAGNETO L`ABATE	D755
BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756
BENEVENTO	FRASSO TELESINO	D784
BENEVENTO	GINESTRA D SCHIAVONI	E034
BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	E249
BENEVENTO	LIMATOLA	E589
BENEVENTO	MELIZZANO	F113
BENEVENTO	MOIANO	F274
BENEVENTO	MOLINARA	F287
BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494
BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636
BENEVENTO	MORCONE	F717
BENEVENTO	PADULI	G227
BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243
BENEVENTO	PANNARANO	G311
BENEVENTO	PAOLISI	G318
BENEVENTO	PAUPISI	G386
BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BENEVENTO	PIETRAROIA	G626
BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BENEVENTO	PONTE	G827
BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BENEVENTO	REINO	H227
BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	H764
BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894
BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898
BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953
BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955
BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967
BENEVENTO	SAN LUPO	H973
BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTI	H984
BENEVENTO	SAN MARTINO SANNITA	I002
BENEVENTO	SAN NAZZARO	I049
BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062
BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145
BENEVENTO	SANT`AGATA DE` GOTI	I197
BENEVENTO	SANT`ANGELO A CUPOLO	I277
BENEVENTO	SANT`ARCANGELO TRIMONTE	F557
BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179
BENEVENTO	SASSINORO	I455
BENEVENTO	SOLOPACA	I809
BENEVENTO	TELESE TERME	L086
BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185
BENEVENTO	TORRECUSO	L254
BENEVENTO	VITULANO	M093
BERGAMO	ADRARA SAN ROCCO	A058
BERGAMO	ALBINO	A163
BERGAMO	ANTEGNATE	A304
BERGAMO	ARDESIO	A383
BERGAMO	AVERARA	A511
BERGAMO	AVIATICO	A517
BERGAMO	AZZONE	A533
BERGAMO	BRANZI	B123
BERGAMO	BRUMANO	B217
BERGAMO	CAMERATA CORNELLO	B471
BERGAMO	CAPRINO BERGAMASCO	B710
BERGAMO	CARONA	B803
BERGAMO	CASTIONE D PRESOLANA	C324
BERGAMO	CLUSONE	C800
BERGAMO	COLERE	C835
BERGAMO	COLOGNO AL SERIO	C894
BERGAMO	CORNALBA	D016
BERGAMO	COSTA VALLE IMAGNA	D103
BERGAMO	COSTA VOLPINO	D117
BERGAMO	CUSIO	D233
BERGAMO	DOSSENA	D352
BERGAMO	ENDINEGAIANO	D406
BERGAMO	FONTENO	D684
BERGAMO	FOPPOLO	D688
BERGAMO	FORESTO SPARSO	D697
BERGAMO	FUIPIANO VALLE IMAGNA	D817
BERGAMO	GANDELLINO	D903
BERGAMO	GANDINO	D905
BERGAMO	GANDOSSO	D906
BERGAMO	GAVERINA TERME	D943
BERGAMO	GEROSA	D991
BERGAMO	GORNO	E106
BERGAMO	GROMO	E189
BERGAMO	LOVERE	E704
BERGAMO	MEZZOLDO	F186
BERGAMO	MORENGO	F720
BERGAMO	OLTRE IL COLLE	G050
BERGAMO	OLTRESSENDA ALTA	G054
BERGAMO	ONORE	G075
BERGAMO	PARRE	G346
BERGAMO	PREDORE	H020
BERGAMO	PREMOLO	H036
BERGAMO	RANZANICO	H177
BERGAMO	RIVA DI SOLTO	H331
BERGAMO	ROGNO	H492
BERGAMO	RONCOBELLO	H535
BERGAMO	ROVETTA	H615
BERGAMO	SAN GIOVANNI BIANCO	H910
BERGAMO	SAN PELLEGRINO TERME	I079
BERGAMO	SANTA BRIGIDA	I168

BERGAMO	SARNICO	I437
BERGAMO	SCHILPARIO	I530
BERGAMO	SERINA	I629
BERGAMO	SOLTO COLLINA	I812
BERGAMO	SOVERE	I873
BERGAMO	TALEGGIO	L037
BERGAMO	TAVERNOLA BERGAMASCA	L073
BERGAMO	VALBONDIONE	L544
BERGAMO	VALGOGLIO	L579
BERGAMO	VEDESETA	L707
BERGAMO	VILMINORE DI SCALVE	M050
BIELLA	ANDORNO MICCA	A280
BIELLA	BENNA	A784
BIELLA	BIELLA	A859
BIELLA	BIOGLIO	A876
BIELLA	BRUSNENGO	B229
BIELLA	CALLABIANA	B417
BIELLA	CAMANDONA	B457
BIELLA	CAMBURZANO	B465
BIELLA	CAMPIGLIA CERVO	B508
BIELLA	CANDELO	B586
BIELLA	CAPRILE	B708
BIELLA	CASTELLETTO CERVO	C155
BIELLA	CAVAGLIA	C363
BIELLA	CERRETO CASTELLO	C526
BIELLA	CERRIONE	C532
BIELLA	COGGIOLA	C819
BIELLA	COSSATO	D094
BIELLA	CREVACUORE	D165
BIELLA	DONATO	D339
BIELLA	GIFFLENGA	E024
BIELLA	GRAGLIA	E130
BIELLA	MAGNANO	E821
BIELLA	MASSAZZA	F037
BIELLA	MASSERANO	F042
BIELLA	MONGRANDO	F369
BIELLA	MOSSO SANTA MARIA	F769
BIELLA	MOTTALCIATA	F776
BIELLA	MUZZANO	F833
BIELLA	NETRO	F878
BIELLA	OCCHIEPPO SUPERIORE	F993
BIELLA	PETTINENGO	G521
BIELLA	PIEDICAVALLO	G594
BIELLA	PISTOLESA	G714
BIELLA	POLLONE	G798
BIELLA	PORTULA	G927
BIELLA	PRALUNGO	G980
BIELLA	QUITTENGO	H145
BIELLA	SAGLIANO MICCA	H662
BIELLA	SALUSSOLA	H726
BIELLA	SAN PAOLO CERVO	I074
BIELLA	SANDIGLIANO	H821
BIELLA	SORDEVOLO	I847
BIELLA	SOSTEGNO	I868
BIELLA	TAVIGLIANO	L075
BIELLA	TERNENGO	L116
BIELLA	TOLLEGNO	L193
BIELLA	TORRAZZO	L239
BIELLA	TRIVERO	L436
BIELLA	VALLANZENGO	L586
BIELLA	VEGLIO	L712
BIELLA	VILLANOVA BIELLESE	L978
BIELLA	ZUBIENA	M196
BOLOGNA	ANZOLA DELL`EMILIA	A324
BOLOGNA	BOLOGNA	A944
BOLOGNA	BORGO TOSSIGNANO	B044
BOLOGNA	BUDRIO	B249
BOLOGNA	CAMUGNANO	B572
BOLOGNA	CASALFIUMANESE	B892
BOLOGNA	CASTEL D`AIANO	C075
BOLOGNA	CASTEL DEL RIO	C086
BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME	C265
BOLOGNA	CASTELLO DI SERRAVALLE	C191
BOLOGNA	DOZZA	D360
BOLOGNA	FONTANELICE	D668
BOLOGNA	GALLIERA	D878
BOLOGNA	GRIZZANA MORANDI	E187
BOLOGNA	IMOLA	E289
BOLOGNA	MALALBERGO	E844
BOLOGNA	MARZABOTTO	B689
BOLOGNA	MOLINELLA	F288
BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO	F627
BOLOGNA	MONTERENZIO	F597
BOLOGNA	MONZUNO	F706
BOLOGNA	OZZANO DELL`EMILIA	G205
BOLOGNA	PIANORO	G570
BOLOGNA	S BENEDETTO VAL DI SAMBRO	G566
BOLOGNA	VERGATO	L762
BRESCIA	ALFIANELLO	A188
BRESCIA	ARTOGNE	A451
BRESCIA	BAGNOLO MELLA	A569
BRESCIA	BAGOLINO	A578
BRESCIA	BARBARIGA	A630
BRESCIA	BASSANO BRESCIANO	A702
BRESCIA	BEDIZZOLE	A729
BRESCIA	BERZO DEMO	A816
BRESCIA	BERZO INFERIORE	A817
BRESCIA	BORNO	B054
BRESCIA	BOVEGNO	B100
BRESCIA	BRENO	B149
BRESCIA	CALCINATO	B394
BRESCIA	CALVAGESE DELLA RIVIERA	B436
BRESCIA	CAPO DI PONTE	B664
BRESCIA	CAZZAGO SAN MARTINO	C408
BRESCIA	CIMBERGO	C691
BRESCIA	COLLIO	C883
BRESCIA	CORTE FRANCA	D058
BRESCIA	CORTENO GOLGI	D064
BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA	D284
BRESCIA	EDOLO	D391
BRESCIA	ERBUSCO	D421
BRESCIA	GARDONE RIVIERA	D917
BRESCIA	GARDONE VAL TROMPIA	D918
BRESCIA	GARGNANO	D924
BRESCIA	GAVARDO	D940
BRESCIA	GIANICO	E010
BRESCIA	ISEO	E333
BRESCIA	LAVENONE	E497
BRESCIA	LENO	E526
BRESCIA	LIMONE SUL GARDA	E596
BRESCIA	LONATO	E667
BRESCIA	LOZIO	E706
BRESCIA	MALONNO	E865
BRESCIA	MANERBA DEL GARDA	E883
BRESCIA	MANERBIO	E884
BRESCIA	MARCHENO	E928
BRESCIA	MARMENTINO	E961
BRESCIA	MARONE	E967
BRESCIA	MONIGA DEL GARDA	F373
BRESCIA	MONNO	F375
BRESCIA	MONTE ISOLA	F532
BRESCIA	MONTICELLI BRUSATI	F672
BRESCIA	MUSCOLINE	F820
BRESCIA	OFFLAGA	G006
BRESCIA	OME	G061
BRESCIA	ONO SAN PIETRO	G074
BRESCIA	OSSIMO	G179
BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA	G213

BRESCIA	PAISCO LOVENO	G247
BRESCIA	PEZZAZE	G529
BRESCIA	PIANCOGNO	G549
BRESCIA	PISOGNE	G710
BRESCIA	POLPENAZZE DEL GARDA	G801
BRESCIA	POMPIANO	G815
BRESCIA	PONTE DI LEGNO	G844
BRESCIA	PONTEVICO	G859
BRESCIA	POZZOLENGO	G959
BRESCIA	PRESTINE	H050
BRESCIA	PROVAGLIO D`ISEO	H078
BRESCIA	PUEGNAGO DEL GARDA	H086
BRESCIA	QUINZANO D`OGLIO	H140
BRESCIA	ROE` VOLCIANO	H484
BRESCIA	SALE MARASINO	H699
BRESCIA	SALO`	H717
BRESCIA	SAN FELICE DEL BENACO	H838
BRESCIA	SAN GERVASIO BRESCIANO	H865
BRESCIA	SAVIORE DELL`ADAMELLO	I476
BRESCIA	SOIANO DEL LAGO	I782
BRESCIA	SULZANO	L002
BRESCIA	TAVERNOLE SUL MELLA	C698
BRESCIA	TEMU`	L094
BRESCIA	TIGNALE	L169
BRESCIA	TOSCOLANO MADERNO	L312
BRESCIA	TREMOSINE	L372
BRESCIA	TREVISO BRESCIANO	L406
BRESCIA	VEROLANUOVA	L777
BRESCIA	VEROLAVECCHIA	L778
BRESCIA	VEZZA D`OGLIO	L816
BRESCIA	VIONE	M065
BRESCIA	VOBARNO	M104
BRESCIA	ZONE	M188
BRINDISI	BRINDISI	B180
BRINDISI	CAROVIGNO	B809
BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424
BRINDISI	CELLINO SAN MARCO	C448
BRINDISI	CISTERNINO	C741
BRINDISI	ERCHIE	D422
BRINDISI	FASANO	D508
BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	D761
BRINDISI	LATIANO	E471
BRINDISI	MESAGNE	F152
BRINDISI	ORIA	G098
BRINDISI	OSTUNI	G187
BRINDISI	SAN DONACI	H822
BRINDISI	SAN MICHELE SALENTINO	I045
BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066
BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	I119
BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	I396
BRINDISI	TORCHIAROLO	L213
BRINDISI	TORRE SANTA SUSANNA	L280
BRINDISI	VILLA CASTELLI	L920
CAGLIARI	ARBUS	A359
CAGLIARI	ARMUNGIA	A419
CAGLIARI	ASSEMINI	A474
CAGLIARI	BALLAO	A597
CAGLIARI	BARRALI	A677
CAGLIARI	BARUMINI	A681
CAGLIARI	BURCEI	B274
CAGLIARI	CAGLIARI	B354
CAGLIARI	CALASETTA	B383
CAGLIARI	CAPOTERRA	B675
CAGLIARI	CARBONIA	B745
CAGLIARI	CARLOFORTE	B789
CAGLIARI	COLLINAS	C882
CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259
CAGLIARI	DECIMOPUTZU	D260
CAGLIARI	DOLIANOVA	D323
CAGLIARI	DOMUS DE MARIA	D333
CAGLIARI	DOMUSNOVAS	D334
CAGLIARI	DONORI	D344
CAGLIARI	ELMAS	D399
CAGLIARI	FLUMINIMAGGIORE	D639
CAGLIARI	FURTEI	D827
CAGLIARI	GENURI	D970
CAGLIARI	GESICO	D994
CAGLIARI	GESTURI	D997
CAGLIARI	GIBA	E022
CAGLIARI	GONI	E084
CAGLIARI	GONNESA	E086
CAGLIARI	GONNOSFANADIGA	E085
CAGLIARI	GUAMAGGIORE	E234
CAGLIARI	GUASILA	E252
CAGLIARI	GUSPINI	E270
CAGLIARI	IGLESIAS	E281
CAGLIARI	LAS PLASSAS	E464
CAGLIARI	LUNAMATRONA	E742
CAGLIARI	MANDAS	E877
CAGLIARI	MARACALAGONIS	E903
CAGLIARI	MASAINAS	M270
CAGLIARI	MONASTIR	F333
CAGLIARI	MURAVERA	F808
CAGLIARI	MUSEI	F822
CAGLIARI	NARCAO	F841
CAGLIARI	NURAMINIS	F983
CAGLIARI	NUXIS	F991
CAGLIARI	ORTACESUS	G133
CAGLIARI	PABILLONIS	G207
CAGLIARI	PAULI ARBAREI	G382
CAGLIARI	PERDAXIUS	G446
CAGLIARI	PIMENTEL	G669
CAGLIARI	PISCINAS	M291
CAGLIARI	PULA	H088
CAGLIARI	QUARTU SANT`ELENA	H118
CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119
CAGLIARI	SAMASSI	H738
CAGLIARI	SAMATZAI	H739
CAGLIARI	SAN BASILIO	H766
CAGLIARI	SAN GAVINO MONREALE	H856
CAGLIARI	SAN GIOVANNI SUERGIU	G287
CAGLIARI	SAN NICOLO` GERREI	G383
CAGLIARI	SAN SPERATE	I166
CAGLIARI	SAN VITO	I402
CAGLIARI	SANLURI	H974
CAGLIARI	SANT`ANDREA FRIUS	I271
CAGLIARI	SANT`ANNA ARRESI	M209
CAGLIARI	SANT`ANTIOCO	I294
CAGLIARI	SANTADI	I182
CAGLIARI	SARDARA	I428
CAGLIARI	SARROCH	I443
CAGLIARI	SEGARIU	I570
CAGLIARI	SELARGIUS	I580
CAGLIARI	SELEGAS	I582
CAGLIARI	SENORBI`	I615
CAGLIARI	SERDIANA	I624
CAGLIARI	SERRAMANNA	I647
CAGLIARI	SERRENTI	I667
CAGLIARI	SESTU	I695
CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699
CAGLIARI	SETZU	I705
CAGLIARI	SIDDI	I724
CAGLIARI	SILIQUA	I734
CAGLIARI	SILIUS	I735
CAGLIARI	SINNAI	I752
CAGLIARI	SIURGUS DONIGALA	I765
CAGLIARI	SOLEMINIS	I797
CAGLIARI	SUELLI	I995

CAGLIARI	TEULADA	L154
CAGLIARI	TRATALIAS	L337
CAGLIARI	TUILI	L463
CAGLIARI	TURRI	L473
CAGLIARI	USSANA	L512
CAGLIARI	USSARAMANNA	L513
CAGLIARI	UTA	L521
CAGLIARI	VALLERMOSA	L613
CAGLIARI	VILLA SAN PIETRO	I118
CAGLIARI	VILLACIDRO	L924
CAGLIARI	VILLAMAR	L966
CAGLIARI	VILLAMASSARGIA	L968
CAGLIARI	VILLANOVAFORRU	L986
CAGLIARI	VILLANOVAFRANCA	L987
CAGLIARI	VILLAPERUCCIO	M278
CAGLIARI	VILLAPUTZU	L998
CAGLIARI	VILLASALTO	M016
CAGLIARI	VILLASIMIUS	B738
CAGLIARI	VILLASOR	M025
CAGLIARI	VILLASPECIOSA	M026
CALTANISSETTA	ACQUAVIVA PLATANI	A049
CALTANISSETTA	BOMPENSIERE	A957
CALTANISSETTA	BUTERA	B302
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429
CALTANISSETTA	CAMPOFRANCO	B537
CALTANISSETTA	DELIA	D267
CALTANISSETTA	GELA	D960
CALTANISSETTA	MARIANOPOLI	E953
CALTANISSETTA	MAZZARINO	F065
CALTANISSETTA	MILENA	E618
CALTANISSETTA	MONTEDORO	F489
CALTANISSETTA	MUSSOMELI	F830
CALTANISSETTA	NISCEMI	F899
CALTANISSETTA	RESUTTANO	H245
CALTANISSETTA	RIESI	H281
CALTANISSETTA	S CATERINA VILLARMOSA	I169
CALTANISSETTA	SAN CATALDO	H792
CALTANISSETTA	SERRADIFALCO	I644
CALTANISSETTA	SOMMATINO	I824
CALTANISSETTA	SUTERA	L016
CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	L609
CALTANISSETTA	VILLALBA	L959
CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE	A050
CAMPOBASSO	BARANELLO	A616
CAMPOBASSO	BOIANO	A930
CAMPOBASSO	BONEFRO	A971
CAMPOBASSO	BUSSO	B295
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519
CAMPOBASSO	CAMPOCHIARO	B522
CAMPOBASSO	CAMPODIPIETRA	B528
CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	B544
CAMPOBASSO	CAMPOMARINO	B550
CAMPOBASSO	CASACALENDA	B858
CAMPOBASSO	CASALCIPRANO	B871
CAMPOBASSO	CASTELBOTTACCIO	C066
CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO	C175
CAMPOBASSO	CASTELMAURO	C197
CAMPOBASSO	CASTROPIGNANO	C346
CAMPOBASSO	CERCEMAGGIORE	C486
CAMPOBASSO	CERCEPICCOLA	C488
CAMPOBASSO	CIVITA CAMPOMARANO	C764
CAMPOBASSO	COLLE D`ANCHISE	C854
CAMPOBASSO	COLLETORTO	C875
CAMPOBASSO	DURONIA	C772
CAMPOBASSO	FERRAZZANO	D550
CAMPOBASSO	FOSSALTO	D737
CAMPOBASSO	GAMBATESA	D896
CAMPOBASSO	GILDONE	E030
CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA	E244
CAMPOBASSO	GUARDIAREGIA	E248
CAMPOBASSO	GUGLIONESI	E259
CAMPOBASSO	JELSI	E381
CAMPOBASSO	LARINO	E456
CAMPOBASSO	LIMOSANO	E599
CAMPOBASSO	LUCITO	E722
CAMPOBASSO	LUPARA	E748
CAMPOBASSO	MACCHIA VALFORTORE	E780
CAMPOBASSO	MAFALDA	E799
CAMPOBASSO	MATRICE	F055
CAMPOBASSO	MIRABELLO SANNITICO	F233
CAMPOBASSO	MOLISE	F294
CAMPOBASSO	MONACILIONI	F322
CAMPOBASSO	MONTAGANO	F391
CAMPOBASSO	MONTECILFONE	F475
CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	F495
CAMPOBASSO	MONTELONGO	F548
CAMPOBASSO	MONTEMITRO	F569
CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA	F576
CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI	F689
CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO	F748
CAMPOBASSO	ORATINO	G086
CAMPOBASSO	PALATA	G257
CAMPOBASSO	PETACCIATO	G506
CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA	G512
CAMPOBASSO	PIETRACATELLA	G609
CAMPOBASSO	PIETRACUPA	G610
CAMPOBASSO	PORTOCANNONE	G910
CAMPOBASSO	PROVVIDENTI	H083
CAMPOBASSO	RICCIA	H273
CAMPOBASSO	RIPABOTTONI	H311
CAMPOBASSO	RIPALIMOSANI	H313
CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA	H454
CAMPOBASSO	ROTELLO	H589
CAMPOBASSO	SALCITO	H693
CAMPOBASSO	SAN BIASE	H782
CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE	H833
CAMPOBASSO	SAN GIACOMO SCHIAVONI	H867
CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO	H920
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DEL SANNIO	H928
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS	H990
CAMPOBASSO	SAN MASSIMO	I023
CAMPOBASSO	SAN POLO MATESE	I122
CAMPOBASSO	SANT`ANGELO LIMOSANO	I289
CAMPOBASSO	SANT`ELIA A PIANISI	I320
CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181
CAMPOBASSO	SEPINO	I618
CAMPOBASSO	SPINETE	I910
CAMPOBASSO	TAVENNA	L069
CAMPOBASSO	TERMOLI	L113
CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO	L215
CAMPOBASSO	TORO	L230
CAMPOBASSO	TRIVENTO	L435
CAMPOBASSO	TUFARA	L458
CAMPOBASSO	URURI	L505
CAMPOBASSO	VINCHIATURO	M057
CASERTA	AILANO	A106
CASERTA	ALIFE	A200
CASERTA	ALVIGNANO	A243
CASERTA	ARIENZO	A403
CASERTA	BAIA E LATINA	A579
CASERTA	BELLONA	A755
CASERTA	CAIANELLO	B361
CASERTA	CAIAZZO	B362
CASERTA	CALVI RISORTA	B445
CASERTA	CAMIGLIANO	B477
CASERTA	CANCELLO ED ARNONE	B581
CASERTA	CAPODRISE	B667

CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704	CASERTA	SESSA AURUNCA	I676
CASERTA	CAPUA	B715	CASERTA	SPARANISE	I885
CASERTA	CARINARO	B779	CASERTA	SUCCIVO	I993
CASERTA	CARINOLA	B781	CASERTA	TEANO	L083
CASERTA	CASAGIOVE	B860	CASERTA	TORA E PICCILLI	L205
CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872	CASERTA	TRENTOLA DUCENTA	L379
CASERTA	CASALUCE	B916	CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540
CASERTA	CASAPULLA	B935	CASERTA	VALLE AGRICOLA	L594
CASERTA	CASERTA	B963	CASERTA	VALLE DI MADDALONI	L591
CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO	B494	CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801
CASERTA	CASTEL DI SASSO	C097	CASERTA	VILLA LITERNO	L844
CASERTA	CASTEL MORRONE	C211	CASERTA	VITULAZIO	M092
CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291	CATANIA	ACI CASTELLO	A026
CASERTA	CASTELLO DEL MATESE	C178	CATANIA	ACI CATENA	A027
CASERTA	CERVINO	C558	CATANIA	ACI SANT`ANTONIO	A029
CASERTA	CIORLANO	C716	CATANIA	ACIREALE	A028
CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA	C939	CATANIA	ADRANO	A056
CASERTA	CURTI	D228	CATANIA	BELPASSO	A766
CASERTA	DRAGONI	D361	CATANIA	BIANCAVILLA	A841
CASERTA	FONTEGRECA	D683	CATANIA	BRONTE	B202
CASERTA	FORMICOLA	D709	CATANIA	CALATABIANO	B384
CASERTA	FRANCOLISE	D769	CATANIA	CALTAGIRONE	B428
CASERTA	FRIGNANO	D799	CATANIA	CAMPOROTONDO ETNEO	B561
CASERTA	GALLO	D884	CATANIA	CASTEL DI IUDICA	C091
CASERTA	GALLUCCIO	D886	CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297
CASERTA	GIANO VETUSTO	E011	CATANIA	CATANIA	C351
CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039	CATANIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	D623
CASERTA	GRAZZANISE	E158	CATANIA	GIARRE	E017
CASERTA	GRICIGNANO DI AVERSA	E173	CATANIA	GRAMMICHELE	E133
CASERTA	LETINO	E554	CATANIA	GRAVINA DI CATANIA	E156
CASERTA	LIBERI	E570	CATANIA	LICODIA EUBEA	E578
CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784	CATANIA	LINGUAGLOSSA	E602
CASERTA	MADDALONI	E791	CATANIA	MALETTO	E854
CASERTA	MARCIANISE	E932	CATANIA	MANIACE	M283
CASERTA	MARZANO APPIO	E998	CATANIA	MASCALI	F004
CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203	CATANIA	MASCALUCIA	F005
CASERTA	MONDRAGONE	F352	CATANIA	MAZZARRONE	M271
CASERTA	ORTA DI ATELLA	G130	CATANIA	MILITELLO I V D CATANIA	F209
CASERTA	PASTORANO	G364	CATANIA	MILO	F214
CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA	G541	CATANIA	MINEO	F217
CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596	CATANIA	MIRABELLA IMBACCARI	F231
CASERTA	PIETRAMELARA	G620	CATANIA	MISTERBIANCO	F250
CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630	CATANIA	MOTTA SANT`ANASTASIA	F781
CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661	CATANIA	NICOLOSI	F890
CASERTA	PONTELATONE	G849	CATANIA	PALAGONIA	G253
CASERTA	PORTICO DI CASERTA	G903	CATANIA	PATERNO`	G371
CASERTA	PRATA SANNITA	G991	CATANIA	PEDARA	G402
CASERTA	PRATELLA	G995	CATANIA	PIEDIMONTE ETNEO	G597
CASERTA	PRESENZANO	H045	CATANIA	RADDUSA	H154
CASERTA	RAVISCANINA	H202	CATANIA	RAGALNA	M287
CASERTA	RECALE	H210	CATANIA	RAMACCA	H168
CASERTA	RIARDO	H268	CATANIA	RANDAZZO	H175
CASERTA	ROCCA D`EVANDRO	H398	CATANIA	RIPOSTO	H325
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423	CATANIA	SAN CONO	H805
CASERTA	ROCCAROMANA	H436	CATANIA	SAN GIOVANNI LA PUNTA	H922
CASERTA	ROCCHETTA E CROCE	H459	CATANIA	SAN GREGORIO DI CATANIA	H940
CASERTA	RUVIANO	H165	CATANIA	SAN MICHELE DI GANZARIA	I035
CASERTA	S MARIA CAPUA VETERE	I234	CATANIA	SAN PIETRO CLARENZA	I098
CASERTA	SAN CIPRIANO D`AVERSA	H798	CATANIA	SANT`AGATA LI BATTIATI	I202
CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834	CATANIA	SANT`ALFIO	I216
CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939	CATANIA	SANTA MARIA DI LICODIA	I240
CASERTA	SAN MARCO EVANGELISTA	F043	CATANIA	SANTA VENERINA	I314
CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113	CATANIA	SCORDIA	I548
CASERTA	SAN POTITO SANNITICO	I130	CATANIA	TRECASTAGNI	L355
CASERTA	SAN PRISCO	I131	CATANIA	TREMESTIERI ETNEO	L369
CASERTA	SAN TAMMARO	I261	CATANIA	VALVERDE	L658
CASERTA	SANT`ANGELO D`ALIFE	I273	CATANIA	VIAGRANDE	L828
CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233	CATANIA	VIZZINI	M100
CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247	CATANIA	ZAFFERANA ETNEA	M139

CATANZARO	ALBI	A155
CATANZARO	AMARONI	A255
CATANZARO	AMATO	A257
CATANZARO	ANDALI	A272
CATANZARO	ARGUSTO	A397
CATANZARO	BADOLATO	A542
CATANZARO	BELCASTRO	A736
CATANZARO	BORGIA	B002
CATANZARO	BOTRICELLO	B085
CATANZARO	CARAFFA DI CATANZARO	B717
CATANZARO	CARDINALE	B758
CATANZARO	CARLOPOLI	B790
CATANZARO	CATANZARO	C352
CATANZARO	CENADI	C453
CATANZARO	CENTRACHE	C472
CATANZARO	CERVA	C542
CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616
CATANZARO	CICALA	C674
CATANZARO	CONFLENTI	C960
CATANZARO	CORTALE	D049
CATANZARO	CROPANI	D181
CATANZARO	CURINGA	D218
CATANZARO	DAVOLI	D257
CATANZARO	DECOLLATURA	D261
CATANZARO	FALERNA	D476
CATANZARO	FEROLETO ANTICO	D544
CATANZARO	FOSSATO SERRALTA	D744
CATANZARO	GAGLIATO	D852
CATANZARO	GASPERINA	D932
CATANZARO	GIMIGLIANO	E031
CATANZARO	GIRIFALCO	E050
CATANZARO	GIZZERIA	E068
CATANZARO	GUARDAVALLE	E239
CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	E328
CATANZARO	JACURSO	E274
CATANZARO	LAMEZIA TERME	M208
CATANZARO	MAGISANO	E806
CATANZARO	MAIDA	E834
CATANZARO	MARCEDUSA	E923
CATANZARO	MARCELLINARA	E925
CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	E991
CATANZARO	MIGLIERINA	F200
CATANZARO	MONTAURO	F432
CATANZARO	MONTEPAONE	F586
CATANZARO	MOTTA SANTA LUCIA	F780
CATANZARO	NOCERA TERINESE	F910
CATANZARO	OLIVADI	G034
CATANZARO	PALERMITI	G272
CATANZARO	PENTONE	G439
CATANZARO	PETRIZZI	G517
CATANZARO	PETRONA`	G518
CATANZARO	PIANOPOLI	D546
CATANZARO	PLATANIA	G734
CATANZARO	S ANDREA APOSTOLO IONIO	I266
CATANZARO	S CATERINA DELLO IONIO	I170
CATANZARO	SAN FLORO	H846
CATANZARO	SAN MANGO D`AQUINO	H976
CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093
CATANZARO	SAN PIETRO APOSTOLO	I095
CATANZARO	SAN SOSTENE	I164
CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO	I393
CATANZARO	SATRIANO	I463
CATANZARO	SELLIA	I589
CATANZARO	SELLIA MARINA	I590
CATANZARO	SERRASTRETTA	I655
CATANZARO	SERSALE	I671
CATANZARO	SETTINGIANO	I704
CATANZARO	SIMERI CRICHI	I745
CATANZARO	SORBO SAN BASILE	I844
CATANZARO	SOVERATO	I872
CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	I874
CATANZARO	SOVERIA SIMERI	I875
CATANZARO	SQUILLACE	I929
CATANZARO	STALETTI	I937
CATANZARO	TAVERNA	L070
CATANZARO	TIRIOLO	L177
CATANZARO	TORRE DI RUGGIERO	L240
CATANZARO	VALLEFIORITA	I322
CATANZARO	ZAGARISE	M140
CHIETI	ALTINO	A235
CHIETI	ARCHI	A367
CHIETI	ARI	A398
CHIETI	ARIELLI	A402
CHIETI	ATESSA	A485
CHIETI	BOMBA	A956
CHIETI	BORRELLO	B057
CHIETI	BUCCHIANICO	B238
CHIETI	CANOSA SANNITA	B620
CHIETI	CARPINETO SINELLO	B826
CHIETI	CARUNCHIO	B853
CHIETI	CASACANDITELLA	B859
CHIETI	CASALANGUIDA	B861
CHIETI	CASALBORDINO	B865
CHIETI	CASALINCONTRADA	B896
CHIETI	CASOLI	B985
CHIETI	CASTEL FRENTANO	C114
CHIETI	CASTELGUIDONE	C123
CHIETI	CASTIGLIONE MESS MARINO	C298
CHIETI	CELENZA SUL TRIGNO	C428
CHIETI	CHIETI	C632
CHIETI	CIVITALUPARELLA	C768
CHIETI	CIVITELLA MESS RAIMONDO	C776
CHIETI	COLLEDIMACINE	C855
CHIETI	COLLEDIMEZZO	C856
CHIETI	CRECCHIO	D137
CHIETI	CUPELLO	D209
CHIETI	DOGLIOLA	D315
CHIETI	FALLO	D480
CHIETI	FARA FILIORUM PETRI	D494
CHIETI	FARA SAN MARTINO	D495
CHIETI	FILETTO	D592
CHIETI	FOSSACESIA	D738
CHIETI	FRAINE	D757
CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	D763
CHIETI	FRESAGRANDINARIA	D796
CHIETI	FRISA	D803
CHIETI	FURCI	D823
CHIETI	GAMBERALE	D898
CHIETI	GESSOPALENA	D996
CHIETI	GISSI	E052
CHIETI	GIULIANO TEATINO	E056
CHIETI	GUARDIAGRELE	E243
CHIETI	GUILMI	E266
CHIETI	LAMA DEI PELIGNI	E424
CHIETI	LANCIANO	E435
CHIETI	LENTELLA	E531
CHIETI	LETTOPALENA	E559
CHIETI	LISCIA	E611
CHIETI	MIGLIANICO	F196
CHIETI	MONTAZZOLI	F433
CHIETI	MONTEBELLO SUL SANGRO	B268
CHIETI	MONTEFERRANTE	F498
CHIETI	MONTELAPIANO	F535
CHIETI	MONTENERODOMO	F578
CHIETI	MONTEODORISIO	F582
CHIETI	MOZZAGROGNA	F785
CHIETI	ORSOGNA	G128
CHIETI	ORTONA	G141

CHIETI	PAGLIETA	G237
CHIETI	PALENA	G271
CHIETI	PALMOLI	G290
CHIETI	PALOMBARO	G294
CHIETI	PENNADOMO	G434
CHIETI	PENNAPIEDIMONTE	G435
CHIETI	PERANO	G441
CHIETI	PIETRAFERRAZZANA	G613
CHIETI	PIZZOFERRATO	G724
CHIETI	POGGIOFIORITO	G760
CHIETI	POLLUTRI	G799
CHIETI	PRETORO	H052
CHIETI	QUADRI	H098
CHIETI	RAPINO	H184
CHIETI	RIPA TEATINA	H320
CHIETI	ROCCA SAN GIOVANNI	H439
CHIETI	ROCCAMONTEPIANO	H424
CHIETI	ROCCASCALEGNA	H442
CHIETI	ROCCASPINALVETI	H448
CHIETI	ROIO DEL SANGRO	H495
CHIETI	ROSELLO	H566
CHIETI	SAN BUONO	H784
CHIETI	SAN GIOVANNI LIPIONI	H923
CHIETI	SAN GIOVANNI TEATINO	D690
CHIETI	SAN MARTINO S MARRUCINA	H991
CHIETI	SAN SALVO	I148
CHIETI	SAN VITO CHIETINO	I394
CHIETI	SANT`EUSANIO DEL SANGRO	I335
CHIETI	SANTA MARIA IMBARO	I244
CHIETI	SCERNI	I520
CHIETI	SCHIAVI DI ABRUZZO	I526
CHIETI	TARANTA PELIGNA	L047
CHIETI	TOLLO	L194
CHIETI	TORINO DI SANGRO	L218
CHIETI	TORNARECCIO	L224
CHIETI	TORREBRUNA	L253
CHIETI	TORREVECCHIA TEATINA	L284
CHIETI	TORRICELLA PELIGNA	L291
CHIETI	TREGLIO	L363
CHIETI	TUFILLO	L459
CHIETI	VACRI	L526
CHIETI	VASTO	E372
CHIETI	VILLA SANTA MARIA	M022
CHIETI	VILLALFONSINA	L961
CHIETI	VILLAMAGNA	L964
COMO	ARGEGNO	A391
COMO	ASSO	A476
COMO	BARNI	A670
COMO	BELLAGIO	A744
COMO	BENE LARIO	A778
COMO	BLESSAGNO	A904
COMO	CAGLIO	B355
COMO	CANZO	B641
COMO	CASASCO D`INTELVI	B942
COMO	CASTIGLIONE D`INTELVI	C299
COMO	CAVARGNA	C381
COMO	CERANO D INTELVI	C482
COMO	CERNOBBIO	C520
COMO	CONSIGLIO DI RUMO	C965
COMO	CREMIA	D147
COMO	CUSINO	D232
COMO	DONGO	D341
COMO	DOSSO DEL LIRO	D355
COMO	EUPILIO	D445
COMO	GARZENO	D930
COMO	GERMASINO	D986
COMO	GRIANTE	E172
COMO	LAGLIO	E405
COMO	LANZO D`INTELVI	E444
COMO	LASNIGO	E462
COMO	LENNO	E525
COMO	LIVO	E623
COMO	MAGREGLIO	E830
COMO	MEZZEGRA	F181
COMO	OSSUCCIO	G182
COMO	PEGLIO	G415
COMO	PELLIO INTELVI	G427
COMO	PIANELLO DEL LARIO	G556
COMO	PIGRA	G665
COMO	PLESIO	G737
COMO	RAMPONIO VERNA	H171
COMO	REZZAGO	H255
COMO	S BARTOLOMEO V CAVARGNA	H760
COMO	S NAZZARO VAL CAVARGNA	I051
COMO	SAN FEDELE INTELVI	H830
COMO	SAN SIRO	I162
COMO	SCHIGNANO	I529
COMO	SORICO	I856
COMO	SORMANO	I860
COMO	STAZZONA	I943
COMO	TREMEZZO	L371
COMO	TREZZONE	L413
COMO	VALSOLDA	C936
COMO	VELESO	L715
COMO	VERCANA	L748
COSENZA	ACQUAFORMOSA	A033
COSENZA	ACQUAPPESA	A041
COSENZA	ACRI	A053
COSENZA	AIELLO CALABRO	A102
COSENZA	AIETA	A105
COSENZA	ALBIDONA	A160
COSENZA	ALESSANDRIA D CARRETTO	A183
COSENZA	ALTILIA	A234
COSENZA	ALTOMONTE	A240
COSENZA	AMANTEA	A253
COSENZA	AMENDOLARA	A263
COSENZA	APRIGLIANO	A340
COSENZA	BELMONTE CALABRO	A762
COSENZA	BELSITO	A768
COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773
COSENZA	BIANCHI	A842
COSENZA	BISIGNANO	A887
COSENZA	BOCCHIGLIERO	A912
COSENZA	BONIFATI	A973
COSENZA	BUONVICINO	B270
COSENZA	CALOPEZZATI	B424
COSENZA	CALOVETO	B426
COSENZA	CAMPANA	B500
COSENZA	CANNA	B607
COSENZA	CARIATI	B774
COSENZA	CAROLEI	B802
COSENZA	CASOLE BRUZIO	B983
COSENZA	CASSANO ALLO IONIO	C002
COSENZA	CASTIGLIONE COSENTINO	C301
COSENZA	CASTROLIBERO	C108
COSENZA	CASTROREGIO	C348
COSENZA	CASTROVILLARI	C349
COSENZA	CELICO	C430
COSENZA	CELLARA	C437
COSENZA	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
COSENZA	CERISANO	C515
COSENZA	CERVICATI	C554
COSENZA	CERZETO	C560
COSENZA	CETRARO	C588
COSENZA	CIVITA	C763
COSENZA	CLETO	C795
COSENZA	COLOSIMI	C905
COSENZA	CORIGLIANO CALABRO	D005

COSENZA	COSENZA	D086
COSENZA	CROPALATI	D180
COSENZA	CROSIA	D184
COSENZA	DIAMANTE	D289
COSENZA	DIPIGNANO	D304
COSENZA	DOMANICO	D328
COSENZA	FAGNANO CASTELLO	D464
COSENZA	FALCONARA ALBANESE	D473
COSENZA	FIGLINE VEGLIATURO	D582
COSENZA	FIRMO	D614
COSENZA	FIUMEFREDDO BRUZIO	D624
COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
COSENZA	FRASCINETO	D774
COSENZA	FUSCALDO	D828
COSENZA	GRIMALDI	E180
COSENZA	GRISOLIA	E185
COSENZA	GUARDIA PIEMONTESE	E242
COSENZA	LAGO	E407
COSENZA	LAINO BORGO	E417
COSENZA	LAINO CASTELLO	E419
COSENZA	LAPPANO	E450
COSENZA	LATTARICO	E475
COSENZA	LONGOBARDI	E677
COSENZA	LONGOBUCCO	E678
COSENZA	LUNGRO	E745
COSENZA	LUZZI	E773
COSENZA	MAIERA`	E835
COSENZA	MALITO	E859
COSENZA	MALVITO	E872
COSENZA	MANDATORICCIO	E878
COSENZA	MANGONE	E888
COSENZA	MARANO MARCHESATO	E914
COSENZA	MARANO PRINCIPATO	E915
COSENZA	MARZI	F001
COSENZA	MENDICINO	F125
COSENZA	MONGRASSANO	F370
COSENZA	MONTALTO UFFUGO	F416
COSENZA	MONTEGIORDANO	F519
COSENZA	MORANO CALABRO	F708
COSENZA	MORMANNO	F735
COSENZA	MOTTAFOLLONE	F775
COSENZA	NOCARA	F907
COSENZA	ORIOLO	G110
COSENZA	ORSOMARSO	G129
COSENZA	PALUDI	G298
COSENZA	PANETTIERI	G307
COSENZA	PAOLA	G317
COSENZA	PAPASIDERO	G320
COSENZA	PARENTI	G331
COSENZA	PATERNO CALABRO	G372
COSENZA	PEDACE	G400
COSENZA	PEDIVIGLIANO	G411
COSENZA	PIANE CRATI	G553
COSENZA	PIETRAFITTA	G615
COSENZA	PIETRAPAOLA	G622
COSENZA	PLATACI	G733
COSENZA	PRAIA A MARE	G975
COSENZA	RENDE	H235
COSENZA	ROCCA IMPERIALE	H416
COSENZA	ROGGIANO GRAVINA	H488
COSENZA	ROGLIANO	H490
COSENZA	ROSE	H565
COSENZA	ROSETO CAPO SPULICO	H572
COSENZA	ROSSANO	H579
COSENZA	ROTA GRECA	H585
COSENZA	ROVITO	H621
COSENZA	S STEFANO DI ROGLIANO	I359
COSENZA	SAN BASILE	H765
COSENZA	SAN BENEDETTO ULLANO	H774
COSENZA	SAN COSMO ALBANESE	H806
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	H818
COSENZA	SAN DONATO DI NINEA	H825
COSENZA	SAN FILI	H841
COSENZA	SAN GIORGIO ALBANESE	H881
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919
COSENZA	SAN LORENZO BELLIZZI	H961
COSENZA	SAN LORENZO DEL VALLO	H962
COSENZA	SAN LUCIDO	H971
COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	H981
COSENZA	SAN MARTINO DI FINITA	H992
COSENZA	SAN NICOLA ARCELLA	I060
COSENZA	SAN PIETRO IN AMANTEA	I108
COSENZA	SAN PIETRO IN GUARANO	I114
COSENZA	SAN SOSTI	I165
COSENZA	SAN VINCENZO LA COSTA	I388
COSENZA	SANGINETO	H877
COSENZA	SANT`AGATA DI ESARO	I192
COSENZA	SANTA CATERINA ALBANESE	I171
COSENZA	SANTA DOMENICA TALAO	I183
COSENZA	SANTA SOFIA D`EPIRO	I309
COSENZA	SARACENA	I423
COSENZA	SCALA COELI	I485
COSENZA	SCALEA	I489
COSENZA	SCIGLIANO	D290
COSENZA	SERRA D`AIELLO	I642
COSENZA	SERRA PEDACE	I650
COSENZA	SPEZZANO ALBANESE	I895
COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	I896
COSENZA	SPEZZANO PICCOLO	I898
COSENZA	TARSIA	L055
COSENZA	TERRANOVA DA SIBARI	L124
COSENZA	TERRAVECCHIA	L134
COSENZA	TORANO CASTELLO	L206
COSENZA	TORTORA	L305
COSENZA	TREBISACCE	L353
COSENZA	TRENTA	L375
COSENZA	VACCARIZZO ALBANESE	L524
COSENZA	VERBICARO	L747
COSENZA	VILLAPIANA	B903
COSENZA	ZUMPANO	M202
CREMONA	CASALBUTTANO ED UNITI	B869
CREMONA	CASALMAGGIORE	B898
CREMONA	CREMONA	D150
CREMONA	GABBIONETA BINANUOVA	D834
CREMONA	GENIVOLTA	D966
CREMONA	GERRE DE` CAPRIOLI	D993
CREMONA	GOMBITO	E082
CREMONA	MARTIGNANA DI PO	E983
CREMONA	PADERNO PONCHIELLI	G222
CREMONA	PERSICO DOSIMO	G469
CREMONA	PIZZIGHETTONE	G721
CREMONA	RIPALTA ARPINA	H314
CREMONA	ROMANENGO	H508
CREMONA	SONCINO	I827
CREMONA	TRIGOLO	L426
CREMONA	VOLONGO	M116
CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	A772
CROTONE	CACCURI	B319
CROTONE	CARFIZZI	B771
CROTONE	CASABONA	B857
CROTONE	CASTELSILANO	B968
CROTONE	CIRO`	C725
CROTONE	CIRO` MARINA	C726
CROTONE	COTRONEI	D123
CROTONE	CROTONE	D122
CROTONE	CRUCOLI	D189
CROTONE	CUTRO	D236
CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	E339

CROTONE	MELISSA	F108
CROTONE	MESORACA	F157
CROTONE	PALLAGORIO	G278
CROTONE	PETILIA POLICASTRO	G508
CROTONE	ROCCA DI NETO	H403
CROTONE	ROCCABERNARDA	H383
CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO	I026
CROTONE	SAN NICOLA DELL`ALTO	I057
CROTONE	SANTA SEVERINA	I308
CROTONE	SAVELLI	I468
CROTONE	SCANDALE	I494
CROTONE	STRONGOLI	I982
CROTONE	UMBRIATICO	L492
CROTONE	VERZINO	L802
CUNEO	ACCEGLIO	A016
CUNEO	AISONE	A113
CUNEO	ALBA	A124
CUNEO	ARGENTERA	A394
CUNEO	BAGNASCO	A555
CUNEO	BAGNOLO PIEMONTE	A571
CUNEO	BARGE	A660
CUNEO	BEINETTE	A735
CUNEO	BELLINO	A750
CUNEO	BELVEDERE LANGHE	A774
CUNEO	BERNEZZO	A805
CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	B033
CUNEO	BOSSOLASCO	B084
CUNEO	BOVES	B101
CUNEO	BRA	B111
CUNEO	BRIGA ALTA	B175
CUNEO	BROSSASCO	B204
CUNEO	BUSCA	B285
CUNEO	CANALE	B573
CUNEO	CANOSIO	B621
CUNEO	CAPRAUNA	B692
CUNEO	CARAGLIO	B719
CUNEO	CARDE	B755
CUNEO	CARTIGNANO	B845
CUNEO	CASALGRASSO	B894
CUNEO	CASTELDELFINO	C081
CUNEO	CASTELMAGNO	C205
CUNEO	CASTINO	C323
CUNEO	CAVALLERMAGGIORE	C376
CUNEO	CELLE DI MACRA	C441
CUNEO	CERESOLE ALBA	C504
CUNEO	CERRETTO LANGHE	C530
CUNEO	CEVA	C589
CUNEO	CHERASCO	C599
CUNEO	CHIUSA DI PESIO	C653
CUNEO	COSSANO BELBO	D093
CUNEO	CRISSOLO	D172
CUNEO	CUNEO	D205
CUNEO	DEMONTE	D271
CUNEO	DOGLIANI	D314
CUNEO	DRONERO	D372
CUNEO	ELVA	D401
CUNEO	ENTRACQUE	D410
CUNEO	ENVIE	D412
CUNEO	FRABOSA SOPRANA	D751
CUNEO	FRABOSA SOTTANA	D752
CUNEO	FRASSINO	D782
CUNEO	GAMBASCA	D894
CUNEO	GARESSIO	D920
CUNEO	ISASCA	E327
CUNEO	LA MORRA	E430
CUNEO	LEQUIO BERRIA	E540
CUNEO	LEQUIO TANARO	E539
CUNEO	LIMONE PIEMONTE	E597
CUNEO	LISIO	E615
CUNEO	MACRA	E789
CUNEO	MAGLIANO ALPI	E808
CUNEO	MARMORA	E963
CUNEO	MARSAGLIA	E973
CUNEO	MARTINIANA PO	E988
CUNEO	MELLE	F114
CUNEO	MOIOLA	F279
CUNEO	MOMBARCARO	F309
CUNEO	MOMBASIGLIO	F312
CUNEO	MONASTERO DI VASCO	F326
CUNEO	MONDOVI`	F351
CUNEO	MONESIGLIO	F355
CUNEO	MONFORTE D`ALBA	F358
CUNEO	MONTALDO DI MONDOVI	F405
CUNEO	MONTEMALE DI CUNEO	F558
CUNEO	MONTEROSSO GRANA	F608
CUNEO	MONTEZEMOLO	F666
CUNEO	MORETTA	F723
CUNEO	MURAZZANO	F809
CUNEO	NEIVE	F863
CUNEO	ONCINO	G066
CUNEO	ORMEA	G114
CUNEO	OSTANA	G183
CUNEO	PAESANA	G228
CUNEO	PAMPARATO	G302
CUNEO	PAROLDO	G339
CUNEO	PERLO	G458
CUNEO	PEVERAGNO	G526
CUNEO	PIETRAPORZIO	G625
CUNEO	PONTECHIANALE	G837
CUNEO	PRADLEVES	G970
CUNEO	PRAZZO	H011
CUNEO	PRIOLA	H069
CUNEO	REVELLO	H247
CUNEO	RIFREDDO	H285
CUNEO	ROASCHIA	H362
CUNEO	ROASCIO	H363
CUNEO	ROBILANTE	H377
CUNEO	ROBURENT	H378
CUNEO	ROCCABRUNA	H385
CUNEO	ROCCAFORTE MONDOVI	H407
CUNEO	ROCCASPARVERA	H447
CUNEO	ROCCAVIONE	H453
CUNEO	RODDI	H472
CUNEO	ROSSANA	H578
CUNEO	SALICETO	H710
CUNEO	SAMBUCO	H746
CUNEO	SAMPEYRE	H755
CUNEO	SAN DAMIANO MACRA	H812
CUNEO	SAN MICHELE MONDOVI`	I037
CUNEO	SANFRONT	H852
CUNEO	SAVIGLIANO	I470
CUNEO	SCAGNELLO	I484
CUNEO	SINIO	I750
CUNEO	STROPPO	I985
CUNEO	VALDIERI	L558
CUNEO	VALGRANA	L580
CUNEO	VENASCA	L729
CUNEO	VERDUNO	L758
CUNEO	VERNANTE	L771
CUNEO	VICOFORTE	L841
CUNEO	VILLAFALLETTO	L942
CUNEO	VILLANOVA MONDOVI`	L974
CUNEO	VILLAR SAN COSTANZO	M015
CUNEO	VINADIO	M055
CUNEO	VIOLA	M063
ENNA	AGIRA	A070
ENNA	AIDONE	A098
ENNA	ASSORO	A478

ENNA	BARRAFRANCA	A676
ENNA	CALASCIBETTA	B381
ENNA	CATENANUOVA	C353
ENNA	CENTURIPE	C471
ENNA	CERAMI	C480
ENNA	ENNA	C342
ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849
ENNA	LEONFORTE	E536
ENNA	NICOSIA	F892
ENNA	NISSORIA	F900
ENNA	PIAZZA ARMERINA	G580
ENNA	PIETRAPERZIA	G624
ENNA	REGALBUTO	H221
ENNA	SPERLINGA	I891
ENNA	TROINA	L448
ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	L583
ENNA	VILLAROSA	M011
FERRARA	ARGENTA	A393
FERRARA	BERRA	A806
FERRARA	CODIGORO	C814
FERRARA	COMACCHIO	C912
FERRARA	COPPARO	C980
FERRARA	GORO	E107
FERRARA	IOLANDA DI SAVOIA	E320
FERRARA	LAGOSANTO	E410
FERRARA	MASSAFISCAGLIA	F026
FERRARA	MESOLA	F156
FIRENZE	BAGNO A RIPOLI	A564
FIRENZE	BARBERINO DI MUGELLO	A632
FIRENZE	BARBERINO VAL D ELSA	A633
FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	B036
FIRENZE	CALENZANO	B406
FIRENZE	CAPRAIA E LIMITE	B684
FIRENZE	CASTELFIORENTINO	C101
FIRENZE	CERRETO GUIDI	C529
FIRENZE	CERTALDO	C540
FIRENZE	DICOMANO	D299
FIRENZE	EMPOLI	D403
FIRENZE	FIESOLE	D575
FIRENZE	FIGLINE VALDARNO	D583
FIRENZE	FIRENZE	D612
FIRENZE	FIRENZUOLA	D613
FIRENZE	FUCECCHIO	D815
FIRENZE	GAMBASSI TERME	D895
FIRENZE	GREVE IN CHIANTI	E169
FIRENZE	IMPRUNETA	E291
FIRENZE	INCISA IN VAL D ARNO	E296
FIRENZE	LASTRA A SIGNA	E466
FIRENZE	LONDA	E668
FIRENZE	MARRADI	E971
FIRENZE	MONTAIONE	F398
FIRENZE	MONTELUPO FIORENTINO	F551
FIRENZE	MONTESPERTOLI	F648
FIRENZE	PALAZZUOLO SUL SENIO	G270
FIRENZE	PELAGO	G420
FIRENZE	PONTASSIEVE	G825
FIRENZE	REGGELLO	H222
FIRENZE	RIGNANO SULL ARNO	H286
FIRENZE	RUFINA	H635
FIRENZE	SAN CASCIANO VAL PESA	H791
FIRENZE	SAN GODENZO	H937
FIRENZE	SAN PIERO A SIEVE	I085
FIRENZE	SCANDICCI	B962
FIRENZE	SCARPERIA	I514
FIRENZE	SESTO FIORENTINO	I684
FIRENZE	SIGNA	I728
FIRENZE	TAVARNELLE VAL DI PESA	L067
FIRENZE	VAGLIA	L529
FIRENZE	VICCHIO	L838
FIRENZE	VINCI	M059
FOGGIA	ACCADIA	A015
FOGGIA	ALBERONA	A150
FOGGIA	ANZANO DI PUGLIA	A320
FOGGIA	APRICENA	A339
FOGGIA	ASCOLI SATRIANO	A463
FOGGIA	BICCARI	A854
FOGGIA	BOVINO	B104
FOGGIA	CAGNANO VARANO	B357
FOGGIA	CANDELA	B584
FOGGIA	CARAPELLE	B724
FOGGIA	CARLANTINO	B784
FOGGIA	CARPINO	B829
FOGGIA	CASALNUOVO MONTEROTARO	B904
FOGGIA	CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917
FOGGIA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198
FOGGIA	CASTELLUCCIO V MAGGIORE	C202
FOGGIA	CASTELNUOVO DI DAUNIA	C222
FOGGIA	CELENZA VALFORTORE	C429
FOGGIA	CELLE SAN VITO	C442
FOGGIA	CERIGNOLA	C514
FOGGIA	CHIEUTI	C633
FOGGIA	DELICETO	D269
FOGGIA	FAETO	D459
FOGGIA	FOGGIA	D643
FOGGIA	ISCHITELLA	E332
FOGGIA	LESINA	E549
FOGGIA	LUCERA	E716
FOGGIA	MANFREDONIA	E885
FOGGIA	MARGHERITA DI SAVOIA	E946
FOGGIA	MATTINATA	F059
FOGGIA	MONTE SANT ANGELO	F631
FOGGIA	MONTELEONE DI PUGLIA	F538
FOGGIA	MOTTA MONTECORVINO	F777
FOGGIA	ORDONA	M266
FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA	G125
FOGGIA	ORTA NOVA	G131
FOGGIA	PANNI	G312
FOGGIA	PESCHICI	G487
FOGGIA	PIETRAMONTECORVINO	G604
FOGGIA	POGGIO IMPERIALE	G761
FOGGIA	RIGNANO GARGANICO	H287
FOGGIA	ROCCHETTA SANT`ANTONIO	H467
FOGGIA	RODI GARGANICO	H480
FOGGIA	ROSETO VALFORTORE	H568
FOGGIA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	H839
FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	H926
FOGGIA	SAN MARCO IN LAMIS	H985
FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA	H986
FOGGIA	SAN PAOLO DI CIVITATE	I072
FOGGIA	SAN SEVERO	I158
FOGGIA	SANNICANDRO GARGANICO	I054
FOGGIA	SANT`AGATA DI PUGLIA	I193
FOGGIA	SERRACAPRIOLA	I641
FOGGIA	STORNARA	I962
FOGGIA	STORNARELLA	I963
FOGGIA	TORREMAGGIORE	L273
FOGGIA	TRINITAPOLI	B915
FOGGIA	TROIA	L447
FOGGIA	VICO DEL GARGANO	L842
FOGGIA	VIESTE	L858
FOGGIA	VOLTURARA APPULA	M131
FOGGIA	VOLTURINO	M132
FORLI' CESENA	BAGNO DI ROMAGNA	A565
FORLI' CESENA	BERTINORO	A809
FORLI' CESENA	BORGHI	B001
FORLI' CESENA	CASTROCARO TERME T SOLE	C339
FORLI' CESENA	CESENA	C573
FORLI' CESENA	CIVITELLA DI ROMAGNA	C777

FORLI' CESENA	DOVADOLA	D357
FORLI' CESENA	FORLI	D704
FORLI' CESENA	GALEATA	D867
FORLI' CESENA	LONGIANO	E675
FORLI' CESENA	MELDOLA	F097
FORLI' CESENA	MERCATO SARACENO	F139
FORLI' CESENA	MODIGLIANA	F259
FORLI' CESENA	MONTIANO	F668
FORLI' CESENA	PORTICO E SAN BENEDETTO	G904
FORLI' CESENA	PREDAPPIO	H017
FORLI' CESENA	PREMILCUORE	H034
FORLI' CESENA	ROCCA SAN CASCIANO	H437
FORLI' CESENA	RONCOFREDDO	H542
FORLI' CESENA	SANTA SOFIA	I310
FORLI' CESENA	SARSINA	I444
FORLI' CESENA	SAVIGNANO SUL RUBICONE	I472
FORLI' CESENA	SOGLIANO AL RUBICONE	I779
FORLI' CESENA	TREDOZIO	L361
FORLI' CESENA	VERGHERETO	L764
FROSINONE	ACQUAFONDATA	A032
FROSINONE	ACUTO	A054
FROSINONE	ALATRI	A123
FROSINONE	ALVITO	A244
FROSINONE	AMASENO	A256
FROSINONE	ANAGNI	A269
FROSINONE	AQUINO	A348
FROSINONE	ARCE	A363
FROSINONE	ARNARA	A421
FROSINONE	ARPINO	A433
FROSINONE	ATINA	A486
FROSINONE	AUSONIA	A502
FROSINONE	BELMONTE CASTELLO	A763
FROSINONE	BOVILLE ERNICA	A720
FROSINONE	BROCCOSTELLA	B195
FROSINONE	CAMPOLI APPENNINO	B543
FROSINONE	CASALATTICO	B862
FROSINONE	CASALVIERI	B919
FROSINONE	CASSINO	C034
FROSINONE	CASTELLIRI	C177
FROSINONE	CASTELNUOVO PARANO	C223
FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI	C338
FROSINONE	CASTROCIELO	C340
FROSINONE	CECCANO	C413
FROSINONE	CEPRANO	C479
FROSINONE	CERVARO	C545
FROSINONE	COLFELICE	C836
FROSINONE	COLLE SAN MAGNO	C870
FROSINONE	COLLEPARDO	C864
FROSINONE	CORENO AUSONIO	C998
FROSINONE	ESPERIA	D440
FROSINONE	FALVATERRA	D483
FROSINONE	FERENTINO	D539
FROSINONE	FILETTINO	D591
FROSINONE	FIUGGI	A310
FROSINONE	FONTANA LIRI	D667
FROSINONE	FONTECHIARI	D682
FROSINONE	FROSINONE	D810
FROSINONE	FUMONE	D819
FROSINONE	GALLINARO	D881
FROSINONE	GIULIANO DI ROMA	E057
FROSINONE	GUARCINO	E236
FROSINONE	ISOLA DEL LIRI	E340
FROSINONE	MONTE S GIOVANNI CAMPAN	F620
FROSINONE	MOROLO	F740
FROSINONE	PALIANO	G276
FROSINONE	PASTENA	G362
FROSINONE	PATRICA	G374
FROSINONE	PESCOSOLIDO	G500
FROSINONE	PICINISCO	G591
FROSINONE	PICO	G592
FROSINONE	PIEDIMONTE SAN GERMANO	G598
FROSINONE	PIGLIO	G659
FROSINONE	PIGNATARO INTERAMNA	G662
FROSINONE	POFI	G749
FROSINONE	PONTECORVO	G838
FROSINONE	POSTA FIBRENO	G935
FROSINONE	RIPI	H324
FROSINONE	ROCCADARCE	H393
FROSINONE	ROCCASECCA	H443
FROSINONE	S AMBROGIO S GARIGLIANO	I256
FROSINONE	S ANDREA DEL GARIGLIANO	I265
FROSINONE	S DONATO VAL DI COMINO	H824
FROSINONE	SAN BIAGIO SARACINISCO	H779
FROSINONE	SAN GIORGIO A LIRI	H880
FROSINONE	SAN GIOVANNI INCARICO	H917
FROSINONE	SAN VITTORE DEL LAZIO	I408
FROSINONE	SANT`APOLLINARE	I302
FROSINONE	SANT`ELIA FIUMERAPIDO	I321
FROSINONE	SANTOPADRE	I351
FROSINONE	SERRONE	I669
FROSINONE	SETTEFRATI	I697
FROSINONE	SGURGOLA	I716
FROSINONE	SORA	I838
FROSINONE	STRANGOLAGALLI	I973
FROSINONE	SUPINO	L009
FROSINONE	TERELLE	L105
FROSINONE	TORRE CAJETANI	L243
FROSINONE	TORRICE	L290
FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	L398
FROSINONE	TRIVIGLIANO	L437
FROSINONE	VALLECORSA	L598
FROSINONE	VALLEMAIO	L605
FROSINONE	VALLEROTONDA	L614
FROSINONE	VEROLI	L780
FROSINONE	VICALVI	L836
FROSINONE	VICO NEL LAZIO	L843
FROSINONE	VILLA LATINA	A081
FROSINONE	VILLA SANTA LUCIA	L905
FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO	I364
GENOVA	ARENZANO	A388
GENOVA	AVEGNO	A506
GENOVA	BOGLIASCO	A922
GENOVA	BORZONASCA	B067
GENOVA	BUSALLA	B282
GENOVA	CAMOGLI	B490
GENOVA	CAMPO LIGURE	B538
GENOVA	CAMPOMORONE	B551
GENOVA	CARASCO	B726
GENOVA	CASARZA LIGURE	B939
GENOVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE	C302
GENOVA	CERANESI	C481
GENOVA	CHIAVARI	C621
GENOVA	CICAGNA	C673
GENOVA	COGOLETO	C823
GENOVA	COGORNO	C826
GENOVA	COREGLIA LIGURE	C995
GENOVA	CROCEFIESCHI	D175
GENOVA	DAVAGNA	D255
GENOVA	FASCIA	D509
GENOVA	FAVALE DI MALVARO	D512
GENOVA	GENOVA	D969
GENOVA	GORRETO	E109
GENOVA	ISOLA DEL CANTONE	E341
GENOVA	LAVAGNA	E488
GENOVA	LEIVI	E519
GENOVA	LORSICA	E695
GENOVA	LUMARZO	E737
GENOVA	MASONE	F020

GENOVA	MELE	F098
GENOVA	MEZZANEGO	F173
GENOVA	MIGNANEGO	F202
GENOVA	MOCONESI	F256
GENOVA	MONEGLIA	F354
GENOVA	MONTOGGIO	F682
GENOVA	NE	F858
GENOVA	ORERO	G093
GENOVA	PROPATA	H073
GENOVA	RAPALLO	H183
GENOVA	RECCO	H212
GENOVA	REZZOAGLIO	H258
GENOVA	RONCO SCRIVIA	H536
GENOVA	ROSSIGLIONE	H581
GENOVA	ROVEGNO	H599
GENOVA	SAN COLOMBANO CERTENOLI	H802
GENOVA	SANT`OLCESE	I346
GENOVA	SANTA MARGHERITA LIGURE	I225
GENOVA	SANTO STEFANO D`AVETO	I368
GENOVA	SAVIGNONE	I475
GENOVA	SERRA RICCO`	I640
GENOVA	SESTRI LEVANTE	I693
GENOVA	SORI	I852
GENOVA	TIGLIETO	L167
GENOVA	TORRIGLIA	L298
GENOVA	TRIBOGNA	L416
GENOVA	USCIO	L507
GENOVA	VALBREVENNA	L546
GENOVA	VOBBIA	M105
GENOVA	ZOAGLI	M182
GORIZIA	CAPRIVA DEL FRIULI	B712
GORIZIA	CORMONS	D014
GORIZIA	DOBERDO` DEL LAGO	D312
GORIZIA	DOLEGNA DEL COLLIO	D321
GORIZIA	FARRA D`ISONZO	D504
GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	D645
GORIZIA	GORIZIA	E098
GORIZIA	GRADISCA D`ISONZO	E124
GORIZIA	GRADO	E125
GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI	E952
GORIZIA	MEDEA	F081
GORIZIA	MONFALCONE	F356
GORIZIA	MORARO	F710
GORIZIA	MOSSA	F767
GORIZIA	ROMANS D`ISONZO	H514
GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	H531
GORIZIA	SAGRADO D`ISONZO	H665
GORIZIA	SAN CANZIAN D`ISONZO	H787
GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO	H845
GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO	H964
GORIZIA	SAN PIER D`ISONZO	I082
GORIZIA	SAVOGNA D`ISONZO	I479
GORIZIA	STARANZANO	I939
GORIZIA	TURRIACO	L474
GORIZIA	VILLESSE	M043
GROSSETO	ARCIDOSSO	A369
GROSSETO	CAMPAGNATICO	B497
GROSSETO	CAPALBIO	B646
GROSSETO	CASTEL DEL PIANO	C085
GROSSETO	CASTELL AZZARA	C147
GROSSETO	CASTIGLIONE D PESCAIA	C310
GROSSETO	CINIGIANO	C705
GROSSETO	CIVITELLA PAGANICO	C782
GROSSETO	FOLLONICA	D656
GROSSETO	GAVORRANO	D948
GROSSETO	GROSSETO	E202
GROSSETO	MAGLIANO IN TOSCANA	E810
GROSSETO	MANCIANO	E875
GROSSETO	MASSA MARITTIMA	F032
GROSSETO	MONTE ARGENTARIO	F437
GROSSETO	MONTEROTONDO MARITTIMO	F612
GROSSETO	MONTIERI	F677
GROSSETO	ORBETELLO	G088
GROSSETO	PITIGLIANO	G716
GROSSETO	ROCCALBEGNA	H417
GROSSETO	ROCCASTRADA	H449
GROSSETO	SANTA FIORA	I187
GROSSETO	SCANSANO	I504
GROSSETO	SCARLINO	I510
GROSSETO	SEGGIANO	I571
GROSSETO	SEMPRONIANO	I601
GROSSETO	SORANO	I841
IMPERIA	AIROLE	A111
IMPERIA	APRICALE	A338
IMPERIA	AQUILA D`ARROSCIA	A344
IMPERIA	ARMO	A418
IMPERIA	AURIGO	A499
IMPERIA	BADALUCCO	A536
IMPERIA	BAIARDO	A581
IMPERIA	BORDIGHERA	A984
IMPERIA	BORGHETTO D`ARROSCIA	A993
IMPERIA	BORGOMARO	B020
IMPERIA	CAMPOROSSO	B559
IMPERIA	CARAVONICA	B734
IMPERIA	CARPASIO	B814
IMPERIA	CASTEL VITTORIO	C110
IMPERIA	CASTELLARO	C143
IMPERIA	CERIANA	C511
IMPERIA	CERVO	C559
IMPERIA	CESIO	C578
IMPERIA	CHIUSANICO	C657
IMPERIA	CHIUSAVECCHIA	C660
IMPERIA	CIPRESSA	C718
IMPERIA	CIVEZZA	C755
IMPERIA	COSIO D`ARROSCIA	D087
IMPERIA	COSTARAINERA	D114
IMPERIA	DIANO ARENTINO	D293
IMPERIA	DIANO CASTELLO	D296
IMPERIA	DIANO MARINA	D297
IMPERIA	DIANO SAN PIETRO	D298
IMPERIA	DOLCEACQUA	D318
IMPERIA	DOLCEDO	D319
IMPERIA	IMPERIA	E290
IMPERIA	ISOLABONA	E346
IMPERIA	LUCINASCO	E719
IMPERIA	MENDATICA	F123
IMPERIA	MOLINI DI TRIORA	F290
IMPERIA	MONTALTO LIGURE	F406
IMPERIA	MONTEGROSSO PIAN LATTE	F528
IMPERIA	OLIVETTA SAN MICHELE	G041
IMPERIA	PERINALDO	G454
IMPERIA	PIETRABRUNA	G607
IMPERIA	PIEVE DI TECO	G632
IMPERIA	PIGNA	G660
IMPERIA	POMPEIANA	G814
IMPERIA	PONTEDASSIO	G840
IMPERIA	PORNASSIO	G890
IMPERIA	PRELA`	H027
IMPERIA	RANZO	H180
IMPERIA	REZZO	H257
IMPERIA	RIVA LIGURE	H328
IMPERIA	ROCCHETTA NERVINA	H460
IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	H763
IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA	H780
IMPERIA	SAN LORENZO AL MARE	H957
IMPERIA	SAN REMO	I138
IMPERIA	SANTO STEFANO AL MARE	I365
IMPERIA	SEBORGA	I556

IMPERIA	SOLDANO	I796
IMPERIA	TAGGIA	L024
IMPERIA	TERZORIO	L146
IMPERIA	TRIORA	L430
IMPERIA	VALLEBONA	L596
IMPERIA	VALLECROSIA	L599
IMPERIA	VASIA	L693
IMPERIA	VENTIMIGLIA	L741
IMPERIA	VESSALICO	L809
IMPERIA	VILLA FARALDI	L943
ISERNIA	ACQUAVIVA D`ISERNIA	A051
ISERNIA	AGNONE	A080
ISERNIA	BAGNOLI DEL TRIGNO	A567
ISERNIA	BELMONTE DEL SANNIO	A761
ISERNIA	CANTALUPO NEL SANNIO	B630
ISERNIA	CAPRACOTTA	B682
ISERNIA	CAROVILLI	B810
ISERNIA	CARPINONE	B830
ISERNIA	CASTEL DEL GIUDICE	C082
ISERNIA	CASTEL SAN VINCENZO	C270
ISERNIA	CASTELPETROSO	C246
ISERNIA	CASTELPIZZUTO	C247
ISERNIA	CASTELVERRINO	C200
ISERNIA	CERRO AL VOLTURNO	C534
ISERNIA	CHIAUCI	C620
ISERNIA	CIVITANOVA DEL SANNIO	C769
ISERNIA	COLLI A VOLTURNO	C878
ISERNIA	CONCA CASALE	C941
ISERNIA	FILIGNANO	D595
ISERNIA	FORLI DEL SANNIO	D703
ISERNIA	FORNELLI	D715
ISERNIA	FROSOLONE	D811
ISERNIA	ISERNIA	E335
ISERNIA	LONGANO	E669
ISERNIA	MACCHIA D`ISERNIA	E778
ISERNIA	MACCHIAGODENA	E779
ISERNIA	MIRANDA	F239
ISERNIA	MONTAQUILA	F429
ISERNIA	MONTENERO VALCOCCHIARA	F580
ISERNIA	MONTERODUNI	F601
ISERNIA	PESCHE	G486
ISERNIA	PESCOLANCIANO	G495
ISERNIA	PESCOPENNATARO	G497
ISERNIA	PETTORANELLO DEL MOLISE	G523
ISERNIA	PIETRABBONDANTE	G606
ISERNIA	PIZZONE	G727
ISERNIA	POGGIO SANNITA	B317
ISERNIA	POZZILLI	G954
ISERNIA	RIONERO SANNITICO	H308
ISERNIA	ROCCAMANDOLFI	H420
ISERNIA	ROCCASICURA	H445
ISERNIA	ROCCHETTA A VOLTURNO	H458
ISERNIA	SAN PIETRO AVELLANA	I096
ISERNIA	SANT`AGAPITO	I189
ISERNIA	SANT`ANGELO DEL PESCO	I282
ISERNIA	SANT`ELENA SANNITA	B466
ISERNIA	SANTA MARIA DEL MOLISE	I238
ISERNIA	SCAPOLI	I507
ISERNIA	SESSANO DEL MOLISE	I679
ISERNIA	SESTO CAMPANO	I682
ISERNIA	VASTOGIRARDI	L696
ISERNIA	VENAFRO	L725
LA SPEZIA	AMEGLIA	A261
LA SPEZIA	ARCOLA	A373
LA SPEZIA	BEVERINO	A836
LA SPEZIA	BOLANO	A932
LA SPEZIA	BONASSOLA	A961
LA SPEZIA	BRUGNATO	B214
LA SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO	B410
LA SPEZIA	CARRO	B838
LA SPEZIA	CARRODANO	B839
LA SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA	C240
LA SPEZIA	DEIVA MARINA	D265
LA SPEZIA	FOLLO	D655
LA SPEZIA	FRAMURA	D758
LA SPEZIA	LA SPEZIA	E463
LA SPEZIA	LERICI	E542
LA SPEZIA	LEVANTO	E560
LA SPEZIA	MAISSANA	E842
LA SPEZIA	MONTEROSSO AL MARE	F609
LA SPEZIA	ORTONOVO	G143
LA SPEZIA	PIGNONE	G664
LA SPEZIA	PORTOVENERE	G925
LA SPEZIA	RICCO` D GOLFO D SPEZIA	H275
LA SPEZIA	RIOMAGGIORE	H304
LA SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA	H461
LA SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA	I363
LA SPEZIA	SARZANA	I449
LA SPEZIA	SESTA GODANO	E070
LA SPEZIA	VARESE LIGURE	L681
LA SPEZIA	VERNAZZA	L774
LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE	L819
LA SPEZIA	ZIGNAGO	M177
L'AQUILA	ACCIANO	A018
L'AQUILA	AIELLI	A100
L'AQUILA	ALFEDENA	A187
L'AQUILA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	A318
L'AQUILA	ATELETA	A481
L'AQUILA	AVEZZANO	A515
L'AQUILA	BALSORANO	A603
L'AQUILA	BARETE	A656
L'AQUILA	BARISCIANO	A667
L'AQUILA	BARREA	A678
L'AQUILA	BISEGNA	A884
L'AQUILA	BUGNARA	B256
L'AQUILA	CAGNANO AMITERNO	B358
L'AQUILA	CALASCIO	B382
L'AQUILA	CAMPO DI GIOVE	B526
L'AQUILA	CAMPOTOSTO	B569
L'AQUILA	CANISTRO	B606
L'AQUILA	CANSANO	B624
L'AQUILA	CAPESTRANO	B651
L'AQUILA	CAPISTRELLO	B656
L'AQUILA	CAPITIGNANO	B658
L'AQUILA	CAPORCIANO	B672
L'AQUILA	CAPPADOCIA	B677
L'AQUILA	CARAPELLE CALVISIO	B725
L'AQUILA	CARSOLI	B842
L'AQUILA	CASTEL DEL MONTE	C083
L'AQUILA	CASTEL DI IERI	C090
L'AQUILA	CASTEL DI SANGRO	C096
L'AQUILA	CASTELLAFIUME	C126
L'AQUILA	CASTELVECCHIO CALVISIO	C278
L'AQUILA	CASTELVECCHIO SUBEQUO	C279
L'AQUILA	CELANO	C426
L'AQUILA	CERCHIO	C492
L'AQUILA	CIVITA D`ANTINO	C766
L'AQUILA	CIVITELLA ALFEDENA	C778
L'AQUILA	CIVITELLA ROVETO	C783
L'AQUILA	COCULLO	C811
L'AQUILA	COLLARMELE	C844
L'AQUILA	COLLELONGO	C862
L'AQUILA	COLLEPIETRO	C866
L'AQUILA	CORFINIO	C999
L'AQUILA	FAGNANO ALTO	D465
L'AQUILA	FONTECCHIO	D681
L'AQUILA	FOSSA	D736
L'AQUILA	GAGLIANO ATERNO	D850

L'AQUILA	GIOIA DEI MARSI	E040
L'AQUILA	GORIANO SICOLI	E096
L'AQUILA	INTRODACQUA	E307
L'AQUILA	L`AQUILA	A345
L'AQUILA	LECCE NEI MARSI	E505
L'AQUILA	LUCO DEI MARSI	E723
L'AQUILA	LUCOLI	E724
L'AQUILA	MAGLIANO DE` MARSI	E811
L'AQUILA	MASSA D`ALBE	F022
L'AQUILA	MOLINA ATERNO	M255
L'AQUILA	MONTEREALE	F595
L'AQUILA	MORINO	F732
L'AQUILA	NAVELLI	F852
L'AQUILA	OCRE	F996
L'AQUILA	OFENA	G002
L'AQUILA	OPI	G079
L'AQUILA	ORICOLA	G102
L'AQUILA	ORTONA DEI MARSI	G142
L'AQUILA	ORTUCCHIO	G145
L'AQUILA	OVINDOLI	G200
L'AQUILA	PACENTRO	G210
L'AQUILA	PERETO	G449
L'AQUILA	PESCASSEROLI	G484
L'AQUILA	PESCINA	G492
L'AQUILA	PESCOCOSTANZO	G493
L'AQUILA	PETTORANO SUL GIZIO	G524
L'AQUILA	PIZZOLI	G726
L'AQUILA	POGGIO PICENZE	G766
L'AQUILA	PRATA D`ANSIDONIA	G992
L'AQUILA	PRATOLA PELIGNA	H007
L'AQUILA	PREZZA	H056
L'AQUILA	RAIANO	H166
L'AQUILA	RIVISONDOLI	H353
L'AQUILA	ROCCA DI BOTTE	H399
L'AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	H400
L'AQUILA	ROCCA DI MEZZO	H402
L'AQUILA	ROCCA PIA	H429
L'AQUILA	ROCCACASALE	H389
L'AQUILA	ROCCARASO	H434
L'AQUILA	S DEMETRIO NE` VESTINI	H819
L'AQUILA	S STEFANO DI SESSANIO	I360
L'AQUILA	S VINCENZO VALLE ROVETO	I389
L'AQUILA	SAN BENEDETTO DEI MARSI	H772
L'AQUILA	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	H773
L'AQUILA	SAN PIO DELLE CAMERE	I121
L'AQUILA	SANT`EUSANIO FORCONESE	I336
L'AQUILA	SANTE MARIE	I326
L'AQUILA	SCANNO	I501
L'AQUILA	SCONTRONE	I543
L'AQUILA	SCOPPITO	I546
L'AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	I553
L'AQUILA	SECINARO	I558
L'AQUILA	SULMONA	I804
L'AQUILA	TAGLIACOZZO	L025
L'AQUILA	TIONE DEGLI ABRUZZI	L173
L'AQUILA	TORNIMPARTE	L227
L'AQUILA	TRASACCO	L334
L'AQUILA	VILLA S LUCIA D ABRUZZI	M021
L'AQUILA	VILLA SANT`ANGELO	M023
L'AQUILA	VILLALAGO	L958
L'AQUILA	VILLAVALLELONGA	M031
L'AQUILA	VILLETTA BARREA	M041
L'AQUILA	VITTORITO	M090
LATINA	APRILIA	A341
LATINA	BASSIANO	A707
LATINA	CAMPODIMELE	B527
LATINA	CASTELFORTE	C104
LATINA	CISTERNA DI LATINA	C740
LATINA	CORI	D003
LATINA	FONDI	D662
LATINA	FORMIA	D708
LATINA	GAETA	D843
LATINA	ITRI	E375
LATINA	LATINA	E472
LATINA	LENOLA	E527
LATINA	MAENZA	E798
LATINA	MINTURNO	F224
LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616
LATINA	NORMA	F937
LATINA	PONTINIA	G865
LATINA	PRIVERNO	G698
LATINA	PROSSEDI	H076
LATINA	ROCCAGORGA	H413
LATINA	ROCCAMASSIMA	H421
LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444
LATINA	SABAUDIA	H647
LATINA	SAN FELICE CIRCEO	H836
LATINA	SANTI COSMA E DAMIANO	I339
LATINA	SERMONETA	I634
LATINA	SEZZE	I712
LATINA	SONNINO	I832
LATINA	SPIGNO SATURNIA	I902
LATINA	TERRACINA	L120
LECCE	ACQUARICA DEL CAPO	A042
LECCE	ALESSANO	A184
LECCE	ALEZIO	A185
LECCE	ALLISTE	A208
LECCE	ANDRANO	A281
LECCE	ARADEO	A350
LECCE	ARNESANO	A425
LECCE	BAGNOLO DEL SALENTO	A572
LECCE	BOTRUGNO	B086
LECCE	CALIMERA	B413
LECCE	CAMPI SALENTINA	B506
LECCE	CANNOLE	B616
LECCE	CAPRARICA DI LECCE	B690
LECCE	CARMIANO	B792
LECCE	CARPIGNANO SALENTINO	B822
LECCE	CASARANO	B936
LECCE	CASTRI DI LECCE	C334
LECCE	CASTRIGNANO DE` GRECI	C335
LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336
LECCE	CASTRO	M261
LECCE	CAVALLINO	C377
LECCE	COLLEPASSO	C865
LECCE	COPERTINO	C978
LECCE	CORIGLIANO D`OTRANTO	D006
LECCE	CORSANO	D044
LECCE	CURSI	D223
LECCE	CUTROFIANO	D237
LECCE	DISO	D305
LECCE	GAGLIANO DEL CAPO	D851
LECCE	GALATINA	D862
LECCE	GALATONE	D863
LECCE	GALLIPOLI	D883
LECCE	GIUGGIANELLO	E053
LECCE	GIURDIGNANO	E061
LECCE	GUAGNANO	E227
LECCE	LECCE	E506
LECCE	LEQUILE	E538
LECCE	LEVERANO	E563
LECCE	LIZZANELLO	E629
LECCE	MAGLIE	E815
LECCE	MARTANO	E979
LECCE	MARTIGNANO	E984
LECCE	MATINO	F054
LECCE	MELENDUGNO	F101
LECCE	MELISSANO	F109

LECCE	MELPIGNANO	F117	LECCO	PREMANA	H028
LECCE	MIGGIANO	F194	LECCO	TORRE DE` BUSI	L257
LECCE	MINERVINO DI LECCE	F221	LECCO	VARENNA	L680
LECCE	MONTERONI DI LECCE	F604	LECCO	VENDROGNO	L731
LECCE	MONTESANO SALENTINO	F623	LIVORNO	BIBBONA	A852
LECCE	MORCIANO DI LEUCA	F716	LIVORNO	CAMPIGLIA MARITTIMA	B509
LECCE	MURO LECCESE	F816	LIVORNO	CAPOLIVERI	B669
LECCE	NARDO`	F842	LIVORNO	CASTAGNETO CARDUCCI	C044
LECCE	NEVIANO	F881	LIVORNO	CECINA	C415
LECCE	NOCIGLIA	F916	LIVORNO	COLLESALVETTI	C869
LECCE	NOVOLI	F970	LIVORNO	LIVORNO	E625
LECCE	ORTELLE	G136	LIVORNO	PIOMBINO	G687
LECCE	OTRANTO	G188	LIVORNO	PORTO AZZURRO	E680
LECCE	PALMARIGGI	G285	LIVORNO	PORTOFERRAIO	G912
LECCE	PARABITA	G325	LIVORNO	ROSIGNANO MARITTIMO	H570
LECCE	PATU`	G378	LIVORNO	SAN VINCENZO	I390
LECCE	POGGIARDO	G751	LIVORNO	SUVERETO	L019
LECCE	PORTO CESAREO	M263	LODI	BERTONICO	A811
LECCE	PRESICCE	H047	LODI	CASALETTO LODIGIANO	B887
LECCE	RACALE	H147	LODI	CASTELNUOVO BOCCA ADDA	C228
LECCE	RUFFANO	H632	LODI	CAVENAGO D`ADDA	C394
LECCE	SALICE SALENTINO	H708	LODI	LIVRAGA	E627
LECCE	SALVE	H729	LODI	LODI	E648
LECCE	SAN CASSIANO	M264	LODI	MONTANASO LOMBARDO	F423
LECCE	SAN CESARIO DI LECCE	H793	LODI	ORIO LITTA	G107
LECCE	SAN DONATO DI LECCE	H826	LODI	SAN ROCCO AL PORTO	I140
LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	I115	LODI	SENNA LODIGIANA	I612
LECCE	SANARICA	H757	LUCCA	ALTOPASCIO	A241
LECCE	SANNICOLA	I059	LUCCA	BAGNI DI LUCCA	A560
LECCE	SANTA CESAREA TERME	I172	LUCCA	BARGA	A657
LECCE	SCORRANO	I549	LUCCA	BORGO A MOZZANO	B007
LECCE	SECLI`	I559	LUCCA	CAMAIORE	B455
LECCE	SOGLIANO CAVOUR	I780	LUCCA	CAPANNORI	B648
LECCE	SOLETO	I800	LUCCA	CAREGGINE	B760
LECCE	SPECCHIA	I887	LUCCA	CASTELNUOVO GARFAGNANA	C236
LECCE	SPONGANO	I923	LUCCA	CASTIGLIONE GARFAGNANA	C303
LECCE	SQUINZANO	I930	LUCCA	COREGLIA ANTELMINELLI	C996
LECCE	STERNATIA	I950	LUCCA	FABBRICHE DI VALLICO	D449
LECCE	SUPERSANO	L008	LUCCA	FOSCIANDORA	D734
LECCE	SURANO	L010	LUCCA	GALLICANO	D874
LECCE	SURBO	L011	LUCCA	GIUNCUGNANO	E059
LECCE	TAURISANO	L064	LUCCA	LUCCA	E715
LECCE	TAVIANO	L074	LUCCA	MASSAROSA	F035
LECCE	TIGGIANO	L166	LUCCA	MINUCCIANO	F225
LECCE	TREPUZZI	L383	LUCCA	MONTECARLO	F452
LECCE	TRICASE	L419	LUCCA	PESCAGLIA	G480
LECCE	TUGLIE	L462	LUCCA	PIAZZA AL SERCHIO	G582
LECCE	UGENTO	L484	LUCCA	PIETRASANTA	G628
LECCE	UGGIANO LA CHIESA	L485	LUCCA	PIEVE FOSCIANA	G648
LECCE	VEGLIE	L711	LUCCA	SAN ROMANO GARFAGNANA	I142
LECCE	VERNOLE	L776	LUCCA	SERAVEZZA	I622
LECCE	ZOLLINO	M187	LUCCA	SILLANO	I737
LECCO	BALLABIO	A594	LUCCA	STAZZEMA	I942
LECCO	BARZIO	A687	LUCCA	VILLA BASILICA	L913
LECCO	BELLANO	A745	LUCCA	VILLA COLLEMANDINA	L926
LECCO	CASARGO	B937	MACERATA	ACQUACANINA	A031
LECCO	CASSINA VALSASSINA	C024	MACERATA	APIRO	A329
LECCO	CESANA BRIANZA	C563	MACERATA	APPIGNANO	A334
LECCO	COLICO	C839	MACERATA	BELFORTE DEL CHIENTI	A739
LECCO	CRANDOLA VALSASSINA	D131	MACERATA	BOLOGNOLA	A947
LECCO	CREMENO	D145	MACERATA	CALDAROLA	B398
LECCO	INTROBIO	E305	MACERATA	CAMERINO	B474
LECCO	LECCO	E507	MACERATA	CAMPOROTONDO FIASTRONE	B562
LECCO	LIERNA	E581	MACERATA	CASTELRAIMONDO	C251
LECCO	MOGGIO	F265	MACERATA	CASTELSANTANGELO S NERA	C267
LECCO	MORTERONE	F758	MACERATA	CESSAPALOMBO	C582
LECCO	OLIVETO LARIO	G040	MACERATA	CINGOLI	C704
LECCO	PASTURO	G368	MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	C770
LECCO	PERLEDO	G456	MACERATA	COLMURANO	C886

MACERATA	CORRIDONIA	D042
MACERATA	ESANATOGLIA	D429
MACERATA	FIASTRA	D564
MACERATA	FIORDIMONTE	D609
MACERATA	FIUMINATA	D628
MACERATA	GAGLIOLE	D853
MACERATA	GUALDO	E228
MACERATA	LORO PICENO	E694
MACERATA	MACERATA	E783
MACERATA	MATELICA	F051
MACERATA	MOGLIANO	F268
MACERATA	MONTE CAVALLO	F460
MACERATA	MONTE SAN GIUSTO	F621
MACERATA	MONTE SAN MARTINO	F622
MACERATA	MONTECASSIANO	F454
MACERATA	MONTECOSARO	F482
MACERATA	MONTEFANO	F496
MACERATA	MONTELUPONE	F552
MACERATA	MORROVALLE	F749
MACERATA	MUCCIA	F793
MACERATA	PENNA SAN GIOVANNI	G436
MACERATA	PETRIOLO	G515
MACERATA	PIEVE TORINA	G657
MACERATA	PIEVEBOVIGLIANA	G637
MACERATA	PIORACO	G690
MACERATA	POGGIO SAN VICINO	D566
MACERATA	POLLENZA	F567
MACERATA	PORTO RECANATI	G919
MACERATA	POTENZA PICENA	F632
MACERATA	RECANATI	H211
MACERATA	RIPE SAN GINESIO	H323
MACERATA	SAN GINESIO	H876
MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	I156
MACERATA	SANT`ANGELO IN PONTANO	I286
MACERATA	SARNANO	I436
MACERATA	SEFRO	I569
MACERATA	SERRAPETRONA	I651
MACERATA	SERRAVALLE DI CHIENTI	I661
MACERATA	TOLENTINO	L191
MACERATA	TREIA	L366
MACERATA	URBISAGLIA	L501
MACERATA	USSITA	L517
MACERATA	VISSO	M078
MANTOVA	ASOLA	A470
MANTOVA	BIGARELLO	A866
MANTOVA	CASTEL D`ARIO	C076
MANTOVA	CASTELBELFORTE	C059
MANTOVA	CAVRIANA	C406
MANTOVA	GONZAGA	E089
MANTOVA	OSTIGLIA	G186
MANTOVA	RODIGO	H481
MANTOVA	RONCOFERRARO	H541
MANTOVA	ROVERBELLA	H604
MANTOVA	SAN GIORGIO DI MANTOVA	H883
MANTOVA	SOLFERINO	I801
MANTOVA	SUSTINENTE	L015
MANTOVA	SUZZARA	L020
MASSA CARRARA	AULLA	A496
MASSA CARRARA	BAGNONE	A576
MASSA CARRARA	CARRARA	B832
MASSA CARRARA	CASOLA IN LUNIGIANA	B979
MASSA CARRARA	COMANO	C914
MASSA CARRARA	FILATTIERA	D590
MASSA CARRARA	FIVIZZANO	D629
MASSA CARRARA	FOSDINOVO	D735
MASSA CARRARA	LICCIANA NARDI	E574
MASSA CARRARA	MASSA	F023
MASSA CARRARA	MONTIGNOSO	F679
MASSA CARRARA	MULAZZO	F802

MASSA CARRARA	PODENZANA	G746
MASSA CARRARA	PONTREMOLI	G870
MASSA CARRARA	TRESANA	L386
MASSA CARRARA	VILLAFRANCA LUNIGIANA	L946
MASSA CARRARA	ZERI	M169
MATERA	ACCETTURA	A017
MATERA	ALIANO	A196
MATERA	BERNALDA	A801
MATERA	CALCIANO	B391
MATERA	CIRIGLIANO	C723
MATERA	COLOBRARO	C888
MATERA	CRACO	D128
MATERA	FERRANDINA	D547
MATERA	GARAGUSO	D909
MATERA	GORGOGLIONE	E093
MATERA	GRASSANO	E147
MATERA	GROTTOLE	E213
MATERA	IRSINA	E326
MATERA	MATERA	F052
MATERA	MIGLIONICO	F201
MATERA	MONTALBANO IONICO	F399
MATERA	MONTESCAGLIOSO	F637
MATERA	NOVA SIRI	A942
MATERA	OLIVETO LUCANO	G037
MATERA	PISTICCI	G712
MATERA	POLICORO	G786
MATERA	POMARICO	G806
MATERA	ROTONDELLA	H591
MATERA	SALANDRA	H687
MATERA	SAN GIORGIO LUCANO	H888
MATERA	SAN MAURO FORTE	I029
MATERA	SCANZANO IONICO	M256
MATERA	STIGLIANO	I954
MATERA	TRICARICO	L418
MATERA	TURSI	L477
MATERA	VALSINNI	D513
MESSINA	ACQUEDOLCI	M211
MESSINA	ALCARA LI FUSI	A177
MESSINA	ALI`	A194
MESSINA	ALI` TERME	A201
MESSINA	ANTILLO	A313
MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638
MESSINA	BASICO`	A698
MESSINA	BROLO	B198
MESSINA	CAPIZZI	B660
MESSINA	CAPO D`ORLANDO	B666
MESSINA	CAPRI LEONE	B695
MESSINA	CARONIA	B804
MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918
MESSINA	CASTEL DI LUCIO	C094
MESSINA	CASTELL`UMBERTO	C051
MESSINA	CASTELMOLA	C210
MESSINA	CASTROREALE	C347
MESSINA	CESARO`	C568
MESSINA	CONDRO`	C956
MESSINA	FALCONE	D474
MESSINA	FICARRA	D569
MESSINA	FIUMEDINISI	D622
MESSINA	FLORESTA	D635
MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661
MESSINA	FORZA D`AGRO`	D733
MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765
MESSINA	FRAZZANO`	D793
MESSINA	FURCI SICULO	D824
MESSINA	FURNARI	D825
MESSINA	GAGGI	D844
MESSINA	GALATI MAMERTINO	D861
MESSINA	GALLODORO	D885
MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014

MESSINA	GIOIOSA MAREA	E043
MESSINA	GRANITI	E142
MESSINA	GUALTIERI SICAMINO`	E233
MESSINA	ITALA	E374
MESSINA	LENI	E523
MESSINA	LETOIANNI	E555
MESSINA	LIBRIZZI	E571
MESSINA	LIMINA	E594
MESSINA	LIPARI	E606
MESSINA	LONGI	E674
MESSINA	MALFA	E855
MESSINA	MALVAGNA	E869
MESSINA	MANDANICI	E876
MESSINA	MAZZARRA` SANT`ANDREA	F066
MESSINA	MERI`	F147
MESSINA	MESSINA	F158
MESSINA	MILAZZO	F206
MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210
MESSINA	MIRTO	F242
MESSINA	MISTRETTA	F251
MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277
MESSINA	MONFORTE SAN GIORGIO	F359
MESSINA	MONGIUFFI MELIA	F368
MESSINA	MONTAGNAREALE	F395
MESSINA	MONTALBANO ELICONA	F400
MESSINA	MOTTA CAMASTRA	F772
MESSINA	MOTTA D`AFFERMO	F773
MESSINA	NASO	F848
MESSINA	NIZZA DI SICILIA	F901
MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951
MESSINA	OLIVERI	G036
MESSINA	PACE DEL MELA	G209
MESSINA	PAGLIARA	G234
MESSINA	PATTI	G377
MESSINA	PETTINEO	G522
MESSINA	PIRAINO	G699
MESSINA	RACCUIA	H151
MESSINA	REITANO	H228
MESSINA	ROCCAFIORITA	H405
MESSINA	ROCCALUMERA	H418
MESSINA	ROCCAVALDINA	H380
MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	H455
MESSINA	RODI` MILICI	H479
MESSINA	ROMETTA	H519
MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147
MESSINA	S STEFANO DI CAMASTRA	I370
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842
MESSINA	SAN FRATELLO	H850
MESSINA	SAN MARCO D`ALUNZIO	H982
MESSINA	SAN PIER NICETO	I084
MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086
MESSINA	SAN TEODORO	I328
MESSINA	SANT`AGATA DI MILITELLO	I199
MESSINA	SANT`ALESSIO SICULO	I215
MESSINA	SANT`ANGELO DI BROLO	I283
MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184
MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220
MESSINA	SANTA MARINA SALINA	I254
MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311
MESSINA	SAPONARA	I420
MESSINA	SAVOCA	I477
MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492
MESSINA	SINAGRA	I747
MESSINA	SPADAFORA	I881
MESSINA	TAORMINA	L042
MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210
MESSINA	TORREGROTTA	L271
MESSINA	TORRENOVA	M286
MESSINA	TORTORICI	L308
MESSINA	TRIPI	L431
MESSINA	TUSA	L478
MESSINA	UCRIA	L482
MESSINA	VALDINA	L561
MESSINA	VENETICO	L735
MESSINA	VILLAFRANCA TIRRENA	L950
MILANO	ABBIATEGRASSO	A010
MILANO	ALBAIRATE	A127
MILANO	BASIGLIO	A699
MILANO	BESATE	A820
MILANO	BINASCO	A872
MILANO	BOFFALORA SOPRA TICINO	A920
MILANO	BUBBIANO	B235
MILANO	BUCCINASCO	B240
MILANO	CALVIGNASCO	B448
MILANO	CARPIANO	B820
MILANO	CASARILE	B938
MILANO	CASOREZZO	B989
MILANO	CASTANO PRIMO	C052
MILANO	CISLIANO	C733
MILANO	COLTURANO	C908
MILANO	CORBETTA	C986
MILANO	DRESANO	D367
MILANO	GAGGIANO	D845
MILANO	GUDO VISCONTI	E258
MILANO	LACCHIARELLA	E395
MILANO	LOCATE DI TRIULZI	E639
MILANO	MAGENTA	E801
MILANO	MILANO	F205
MILANO	MORIMONDO	D033
MILANO	MOTTA VISCONTI	F783
MILANO	NOVIGLIO	F968
MILANO	OPERA	G078
MILANO	OZZERO	G206
MILANO	PESSANO CON BORNAGO	G502
MILANO	PIEVE EMANUELE	G634
MILANO	ROBECCHETTO CON INDUNO	H371
MILANO	ROBECCO SUL NAVIGLIO	H373
MILANO	ROSATE	H560
MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	H930
MILANO	SETTALA	I696
MILANO	TREZZANO SUL NAVIGLIO	L409
MILANO	TRIUGGIO	L434
MILANO	VERMEZZO	L768
MILANO	VERNATE	L773
MILANO	VIGNATE	L883
MILANO	ZELO SURRIGONE	M160
MILANO	ZIBIDO SAN GIACOMO	M176
MODENA	CARPI	B819
MODENA	CAVEZZO	C398
MODENA	FANANO	D486
MODENA	FRASSINORO	D783
MODENA	GUIGLIA	E264
MODENA	LAMA MOCOGNO	E426
MODENA	MONTESE	F642
MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA	H061
MODENA	SERRAMAZZONI	F357
NAPOLI	ACERRA	A024
NAPOLI	AGEROLA	A068
NAPOLI	ARZANO	A455
NAPOLI	BOSCOTRECASE	B077
NAPOLI	BRUSCIANO	B227
NAPOLI	CAIVANO	B371
NAPOLI	CALVIZZANO	B452
NAPOLI	CARBONARA DI NOLA	B740
NAPOLI	CASAMARCIANO	B922
NAPOLI	CASOLA DI NAPOLI	B980
NAPOLI	CASTELLAMMARE DI STABIA	C129
NAPOLI	CICCIANO	C675

NAPOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054	NUORO	ARITZO	A407
NAPOLI	GRAGNANO	E131	NUORO	ARZANA	A454
NAPOLI	LETTERE	E557	NUORO	ATZARA	A492
NAPOLI	LIVERI	E620	NUORO	AUSTIS	A503
NAPOLI	MARIGLIANO	E955	NUORO	BARI SARDO	A663
NAPOLI	MASSA LUBRENSE	F030	NUORO	BAUNEI	A722
NAPOLI	MELITO DI NAPOLI	F111	NUORO	BELVI	A776
NAPOLI	META	F162	NUORO	BIRORI	A880
NAPOLI	NAPOLI	F839	NUORO	BITTI	A895
NAPOLI	NOLA	F924	NUORO	BOLOTANA	A948
NAPOLI	OTTAVIANO	G190	NUORO	BORORE	B056
NAPOLI	PALMA CAMPANIA	G283	NUORO	BORTIGALI	B062
NAPOLI	PIANO DI SORRENTO	G568	NUORO	BUDONI	B248
NAPOLI	PIMONTE	G670	NUORO	DESULO	D287
NAPOLI	POGGIOMARINO	G762	NUORO	DORGALI	D345
NAPOLI	QUALIANO	H101	NUORO	DUALCHI	D376
NAPOLI	ROCCARAINOLA	H433	NUORO	ESCALAPLANO	D430
NAPOLI	SANT`AGNELLO	I208	NUORO	ESCOLCA	D431
NAPOLI	SANT`ANASTASIA	I262	NUORO	ESTERZILI	D443
NAPOLI	SAVIANO	I469	NUORO	FONNI	D665
NAPOLI	SCISCIANO	I540	NUORO	GADONI	D842
NAPOLI	SOMMA VESUVIANA	I820	NUORO	GAIRO	D859
NAPOLI	SORRENTO	I862	NUORO	GALTELLI	D888
NAPOLI	VICO EQUENSE	L845	NUORO	GAVOI	D947
NAPOLI	VILLARICCA	G309	NUORO	GERGEI	D982
NAPOLI	VISCIANO	M072	NUORO	GIRASOLE	E049
NOVARA	AMENO	A264	NUORO	ILBONO	E283
NOVARA	ARMENO	A414	NUORO	IRGOLI	E323
NOVARA	ARONA	A429	NUORO	ISILI	E336
NOVARA	BARENGO	A653	NUORO	JERZU	E387
NOVARA	BELLINZAGO NOVARESE	A752	NUORO	LANUSEI	E441
NOVARA	BIANDRATE	A844	NUORO	LEI	E517
NOVARA	BORGOLAVEZZARO	B016	NUORO	LOCERI	E644
NOVARA	BRIONA	B183	NUORO	LOCULI	E646
NOVARA	CALTIGNAGA	B431	NUORO	LODE`	E647
NOVARA	CAMERI	B473	NUORO	LODINE	E649
NOVARA	CASALBELTRAME	B864	NUORO	LOTZORAI	E700
NOVARA	CASALEGGIO NOVARA	B883	NUORO	LULA	E736
NOVARA	CASALINO	B897	NUORO	MACOMER	E788
NOVARA	CASALVOLONE	B920	NUORO	MAMOIADA	E874
NOVARA	CASTELLAZZO NOVARESE	C149	NUORO	MEANA SARDO	F073
NOVARA	CERANO	C483	NUORO	NORAGUGUME	F933
NOVARA	COLAZZA	C829	NUORO	NUORO	F979
NOVARA	DORMELLETTO	D347	NUORO	NURAGUS	F981
NOVARA	GALLIATE	D872	NUORO	NURALLAO	F982
NOVARA	GARBAGNA NOVARESE	D911	NUORO	NURRI	F986
NOVARA	GRANOZZO CON MONTICELLO	E143	NUORO	OLIENA	G031
NOVARA	GRIGNASCO	E177	NUORO	OLLOLAI	G044
NOVARA	LANDIONA	E436	NUORO	OLZAI	G058
NOVARA	MANDELLO VITTA	E880	NUORO	ONANI	G064
NOVARA	MASSINO VISCONTI	F047	NUORO	ONIFAI	G070
NOVARA	MOMO	F317	NUORO	ONIFERI	G071
NOVARA	NIBBIOLA	F886	NUORO	ORANI	G084
NOVARA	NOVARA	F952	NUORO	ORGOSOLO	G097
NOVARA	RECETTO	H213	NUORO	OROSEI	G119
NOVARA	ROMAGNANO SESIA	H502	NUORO	OROTELLI	G120
NOVARA	ROMENTINO	H518	NUORO	ORROLI	G122
NOVARA	SAN NAZZARO SESIA	I052	NUORO	ORTUERI	G146
NOVARA	SAN PIETRO MOSEZZO	I116	NUORO	ORUNE	G147
NOVARA	SILLAVENGO	I736	NUORO	OSIDDA	G154
NOVARA	SOZZAGO	I880	NUORO	OSINI	G158
NOVARA	TERDOBBIATE	L104	NUORO	OTTANA	G191
NOVARA	TORNACO	L223	NUORO	OVODDA	G201
NOVARA	TRECATE	L356	NUORO	PERDASDEFOGU	G445
NOVARA	VAPRIO D`AGOGNA	L668	NUORO	POSADA	G929
NOVARA	VARALLO POMBIA	L670	NUORO	SADALI	H659
NOVARA	VESPOLATE	L808	NUORO	SAN TEODORO	I329
NOVARA	VICOLUNGO	L847	NUORO	SARULE	I448
NOVARA	VINZAGLIO	M062	NUORO	SERRI	I668

NUORO	SEUI	I706
NUORO	SEULO	I707
NUORO	SILANUS	I730
NUORO	SINDIA	I748
NUORO	SINISCOLA	I751
NUORO	SORGONO	I851
NUORO	TALANA	L036
NUORO	TERTENIA	L140
NUORO	TETI	L153
NUORO	TIANA	L160
NUORO	TONARA	L202
NUORO	TORPE`	L231
NUORO	TORTOLI`	A355
NUORO	TRIEI	L423
NUORO	ULASSAI	L489
NUORO	URZULEI	L506
NUORO	USSASSAI	L514
NUORO	VILLAGRANDE STRISAILI	L953
NUORO	VILLANOVATULO	L992
ORISTANO	ABBASANTA	A007
ORISTANO	AIDOMAGGIORE	A097
ORISTANO	ALBAGIARA	A126
ORISTANO	ALES	A180
ORISTANO	ALLAI	A204
ORISTANO	ARBOREA	A357
ORISTANO	ARDAULI	A380
ORISTANO	ASSOLO	A477
ORISTANO	ASUNI	A480
ORISTANO	BARADILI	A614
ORISTANO	BARATILI SAN PIETRO	A621
ORISTANO	BARESSA	A655
ORISTANO	BAULADU	A721
ORISTANO	BIDONI`	A856
ORISTANO	BONARCADO	A960
ORISTANO	BORONEDDU	B055
ORISTANO	BUSACHI	B281
ORISTANO	CABRAS	B314
ORISTANO	CUGLIERI	D200
ORISTANO	CURCURIS	D214
ORISTANO	FORDONGIANUS	D695
ORISTANO	GHILARZA	E004
ORISTANO	GONNOSCODINA	E087
ORISTANO	GONNOSNO`	D585
ORISTANO	GONNOSTRAMATZA	E088
ORISTANO	MARRUBIU	E972
ORISTANO	MASULLAS	F050
ORISTANO	MILIS	F208
ORISTANO	MOGORELLA	F270
ORISTANO	MOGORO	F272
ORISTANO	MORGONGIORI	F727
ORISTANO	NARBOLIA	F840
ORISTANO	NEONELI	F867
ORISTANO	NORBELLO	F934
ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	F974
ORISTANO	NURACHI	F980
ORISTANO	NURECI	F985
ORISTANO	OLLASTRA SIMAXIS	G043
ORISTANO	ORISTANO	G113
ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286
ORISTANO	PAU	G379
ORISTANO	PAULILATINO	G384
ORISTANO	POMPU	G817
ORISTANO	RIOLA SARDO	H301
ORISTANO	RUINAS	F271
ORISTANO	SAMUGHEO	H756
ORISTANO	SAN NICOLO` D`ARCIDANO	A368
ORISTANO	SAN VERO MILIS	I384
ORISTANO	SANT`ANTONIO RUINAS	I298
ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205
ORISTANO	SANTU LUSSURGIU	I374
ORISTANO	SCANO DI MONTIFERRO	I503
ORISTANO	SEDILO	I564
ORISTANO	SENEGHE	I605
ORISTANO	SENIS	I609
ORISTANO	SENNARIOLO	I613
ORISTANO	SIAMAGGIORE	I717
ORISTANO	SIAMANNA	I718
ORISTANO	SIAPICCIA	I721
ORISTANO	SIMALA	I742
ORISTANO	SIMAXIS	I743
ORISTANO	SINI	I749
ORISTANO	SIRIS	I757
ORISTANO	SODDI	I778
ORISTANO	SOLARUSSA	I791
ORISTANO	SORRADILE	I861
ORISTANO	TADASUNI	L023
ORISTANO	TERRALBA	L122
ORISTANO	TRAMATZA	L321
ORISTANO	TRESNURAGHES	L393
ORISTANO	ULA` TIRSO	L488
ORISTANO	URAS	L496
ORISTANO	USELLUS	L508
ORISTANO	VILLA URBANA	M030
ORISTANO	VILLA VERDE	A609
ORISTANO	VILLANOVA TRUSCHEDU	L991
ORISTANO	ZEDDIANI	M153
ORISTANO	ZERFALIU	M168
PADOVA	AGNA	A075
PADOVA	ARQUA` PETRARCA	A434
PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA	A568
PADOVA	BAONE	A613
PADOVA	CASTELBALDO	C057
PADOVA	CINTO EUGANEO	C713
PADOVA	ESTE	D442
PADOVA	GALZIGNANO TERME	D889
PADOVA	LOREGGIA	E684
PADOVA	MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091
PADOVA	MERLARA	F148
PADOVA	MONSELICE	F382
PADOVA	MONTAGNANA	F394
PADOVA	ROVOLON	H622
PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO	H897
PADOVA	TEOLO	L100
PADOVA	TORREGLIA	L270
PADOVA	TRIBANO	L414
PADOVA	URBANA	L497
PALERMO	ALIA	A195
PALERMO	ALIMENA	A202
PALERMO	ALIMINUSA	A203
PALERMO	ALTAVILLA MILICIA	A229
PALERMO	ALTOFONTE	A239
PALERMO	BAGHERIA	A546
PALERMO	BALESTRATE	A592
PALERMO	BAUCINA	A719
PALERMO	BELMONTE MEZZAGNO	A764
PALERMO	BISACQUINO	A882
PALERMO	BLUFI	M268
PALERMO	BOLOGNETTA	A946
PALERMO	BOMPIETRO	A958
PALERMO	BORGETTO	A991
PALERMO	CACCAMO	B315
PALERMO	CALTAVUTURO	B430
PALERMO	CAMPOFELICE DI FITALIA	B533
PALERMO	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532
PALERMO	CAMPOFIORITO	B535
PALERMO	CAMPOREALE	B556
PALERMO	CAPACI	B645
PALERMO	CARINI	B780

PALERMO	CASTELBUONO	C067
PALERMO	CASTELDACCIA	C074
PALERMO	CASTELLANA SICULA	C135
PALERMO	CASTRONUOVO DI SICILIA	C344
PALERMO	CEFALA` DIANA	C420
PALERMO	CEFALU`	C421
PALERMO	CERDA	C496
PALERMO	CHIUSA SCLAFANI	C654
PALERMO	CIMINNA	C696
PALERMO	CINISI	C708
PALERMO	COLLESANO	C871
PALERMO	CONTESSA ENTELLINA	C968
PALERMO	CORLEONE	D009
PALERMO	FICARAZZI	D567
PALERMO	GANGI	D907
PALERMO	GERACI SICULO	D977
PALERMO	GIARDINELLO	E013
PALERMO	GIULIANA	E055
PALERMO	GODRANO	E074
PALERMO	GRATTERI	E149
PALERMO	ISNELLO	E337
PALERMO	ISOLA DELLE FEMMINE	E350
PALERMO	LASCARI	E459
PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541
PALERMO	MARINEO	E957
PALERMO	MEZZOJUSO	F184
PALERMO	MISILMERI	F246
PALERMO	MONREALE	F377
PALERMO	MONTELEPRE	F544
PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553
PALERMO	PALAZZO ADRIANO	G263
PALERMO	PALERMO	G273
PALERMO	PARTINICO	G348
PALERMO	PETRALIA SOPRANA	G510
PALERMO	PETRALIA SOTTANA	G511
PALERMO	PIANA DEGLI ALBANESI	G543
PALERMO	POLIZZI GENEROSA	G792
PALERMO	POLLINA	G797
PALERMO	PRIZZI	H070
PALERMO	ROCCAMENA	H422
PALERMO	ROCCAPALUMBA	H428
PALERMO	SAN CIPIRELLO	H797
PALERMO	SAN GIUSEPPE IATO	H933
PALERMO	SAN MAURO CASTELVERDE	I028
PALERMO	SANTA CRISTINA GELA	I174
PALERMO	SANTA FLAVIA	I188
PALERMO	SCIARA	I534
PALERMO	SCILLATO	I538
PALERMO	SCLAFANI BAGNI	I541
PALERMO	TERMINI IMERESE	L112
PALERMO	TERRASINI	L131
PALERMO	TORRETTA	L282
PALERMO	TRABIA	L317
PALERMO	TRAPPETO	L332
PALERMO	VALLEDOLMO	L603
PALERMO	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740
PALERMO	VICARI	L837
PALERMO	VILLABATE	L916
PALERMO	VILLAFRATI	L951
PARMA	ALBARETO	A138
PARMA	BARDI	A646
PARMA	BEDONIA	A731
PARMA	BERCETO	A788
PARMA	BORGO VAL DI TARO	B042
PARMA	COMPIANO	C934
PARMA	CORNIGLIO	D026
PARMA	FORNOVO DI TARO	D728
PARMA	LANGHIRANO	E438
PARMA	LESIGNANO DE` BAGNI	E547
PARMA	MEDESANO	F082
PARMA	MONCHIO DELLE CORTI	F340
PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI	F882
PARMA	NOCETO	F914
PARMA	PALANZANO	G255
PARMA	PELLEGRINO PARMENSE	G424
PARMA	POLESINE PARMENSE	G783
PARMA	SALA BAGANZA	H682
PARMA	SALSOMAGGIORE	H720
PARMA	TIZZANO VAL PARMA	L183
PARMA	TORNOLO	L229
PARMA	TRAVERSETOLO	L346
PARMA	VALMOZZOLA	L641
PARMA	VARANO DE` MELEGARI	L672
PARMA	VARSI	L689
PAVIA	ALAGNA	A118
PAVIA	ALBONESE	A171
PAVIA	ALBUZZANO	A175
PAVIA	ARENA PO	A387
PAVIA	BASCAPE	A690
PAVIA	BASTIDA PANCARANA	A712
PAVIA	BATTUDA	A718
PAVIA	BELGIOIOSO	A741
PAVIA	BEREGUARDO	A792
PAVIA	BORGARELLO	A989
PAVIA	BORGO SAN SIRO	B038
PAVIA	BORGORATTO MORMOROLO	B030
PAVIA	BORNASCO	B051
PAVIA	BRALLO DI PREGOLA	B117
PAVIA	BREME	B142
PAVIA	CANDIA LOMELLINA	B587
PAVIA	CARBONARA AL TICINO	B741
PAVIA	CASORATE PRIMO	B988
PAVIA	CASSOLNOVO	C038
PAVIA	CASTELLO D`AGOGNA	C184
PAVIA	CASTELNOVETTO	C213
PAVIA	CAVA MANARA	C360
PAVIA	CECIMA	C414
PAVIA	CERANOVA	C484
PAVIA	CERETTO LOMELLINA	C508
PAVIA	CERGNAGO	C509
PAVIA	CERTOSA DI PAVIA	C541
PAVIA	CHIGNOLO PO	C637
PAVIA	CILAVEGNA	C686
PAVIA	CONFIENZA	C958
PAVIA	COPIANO	C979
PAVIA	CORTEOLONA	D067
PAVIA	COSTA DEI NOBILI	D109
PAVIA	COZZO	D127
PAVIA	CURA CARPIGNANO	B824
PAVIA	DORNO	D348
PAVIA	FERRERA ERBOGNONE	D552
PAVIA	FILIGHERA	D594
PAVIA	FRASCAROLO	D771
PAVIA	GAMBARANA	D892
PAVIA	GAMBOLO	D901
PAVIA	GARLASCO	D925
PAVIA	GENZONE	D973
PAVIA	GERENZAGO	D980
PAVIA	GIUSSAGO	E062
PAVIA	GODIASCO	E072
PAVIA	GRAVELLONA	E152
PAVIA	GROPELLO CAIROLI	E195
PAVIA	INVERNO E MONTELEONE	E310
PAVIA	LANDRIANO	E437
PAVIA	LANGOSCO	E439
PAVIA	LARDIRAGO	E454
PAVIA	LINAROLO	E600
PAVIA	LOMELLO	E662

PAVIA	MAGHERNO	E804
PAVIA	MARCIGNAGO	E934
PAVIA	MARZANO	E999
PAVIA	MEDE	F080
PAVIA	MENCONICO	F122
PAVIA	MEZZANA BIGLI	F170
PAVIA	MEZZANA RABATTONE	F171
PAVIA	MEZZANINO	F175
PAVIA	MIRADOLO TERME	F238
PAVIA	MONTESEGALE	F644
PAVIA	MONTICELLI PAVESE	F670
PAVIA	MORTARA	F754
PAVIA	NICORVO	F891
PAVIA	OLEVANO DI LOMELLINA	G021
PAVIA	OTTOBIANO	G194
PAVIA	PALESTRO	G275
PAVIA	PARONA	G342
PAVIA	PAVIA	G388
PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA	G635
PAVIA	PIEVE DEL CAIRO	G639
PAVIA	PIEVE PORTO MORONE	G650
PAVIA	RETORBIDO	H246
PAVIA	ROBBIO	H369
PAVIA	ROGNANO	H491
PAVIA	ROMAGNESE	H505
PAVIA	ROSASCO	H559
PAVIA	SAN GENESIO ED UNITI	H859
PAVIA	SAN GIORGIO LOMELLINA	H885
PAVIA	SAN MARTINO SICCOMARIO	I014
PAVIA	SAN ZENONE AL PO	I416
PAVIA	SANNAZZARO DE` BURGONDI	I048
PAVIA	SANT`ALESSIO CON VIALONE	I213
PAVIA	SANT`ANGELO LOMELLINA	I276
PAVIA	SANTA CRISTINA E BISSONE	I175
PAVIA	SANTA MARGHERITA STAFFORA	I230
PAVIA	SARTIRANA LOMELLINA	I447
PAVIA	SCALDASOLE	I487
PAVIA	SEMIANA	I599
PAVIA	SIZIANO	E265
PAVIA	SOMMO	I825
PAVIA	SPESSA	I894
PAVIA	STRADELLA	I968
PAVIA	SUARDI	B014
PAVIA	TORRAZZA COSTE	L237
PAVIA	TORRE B CASTELLARO	L250
PAVIA	TORRE D`ARESE	L256
PAVIA	TORRE D`ISOLA	L269
PAVIA	TORRE DEI NEGRI	L262
PAVIA	TORREVECCHIA PIA	L285
PAVIA	TRAVACO SICCOMARIO	I236
PAVIA	TRIVOLZIO	L440
PAVIA	TROMELLO	L449
PAVIA	TROVO	L453
PAVIA	VALEGGIO	L568
PAVIA	VALLE LOMELLINA	L593
PAVIA	VALLE SALIMBENE	L617
PAVIA	VALVERDE	L659
PAVIA	VELEZZO LOMELLINA	L716
PAVIA	VELLEZZO BELLINI	L720
PAVIA	VIDIGULFO	L854
PAVIA	VIGEVANO	L872
PAVIA	VILLABISCOSSI	L917
PAVIA	VILLANOVA D`ARDENGHI	L983
PAVIA	VILLANTERIO	L994
PAVIA	VISTARINO	M079
PAVIA	ZAVATTARELLO	M150
PAVIA	ZECCONE	M152
PAVIA	ZEME	M161
PAVIA	ZERBO	M166
PAVIA	ZERBOLO	M167
PAVIA	ZINASCO	M180
PERUGIA	ASSISI	A475
PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710
PERUGIA	BETTONA	A832
PERUGIA	BEVAGNA	A835
PERUGIA	CAMPELLO SUL CLITUNNO	B504
PERUGIA	CANNARA	B609
PERUGIA	CASCIA	B948
PERUGIA	CASTEL RITALDI	C252
PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309
PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	C527
PERUGIA	CITERNA	C742
PERUGIA	CITTA` DELLA PIEVE	C744
PERUGIA	CITTA` DI CASTELLO	C745
PERUGIA	COLLAZZONE	C845
PERUGIA	CORCIANO	C990
PERUGIA	COSTACCIARO	D108
PERUGIA	DERUTA	D279
PERUGIA	FOLIGNO	D653
PERUGIA	FOSSATO DI VICO	D745
PERUGIA	FRATTA TODINA	D787
PERUGIA	GIANO DELL`UMBRIA	E012
PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229
PERUGIA	GUALDO TADINO	E230
PERUGIA	GUBBIO	E256
PERUGIA	LISCIANO NICCONE	E613
PERUGIA	MAGIONE	E805
PERUGIA	MARSCIANO	E975
PERUGIA	MASSA MARTANA	F024
PERUGIA	MONTE CASTELLO DI VIBIO	F456
PERUGIA	MONTE S MARIA TIBERINA	F629
PERUGIA	MONTEFALCO	F492
PERUGIA	MONTELEONE DI SPOLETO	F540
PERUGIA	MONTONE	F685
PERUGIA	NOCERA UMBRA	F911
PERUGIA	NORCIA	F935
PERUGIA	PACIANO	G212
PERUGIA	PANICALE	G308
PERUGIA	PASSIGNANO S TRASIMENO	G359
PERUGIA	PERUGIA	G478
PERUGIA	PIEGARO	G601
PERUGIA	PIETRALUNGA	G618
PERUGIA	POGGIODOMO	G758
PERUGIA	PRECI	H015
PERUGIA	SAN GIUSTINO	H935
PERUGIA	SANT`ANATOLIA DI NARCO	I263
PERUGIA	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522
PERUGIA	SCHEGGINO	I523
PERUGIA	SELLANO	I585
PERUGIA	SIGILLO	I727
PERUGIA	SPELLO	I888
PERUGIA	SPOLETO	I921
PERUGIA	TODI	L188
PERUGIA	TORGIANO	L216
PERUGIA	TREVI	L397
PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO	L466
PERUGIA	UMBERTIDE	D786
PERUGIA	VALFABBRICA	L573
PERUGIA	VALLO DI NERA	L627
PERUGIA	VALTOPINA	L653
PESARO URBINO	ACQUALAGNA	A035
PESARO URBINO	APECCHIO	A327
PESARO URBINO	AUDITORE	A493
PESARO URBINO	BARCHI	A639
PESARO URBINO	BELFORTE ALL`ISAURO	A740
PESARO URBINO	BORGO PACE	B026
PESARO URBINO	CAGLI	B352
PESARO URBINO	CANTIANO	B636

PESARO URBINO	CARPEGNA	B816
PESARO URBINO	CARTOCETO	B846
PESARO URBINO	CASTELDELCI	C080
PESARO URBINO	COLBORDOLO	C830
PESARO URBINO	FANO	D488
PESARO URBINO	FERMIGNANO	D541
PESARO URBINO	FOSSOMBRONE	D749
PESARO URBINO	FRATTE ROSA	D791
PESARO URBINO	FRONTINO	D807
PESARO URBINO	FRONTONE	D808
PESARO URBINO	GABICCE MARE	D836
PESARO URBINO	GRADARA	E122
PESARO URBINO	ISOLA DEL PIANO	E351
PESARO URBINO	LUNANO	E743
PESARO URBINO	MACERATA FELTRIA	E785
PESARO URBINO	MAIOLO	E838
PESARO URBINO	MERCATELLO SUL METAURO	F135
PESARO URBINO	MERCATINO CONCA	F136
PESARO URBINO	MOMBAROCCIO	F310
PESARO URBINO	MONDAVIO	F347
PESARO URBINO	MONDOLFO	F348
PESARO URBINO	MONTE CERIGNONE	F467
PESARO URBINO	MONTE GRIMANO	F524
PESARO URBINO	MONTE PORZIO	F589
PESARO URBINO	MONTECALVO IN FOGLIA	F450
PESARO URBINO	MONTECICCARDO	F474
PESARO URBINO	MONTECOPIOLO	F478
PESARO URBINO	MONTEFELCINO	F497
PESARO URBINO	MONTELABBATE	F533
PESARO URBINO	MONTEMAGGIORE METAURO	F555
PESARO URBINO	NOVAFELTRIA	F137
PESARO URBINO	ORCIANO DI PESARO	G089
PESARO URBINO	PEGLIO	G416
PESARO URBINO	PENNABILLI	G433
PESARO URBINO	PERGOLA	G453
PESARO URBINO	PESARO	G479
PESARO URBINO	PETRIANO	G514
PESARO URBINO	PIAGGE	G537
PESARO URBINO	PIANDIMELETO	G551
PESARO URBINO	PIETRARUBBIA	G627
PESARO URBINO	PIOBBICO	G682
PESARO URBINO	SALTARA	H721
PESARO URBINO	SAN COSTANZO	H809
PESARO URBINO	SAN GIORGIO DI PESARO	H886
PESARO URBINO	SAN LEO	H949
PESARO URBINO	SAN LORENZO IN CAMPO	H958
PESARO URBINO	SANT`AGATA FELTRIA	I201
PESARO URBINO	SANT`ANGELO IN LIZZOLA	I285
PESARO URBINO	SANT`ANGELO IN VADO	I287
PESARO URBINO	SANT`IPPOLITO	I344
PESARO URBINO	SASSOCORVARO	I459
PESARO URBINO	SASSOFELTRIO	I460
PESARO URBINO	SERRA SANT`ABBONDIO	I654
PESARO URBINO	SERRUNGARINA	I670
PESARO URBINO	TALAMELLO	L034
PESARO URBINO	TAVOLETO	L078
PESARO URBINO	TAVULLIA	L081
PESARO URBINO	URBANIA	L498
PESARO URBINO	URBINO	L500
PESCARA	ABBATEGGIO	A008
PESCARA	ALANNO	A120
PESCARA	BOLOGNANO	A945
PESCARA	BRITTOLI	B193
PESCARA	BUSSI SUL TIRINO	B294
PESCARA	CAPPELLE SUL TAVO	B681
PESCARA	CARAMANICO TERME	B722
PESCARA	CARPINETO DELLA NORA	B827
PESCARA	CASTIGLIONE A CASAURIA	C308
PESCARA	CATIGNANO	C354
PESCARA	CEPAGATTI	C474
PESCARA	CITTA` SANT`ANGELO	C750
PESCARA	CIVITAQUANA	C771
PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779
PESCARA	COLLECORVINO	C853
PESCARA	CORVARA	D078
PESCARA	CUGNOLI	D201
PESCARA	ELICE	D394
PESCARA	FARINDOLA	D501
PESCARA	LETTOMANOPPELLO	E558
PESCARA	LORETO APRUTINO	E691
PESCARA	MANOPPELLO	E892
PESCARA	MONTEBELLO DI BERTONA	F441
PESCARA	MONTESILVANO	F646
PESCARA	MOSCUFO	F765
PESCARA	NOCCIANO	F908
PESCARA	PENNE	G438
PESCARA	PESCARA	G482
PESCARA	PESCOSANSONESCO	G499
PESCARA	PIANELLA	G555
PESCARA	PICCIANO	G589
PESCARA	PIETRANICO	G621
PESCARA	POPOLI	G878
PESCARA	ROCCAMORICE	H425
PESCARA	ROSCIANO	H562
PESCARA	S VALENTINO ABRUZZO CIT	I376
PESCARA	SALLE	H715
PESCARA	SANT`EUFEMIA A MAIELLA	I332
PESCARA	SCAFA	I482
PESCARA	SERRAMONACESCA	I649
PESCARA	SPOLTORE	I922
PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	L186
PESCARA	TORRE DE` PASSERI	L263
PESCARA	TURRIVALIGNANI	L475
PESCARA	VICOLI	L846
PESCARA	VILLA CELIERA	L922
PIACENZA	AGAZZANO	A067
PIACENZA	ALSENO	A223
PIACENZA	BETTOLA	A831
PIACENZA	BOBBIO	A909
PIACENZA	CALENDASCO	B405
PIACENZA	CAORSO	B643
PIACENZA	CASTEL SAN GIOVANNI	C261
PIACENZA	CASTELL`ARQUATO	C145
PIACENZA	CERIGNALE	C513
PIACENZA	COLI	C838
PIACENZA	FARINI	D502
PIACENZA	FERRIERE	D555
PIACENZA	GAZZOLA	D958
PIACENZA	GROPPARELLO	E196
PIACENZA	LUGAGNANO VAL D`ARDA	E726
PIACENZA	MORFASSO	F724
PIACENZA	NIBBIANO	F885
PIACENZA	OTTONE	G195
PIACENZA	PECORARA	G399
PIACENZA	PIANELLO VAL TIDONE	G557
PIACENZA	PIOZZANO	G696
PIACENZA	PONTE DELL`OLIO	G842
PIACENZA	TRAVO	L348
PIACENZA	VIGOLZONE	L897
PIACENZA	ZERBA	M165
PISA	BIENTINA	A864
PISA	BUTI	B303
PISA	CALCI	B390
PISA	CALCINAIA	B392
PISA	CAPANNOLI	B647
PISA	CASALE MARITTIMO	B878
PISA	CASCIANA TERME	A559
PISA	CASCINA	B950

PISA	CASTELFRANCO DI SOTTO	C113
PISA	CASTELLINA MARITTIMA	C174
PISA	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	C244
PISA	CHIANNI	C609
PISA	CRESPINA	D160
PISA	FAUGLIA	D510
PISA	GUARDISTALLO	E250
PISA	LAIATICO	E413
PISA	LARI	E455
PISA	LORENZANA	E688
PISA	MONTECATINI VAL DI CECINA	F458
PISA	MONTESCUDAIO	F640
PISA	MONTEVERDI MARITTIMO	F661
PISA	MONTOPOLI IN VAL D`ARNO	F686
PISA	ORCIANO PISANO	G090
PISA	PALAIA	G254
PISA	PECCIOLI	G395
PISA	PISA	G702
PISA	POMARANCE	G804
PISA	PONSACCO	G822
PISA	PONTEDERA	G843
PISA	RIPARBELLA	H319
PISA	SAN GIULIANO TERME	A562
PISA	SAN MINIATO	I046
PISA	SANTA CROCE SULL`ARNO	I177
PISA	SANTA LUCE	I217
PISA	SANTA MARIA A MONTE	I232
PISA	TERRICCIOLA	L138
PISA	VECCHIANO	L702
PISA	VICOPISANO	L850
PISA	VOLTERRA	M126
PISTOIA	BUGGIANO	B251
PISTOIA	CHIESINA UZZANESE	C631
PISTOIA	CUTIGLIANO	D235
PISTOIA	LAMPORECCHIO	E432
PISTOIA	LARCIANO	E451
PISTOIA	MARLIANA	E960
PISTOIA	MASSA E COZZILE	F025
PISTOIA	MONSUMMANO TERME	F384
PISTOIA	MONTALE	F410
PISTOIA	MONTECATINI TERME	A561
PISTOIA	PESCIA	G491
PISTOIA	PIEVE A NIEVOLE	G636
PISTOIA	PISTOIA	G713
PISTOIA	PITEGLIO	G715
PISTOIA	QUARRATA	H109
PISTOIA	SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
PISTOIA	SERRAVALLE PISTOIESE	I660
PISTOIA	UZZANO	L522
PORDENONE	ANDREIS	A283
PORDENONE	ARBA	A354
PORDENONE	ARZENE	A456
PORDENONE	AVIANO	A516
PORDENONE	AZZANO DECIMO	A530
PORDENONE	BRUGNERA	B215
PORDENONE	BUDOIA	B247
PORDENONE	CANEVA	B598
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	B940
PORDENONE	CAVASSO NUOVO	C385
PORDENONE	CHIONS	C640
PORDENONE	CIMOLAIS	C699
PORDENONE	CLAUT	C790
PORDENONE	CLAUZETTO	C791
PORDENONE	CORDENONS	C991
PORDENONE	CORDOVADO	C993
PORDENONE	ERTO E CASSO	D426
PORDENONE	FANNA	D487
PORDENONE	FIUME VENETO	D621
PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670
PORDENONE	FRISANCO	D804
PORDENONE	MANIAGO	E889
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	F596
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	F750
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	G353
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	G680
PORDENONE	POLCENIGO	G780
PORDENONE	PORCIA	G886
PORDENONE	PORDENONE	G888
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	G994
PORDENONE	PRAVISDOMINI	H010
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	H609
PORDENONE	SACILE	H657
PORDENONE	S GIORGIO DELLA RICHINVELDA	H891
PORDENONE	S MARTINO AL TAGLIAMENTO	H999
PORDENONE	SAN QUIRINO	I136
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	I403
PORDENONE	SEQUALS	I621
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	I686
PORDENONE	SPILIMBERGO	I904
PORDENONE	VALVASONE	L657
PORDENONE	VITO D`ASIO	M085
PORDENONE	VIVARO	M096
PORDENONE	ZOPPOLA	M190
POTENZA	ABRIOLA	A013
POTENZA	ACERENZA	A020
POTENZA	ALBANO DI LUCANIA	A131
POTENZA	ANZI	A321
POTENZA	ARMENTO	A415
POTENZA	ATELLA	A482
POTENZA	AVIGLIANO	A519
POTENZA	BALVANO	A604
POTENZA	BANZI	A612
POTENZA	BARAGIANO	A615
POTENZA	BARILE	A666
POTENZA	BELLA	A743
POTENZA	BRIENZA	B173
POTENZA	BRINDISI MONTAGNA	B181
POTENZA	CALVELLO	B440
POTENZA	CALVERA	B443
POTENZA	CAMPOMAGGIORE	B549
POTENZA	CANCELLARA	B580
POTENZA	CARBONE	B743
POTENZA	CASTELGRANDE	C120
POTENZA	CASTELLUCCIO INFERIORE	C199
POTENZA	CASTELLUCCIO SUPERIORE	C201
POTENZA	CASTELMEZZANO	C209
POTENZA	CASTELSARACENO	C271
POTENZA	CASTRONUOVO SANT`ANDREA	C345
POTENZA	CERSOSIMO	C539
POTENZA	CHIAROMONTE	C619
POTENZA	CORLETO PERTICARA	D010
POTENZA	EPISCOPIA	D414
POTENZA	FARDELLA	D497
POTENZA	FILIANO	D593
POTENZA	FORENZA	D696
POTENZA	FRANCAVILLA IN SINNI	D766
POTENZA	GALLICCHIO	D876
POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	D971
POTENZA	GINESTRA	E033
POTENZA	GRUMENTO NOVA	E221
POTENZA	GUARDIA PERTICARA	E246
POTENZA	LAGONEGRO	E409
POTENZA	LATRONICO	E474
POTENZA	LAURENZANA	E482
POTENZA	LAURIA	E483
POTENZA	LAVELLO	E493
POTENZA	MARATEA	E919
POTENZA	MARSICO NUOVO	E976

POTENZA	MARSICOVETERE	E977
POTENZA	MASCHITO	F006
POTENZA	MELFI	F104
POTENZA	MISSANELLO	F249
POTENZA	MOLITERNO	F295
POTENZA	MONTEMILONE	F568
POTENZA	MONTEMURRO	F573
POTENZA	MURO LUCANO	F817
POTENZA	NEMOLI	F866
POTENZA	NOEPOLI	F917
POTENZA	OPPIDO LUCANO	G081
POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO	G261
POTENZA	PATERNO	M269
POTENZA	PESCOPAGANO	G496
POTENZA	PICERNO	G590
POTENZA	PIETRAGALLA	G616
POTENZA	PIETRAPERTOSA	G623
POTENZA	PIGNOLA	G663
POTENZA	POTENZA	G942
POTENZA	RAPOLLA	H186
POTENZA	RAPONE	H187
POTENZA	RIONERO IN VULTURE	H307
POTENZA	RIPACANDIDA	H312
POTENZA	RIVELLO	H348
POTENZA	ROCCANOVA	H426
POTENZA	ROTONDA	H590
POTENZA	RUOTI	H641
POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646
POTENZA	SAN CHIRICO NUOVO	H795
POTENZA	SAN CHIRICO RAPARO	H796
POTENZA	SAN COSTANTINO ALBANESE	H808
POTENZA	SAN FELE	H831
POTENZA	SAN MARTINO D`AGRI	H994
POTENZA	SAN PAOLO ALBANESE	B906
POTENZA	SAN SEVERINO LUCANO	I157
POTENZA	SANT`ANGELO LE FRATTE	I288
POTENZA	SANT`ARCANGELO	I305
POTENZA	SARCONI	I426
POTENZA	SASSO DI CASTALDA	I457
POTENZA	SATRIANO DI LUCANIA	G614
POTENZA	SAVOIA DI LUCANIA	H730
POTENZA	SENISE	I610
POTENZA	SPINOSO	I917
POTENZA	TEANA	L082
POTENZA	TERRANOVA DI POLLINO	L126
POTENZA	TITO	L181
POTENZA	TOLVE	L197
POTENZA	TRAMUTOLA	L326
POTENZA	TRECCHINA	L357
POTENZA	TRIVIGNO	L439
POTENZA	VAGLIO BASILICATA	L532
POTENZA	VENOSA	L738
POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859
POTENZA	VIGGIANELLO	L873
POTENZA	VIGGIANO	L874
PRATO	CANTAGALLO	B626
PRATO	CARMIGNANO	B794
PRATO	MONTEMURLO	F572
PRATO	POGGIO A CAIANO	G754
PRATO	PRATO	G999
PRATO	VAIANO	L537
PRATO	VERNIO	L775
RAGUSA	ACATE	A014
RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612
RAGUSA	COMISO	C927
RAGUSA	GIARRATANA	E016
RAGUSA	ISPICA	E366
RAGUSA	MODICA	F258
RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	F610
RAGUSA	POZZALLO	G953
RAGUSA	RAGUSA	H163
RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178
RAGUSA	SCICLI	I535
RAGUSA	VITTORIA	M088
RAVENNA	BRISIGHELLA	B188
RAVENNA	CASOLA VALSENIO	B982
RAVENNA	CASTEL BOLOGNESE	C065
RAVENNA	FAENZA	D458
RAVENNA	RAVENNA	H199
RAVENNA	RIOLO TERME	H302
REGGIO CALABRIA	AFRICO	A065
REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	A077
REGGIO CALABRIA	ANOIA	A303
REGGIO CALABRIA	ANTONIMINA	A314
REGGIO CALABRIA	ARDORE	A385
REGGIO CALABRIA	BAGALADI	A544
REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA	A552
REGGIO CALABRIA	BENESTARE	A780
REGGIO CALABRIA	BIANCO	A843
REGGIO CALABRIA	BIVONGI	A897
REGGIO CALABRIA	BOVA	B097
REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA	B099
REGGIO CALABRIA	BOVALINO	B098
REGGIO CALABRIA	BRANCALEONE	B118
REGGIO CALABRIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	B234
REGGIO CALABRIA	CALANNA	B379
REGGIO CALABRIA	CAMINI	B481
REGGIO CALABRIA	CAMPO CALABRO	B516
REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	B591
REGGIO CALABRIA	CANOLO	B617
REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718
REGGIO CALABRIA	CARDETO	B756
REGGIO CALABRIA	CARERI	B766
REGGIO CALABRIA	CASIGNANA	B966
REGGIO CALABRIA	CAULONIA	C285
REGGIO CALABRIA	CIMINA`	C695
REGGIO CALABRIA	CINQUEFRONDI	C710
REGGIO CALABRIA	CITTANOVA	C747
REGGIO CALABRIA	CONDOFURI	C954
REGGIO CALABRIA	COSOLETO	D089
REGGIO CALABRIA	DELIANUOVA	D268
REGGIO CALABRIA	FEROLETO DELLA CHIESA	D545
REGGIO CALABRIA	FERRUZZANO	D557
REGGIO CALABRIA	FIUMARA	D619
REGGIO CALABRIA	GALATRO	D864
REGGIO CALABRIA	GERACE	D975
REGGIO CALABRIA	GIFFONE	E025
REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	E041
REGGIO CALABRIA	GIOIOSA IONICA	E044
REGGIO CALABRIA	GROTTERIA	E212
REGGIO CALABRIA	LAGANADI	E402
REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479
REGGIO CALABRIA	LOCRI	D976
REGGIO CALABRIA	MAMMOLA	E873
REGGIO CALABRIA	MARINA D GIOIOSA IONICA	E956
REGGIO CALABRIA	MAROPATI	E968
REGGIO CALABRIA	MARTONE	E993
REGGIO CALABRIA	MELICUCCA`	F105
REGGIO CALABRIA	MELICUCCO	F106
REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	F112
REGGIO CALABRIA	MOLOCHIO	F301
REGGIO CALABRIA	MONASTERACE	F324
REGGIO CALABRIA	MONTEBELLO IONICO	D746
REGGIO CALABRIA	MOTTA SAN GIOVANNI	F779
REGGIO CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA	G082
REGGIO CALABRIA	PALIZZI	G277
REGGIO CALABRIA	PALMI	G288
REGGIO CALABRIA	PAZZANO	G394

REGGIO CALABRIA	PLACANICA	G729
REGGIO CALABRIA	PLATI`	G735
REGGIO CALABRIA	POLISTENA	G791
REGGIO CALABRIA	PORTIGLIOLA	G905
REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	H224
REGGIO CALABRIA	RIACE	H265
REGGIO CALABRIA	RIZZICONI	H359
REGGIO CALABRIA	ROCCAFORTE DEL GRECO	H408
REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456
REGGIO CALABRIA	ROGHUDI	H489
REGGIO CALABRIA	ROSARNO	H558
REGGIO CALABRIA	S ALESSIO IN ASPROMONTE	I214
REGGIO CALABRIA	S CRISTINA D`ASPROMONTE	I176
REGGIO CALABRIA	S EUFEMIA D`ASPROMONTE	I333
REGGIO CALABRIA	S STEFANO IN ASPROMONTE	I371
REGGIO CALABRIA	SAMO	H013
REGGIO CALABRIA	SAN FERDINANDO	M277
REGGIO CALABRIA	SAN GIORGIO MORGETO	H889
REGGIO CALABRIA	SAN GIOVANNI DI GERACE	H903
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	H959
REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	H970
REGGIO CALABRIA	SAN PIETRO DI CARIDA`	I102
REGGIO CALABRIA	SAN PROCOPIO	I132
REGGIO CALABRIA	SAN ROBERTO	I139
REGGIO CALABRIA	SANT`AGATA DEL BIANCO	I198
REGGIO CALABRIA	SANT`ILARIO DELLO IONIO	I341
REGGIO CALABRIA	SCIDO	I536
REGGIO CALABRIA	SCILLA	I537
REGGIO CALABRIA	SEMINARA	I600
REGGIO CALABRIA	SERRATA	I656
REGGIO CALABRIA	SIDERNO	I725
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	I753
REGGIO CALABRIA	STAITI	I936
REGGIO CALABRIA	STIGNANO	I955
REGGIO CALABRIA	STILO	I956
REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA	L063
REGGIO CALABRIA	TERRANOVA SAPPO MINULIO	L127
REGGIO CALABRIA	VARAPODIO	L673
REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	M018
REGGIO EMILIA	ALBINEA	A162
REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO	A573
REGGIO EMILIA	BAISO	A586
REGGIO EMILIA	CARPINETI	B825
REGGIO EMILIA	CASINA	B967
REGGIO EMILIA	CIANO D`ENZA	C669
REGGIO EMILIA	COLLAGNA	C840
REGGIO EMILIA	LIGONCHIO	E585
REGGIO EMILIA	RAMISETO	G654
REGGIO EMILIA	REGGIO NELL`EMILIA	H223
REGGIO EMILIA	SAN POLO D`ENZA	I123
REGGIO EMILIA	TOANO	L184
REGGIO EMILIA	VETTO D ENZA	L815
REGGIO EMILIA	VILLA MINOZZO	L969
RIETI	ACCUMOLI	A019
RIETI	AMATRICE	A258
RIETI	ANTRODOCO	A315
RIETI	CANTALICE	B627
RIETI	CANTALUPO IN SABINA	B631
RIETI	CASAPROTA	B934
RIETI	CASTEL DI TORA	C098
RIETI	CASTEL SANT ANGELO	C268
RIETI	CASTELNUOVO DI FARFA	C224
RIETI	CITTADUCALE	C746
RIETI	CITTAREALE	C749
RIETI	COLLALTO SABINO	C841
RIETI	COLLE DI TORA	C857
RIETI	COLLEVECCHIO	C876
RIETI	COLLI SUL VELINO	C880
RIETI	CONCERVIANO	C946
RIETI	CONFIGNI	C959
RIETI	CONTIGLIANO	C969
RIETI	COTTANELLO	D124
RIETI	FARA IN SABINA	D493
RIETI	FIAMIGNANO	D560
RIETI	FORANO	D689
RIETI	FRASSO SABINO	D785
RIETI	GRECCIO	E160
RIETI	LABRO	E393
RIETI	LEONESSA	E535
RIETI	LONGONE SABINO	E681
RIETI	MAGLIANO SABINA	E812
RIETI	MARCETELLI	E927
RIETI	MICIGLIANO	F193
RIETI	MOMPEO	F319
RIETI	MONTASOLA	F430
RIETI	MONTE S GIOVANNI SABINA	F619
RIETI	MONTEBUONO	F446
RIETI	MONTELEONE SABINO	F541
RIETI	MONTENERO SABINO	F579
RIETI	MONTOPOLI DI SABINA	F687
RIETI	MORRO REATINO	F746
RIETI	ORVINIO	B595
RIETI	PAGANICO SABINO	G232
RIETI	PESCOROCCHIANO	G498
RIETI	PETRELLA SALTO	G513
RIETI	POGGIO BUSTONE	G756
RIETI	POGGIO CATINO	G757
RIETI	POGGIO MIRTETO	G763
RIETI	POGGIO MOIANO	G764
RIETI	POGGIO NATIVO	G765
RIETI	POGGIO SAN LORENZO	G770
RIETI	POSTA	G934
RIETI	POZZAGLIA SABINA	G951
RIETI	RIETI	H282
RIETI	RIVODUTRI	H354
RIETI	ROCCA SINIBALDA	H446
RIETI	ROCCANTICA	H427
RIETI	SALISANO	H713
RIETI	SCANDRIGLIA	I499
RIETI	SELCI	I581
RIETI	STIMIGLIANO	I959
RIETI	TARANO	L046
RIETI	TOFFIA	L189
RIETI	TORRI IN SABINA	L286
RIETI	TORRICELLA IN SABINA	L293
RIETI	VACONE	L525
RIETI	VARCO SABINO	L676
RIMINI	CORIANO	D004
RIMINI	GEMMANO	D961
RIMINI	MISANO ADRIATICO	F244
RIMINI	MONDAINO	F346
RIMINI	MONTE COLOMBO	F476
RIMINI	MONTEFIORE CONCA	F502
RIMINI	MONTEGRIDOLFO	F523
RIMINI	MONTESCUDO	F641
RIMINI	MORCIANO DI ROMAGNA	F715
RIMINI	POGGIO BERNI	G755
RIMINI	RIMINI	H294
RIMINI	SALUDECIO	H724
RIMINI	SAN CLEMENTE	H801
RIMINI	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	H921
RIMINI	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	I304
RIMINI	TORRIANA	I550
RIMINI	VERUCCHIO	L797
ROMA	AFFILE	A062
ROMA	ALBANO LAZIALE	A132
ROMA	ALLUMIERE	A210
ROMA	ANGUILLARA SABAZIA	A297

ROMA	ANZIO	A323
ROMA	ARCINAZZO ROMANO	A370
ROMA	ARICCIA	A401
ROMA	ARSOLI	A446
ROMA	ARTENA	A449
ROMA	BELLEGRA	A749
ROMA	BRACCIANO	B114
ROMA	CAMERATA NUOVA	B472
ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	B496
ROMA	CANALE MONTERANO	B576
ROMA	CAPENA	B649
ROMA	CAPRANICA PRENESTINA	B687
ROMA	CARPINETO ROMANO	B828
ROMA	CASAPE	B932
ROMA	CASTEL GANDOLFO	C116
ROMA	CASTEL MADAMA	C203
ROMA	CASTEL S PIETRO ROMANO	C266
ROMA	CASTELNUOVO DI PORTO	C237
ROMA	CAVE	C390
ROMA	CERRETO LAZIALE	C518
ROMA	CERVARA DI ROMA	C543
ROMA	CERVETERI	C552
ROMA	CICILIANO	C677
ROMA	CINETO ROMANO	C702
ROMA	CIVITAVECCHIA	C773
ROMA	CIVITELLA SAN PAOLO	C784
ROMA	COLLEFERRO	C858
ROMA	COLONNA	C900
ROMA	FIANO ROMANO	D561
ROMA	FILACCIANO	D586
ROMA	FORMELLO	D707
ROMA	FRASCATI	D773
ROMA	GALLICANO NEL LAZIO	D875
ROMA	GAVIGNANO	D945
ROMA	GENAZZANO	D964
ROMA	GENZANO DI ROMA	D972
ROMA	GERANO	D978
ROMA	GORGA	E091
ROMA	GROTTAFERRATA	E204
ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263
ROMA	JENNE	E382
ROMA	LABICO	E392
ROMA	LANUVIO	C767
ROMA	LICENZA	E576
ROMA	MAGLIANO ROMANO	E813
ROMA	MANZIANA	E900
ROMA	MARCELLINA	E924
ROMA	MARINO	E958
ROMA	MAZZANO ROMANO	F064
ROMA	MENTANA	F127
ROMA	MONTE PORZIO CATONE	F590
ROMA	MONTECOMPATRI	F477
ROMA	MONTEFLAVIO	F504
ROMA	MONTELANICO	F534
ROMA	MONTELIBRETTI	F545
ROMA	MONTEROTONDO	F611
ROMA	MONTORIO ROMANO	F692
ROMA	MORICONE	F730
ROMA	MORLUPO	F734
ROMA	NAZZANO	F857
ROMA	NEMI	F865
ROMA	NEROLA	F871
ROMA	NETTUNO	F880
ROMA	OLEVANO ROMANO	G022
ROMA	PALESTRINA	G274
ROMA	PALOMBARA SABINA	G293
ROMA	PERCILE	G444
ROMA	PISONIANO	G704
ROMA	POLI	G784
ROMA	POMEZIA	G811
ROMA	PONZANO ROMANO	G874
ROMA	RIANO	H267
ROMA	RIGNANO FLAMINIO	H288
ROMA	RIOFREDDO	H300
ROMA	ROCCA CANTERANO	H387
ROMA	ROCCA DI CAVE	H401
ROMA	ROCCA DI PAPA	H404
ROMA	ROCCA PRIORA	H432
ROMA	ROCCA SANTO STEFANO	H441
ROMA	ROIATE	H494
ROMA	ROMA	H501
ROMA	ROVIANO	H618
ROMA	SACROFANO	H658
ROMA	SAMBUCI	H745
ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942
ROMA	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125
ROMA	SAN VITO ROMANO	I400
ROMA	SANT`ANGELO ROMANO	I284
ROMA	SANT`ORESTE	I352
ROMA	SANTA MARINELLA	I255
ROMA	SARACINESCO	I424
ROMA	SEGNI	I573
ROMA	SUBIACO	I992
ROMA	TIVOLI	L182
ROMA	TOLFA	L192
ROMA	TORRITA TIBERINA	L302
ROMA	TREVIGNANO ROMANO	L401
ROMA	VALLINFREDA	L625
ROMA	VALMONTONE	L639
ROMA	VELLETRI	L719
ROMA	VICOVARO	L851
ROMA	VIVARO ROMANO	M095
ROMA	ZAGAROLO	M141
ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE	A400
ROVIGO	CANARO	B578
ROVIGO	CEREGNANO	C500
ROVIGO	FICAROLO	D568
ROVIGO	MELARA	F095
ROVIGO	POLESELLA	G782
ROVIGO	PORTO TOLLE	G923
ROVIGO	ROVIGO	H620
ROVIGO	SALARA	H689
ROVIGO	SAN MARTINO DI VENEZZE	H996
ROVIGO	TAGLIO DI PO	L026
SALERNO	ACERNO	A023
SALERNO	AGROPOLI	A091
SALERNO	ALBANELLA	A128
SALERNO	ALFANO	A186
SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA	A230
SALERNO	AMALFI	A251
SALERNO	AQUARA	A343
SALERNO	ASCEA	A460
SALERNO	ATENA LUCANA	A484
SALERNO	AULETTA	A495
SALERNO	BARONISSI	A674
SALERNO	BATTIPAGLIA	A717
SALERNO	BELLIZZI	M294
SALERNO	BELLOSGUARDO	A756
SALERNO	BRACIGLIANO	B115
SALERNO	BUCCINO	B242
SALERNO	BUONABITACOLO	B266
SALERNO	CAGGIANO	B351
SALERNO	CALVANICO	B437
SALERNO	CAMEROTA	B476
SALERNO	CAMPAGNA	B492
SALERNO	CAMPORA	B555
SALERNO	CANNALONGA	B608
SALERNO	CAPACCIO	B644

SALERNO	CASAL VELINO	B895
SALERNO	CASALBUONO	B868
SALERNO	CASALETTO SPARTANO	B888
SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959
SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO	C259
SALERNO	CASTEL SAN LORENZO	C262
SALERNO	CASTELCIVITA	C069
SALERNO	CASTELLABATE	C125
SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO	C231
SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA	C235
SALERNO	CASTIGLIONE D GENOVESI	C306
SALERNO	CAVA DE` TIRRENI	C361
SALERNO	CELLE DI BULGHERIA	C444
SALERNO	CENTOLA	C470
SALERNO	CERASO	C485
SALERNO	CETARA	C584
SALERNO	CICERALE	C676
SALERNO	COLLIANO	C879
SALERNO	CONTRONE	C973
SALERNO	CONTURSI TERME	C974
SALERNO	CORLETO MONFORTE	D011
SALERNO	CUCCARO VETERE	D195
SALERNO	EBOLI	D390
SALERNO	FELITTO	D527
SALERNO	FISCIANO	D615
SALERNO	FURORE	D826
SALERNO	FUTANI	D832
SALERNO	GIFFONI SEI CASALI	E026
SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA	E027
SALERNO	GIOI	E037
SALERNO	GIUNGANO	E060
SALERNO	ISPANI	E365
SALERNO	LAUREANA CILENTO	E480
SALERNO	LAURINO	E485
SALERNO	LAURITO	E486
SALERNO	LAVIANO	E498
SALERNO	LUSTRA	E767
SALERNO	MAGLIANO VETERE	E814
SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	F138
SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA	F278
SALERNO	MONTANO ANTILIA	F426
SALERNO	MONTE SAN GIACOMO	F618
SALERNO	MONTECORICE	F479
SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	F480
SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	F481
SALERNO	MONTEFORTE CILENTO	F507
SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625
SALERNO	MORIGERATI	F731
SALERNO	NOCERA INFERIORE	F912
SALERNO	NOCERA SUPERIORE	F913
SALERNO	NOVI VELIA	F967
SALERNO	OGLIASTRO CILENTO	G011
SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023
SALERNO	OLIVETO CITRA	G039
SALERNO	OMIGNANO	G063
SALERNO	ORRIA	G121
SALERNO	OTTATI	G192
SALERNO	PADULA	G226
SALERNO	PAGANI	G230
SALERNO	PALOMONTE	G292
SALERNO	PELLEZZANO	G426
SALERNO	PERDIFUMO	G447
SALERNO	PERITO	G455
SALERNO	PERTOSA	G476
SALERNO	PETINA	G509
SALERNO	PIAGGINE	G538
SALERNO	PISCIOTTA	G707
SALERNO	POLLA	G793
SALERNO	POLLICA	G796
SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834
SALERNO	POSTIGLIONE	G939
SALERNO	PRIGNANO CILENTO	H062
SALERNO	RAVELLO	H198
SALERNO	RICIGLIANO	H277
SALERNO	ROCCADASPIDE	H394
SALERNO	ROCCAGLORIOSA	H412
SALERNO	ROCCAPIEMONTE	H431
SALERNO	ROFRANO	H485
SALERNO	ROMAGNANO AL MONTE	H503
SALERNO	ROSCIGNO	H564
SALERNO	RUTINO	H644
SALERNO	SACCO	H654
SALERNO	SALA CONSILINA	H683
SALERNO	SALENTO	H686
SALERNO	SALERNO	H703
SALERNO	SALVITELLE	H732
SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
SALERNO	SAN GREGORIO MAGNO	H943
SALERNO	SAN MANGO PIEMONTE	H977
SALERNO	SAN MAURO CILENTO	I031
SALERNO	SAN MAURO LA BRUCA	I032
SALERNO	SAN PIETRO AL TANAGRO	I089
SALERNO	SAN RUFO	I143
SALERNO	SAN VALENTINO TORIO	I377
SALERNO	SANT`ANGELO A FASANELLA	I278
SALERNO	SANT`ARSENIO	I307
SALERNO	SANTA MARINA	I253
SALERNO	SANTOMENNA	I260
SALERNO	SANZA	I410
SALERNO	SAPRI	I422
SALERNO	SARNO	I438
SALERNO	SASSANO	I451
SALERNO	SCAFATI	I483
SALERNO	SCALA	I486
SALERNO	SERRAMEZZANA	I648
SALERNO	SERRE	I666
SALERNO	SESSA CILENTO	I677
SALERNO	SIANO	I720
SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	M253
SALERNO	STELLA CILENTO	G887
SALERNO	STIO	I960
SALERNO	TEGGIANO	D292
SALERNO	TORCHIARA	L212
SALERNO	TORRACA	L233
SALERNO	TORRE ORSAIA	L274
SALERNO	TORTORELLA	L306
SALERNO	TRAMONTI	L323
SALERNO	TRENTINARA	L377
SALERNO	VALLE DELL`ANGELO	G540
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628
SALERNO	VALVA	L656
SALERNO	VIBONATI	L835
SALERNO	VIETRI SUL MARE	L860
SASSARI	AGGIUS	A069
SASSARI	AGLIENTU	H848
SASSARI	ALA` DEI SARDI	A115
SASSARI	ALGHERO	A192
SASSARI	ANELA	A287
SASSARI	ARDARA	A379
SASSARI	ARZACHENA	A453
SASSARI	BADESI	M214
SASSARI	BANARI	A606
SASSARI	BENETUTTI	A781
SASSARI	BERCHIDDA	A789
SASSARI	BESSUDE	A827
SASSARI	BONNANARO	A976
SASSARI	BONO	A977

SASSARI	BONORVA	A978
SASSARI	BORTIGIADAS	B063
SASSARI	BORUTTA	B064
SASSARI	BOTTIDDA	B094
SASSARI	BUDDUSO`	B246
SASSARI	BULTEI	B264
SASSARI	BULZI	B265
SASSARI	BURGOS	B276
SASSARI	CALANGIANUS	B378
SASSARI	CARGEGHE	B772
SASSARI	CASTELSARDO	C272
SASSARI	CHEREMULE	C600
SASSARI	CHIARAMONTI	C613
SASSARI	CODRONGIANUS	C818
SASSARI	COSSOINE	D100
SASSARI	ERULA	M292
SASSARI	ESPORLATU	D441
SASSARI	FLORINAS	D637
SASSARI	GIAVE	E019
SASSARI	GOLFO ARANCI	M274
SASSARI	ILLORAI	E285
SASSARI	ITTIREDDU	E376
SASSARI	ITTIRI	E377
SASSARI	LAERRU	E401
SASSARI	LOIRI PORTO S. PAOLO	M275
SASSARI	LUOGOSANTO	E747
SASSARI	LURAS	E752
SASSARI	MARA	E902
SASSARI	MARTIS	E992
SASSARI	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542
SASSARI	MONTI	F667
SASSARI	MORES	F721
SASSARI	MUROS	F818
SASSARI	NUCHIS	F973
SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO`	F975
SASSARI	NULE	F976
SASSARI	NULVI	F977
SASSARI	OLBIA	G015
SASSARI	OLMEDO	G046
SASSARI	OSCHIRI	G153
SASSARI	OSILO	G156
SASSARI	OSSI	G178
SASSARI	OZIERI	G203
SASSARI	PADRIA	G225
SASSARI	PADRU	M301
SASSARI	PALAU	G258
SASSARI	PATTADA	G376
SASSARI	PERFUGAS	G450
SASSARI	PLOAGHE	G740
SASSARI	PORTO TORRES	G924
SASSARI	POZZOMAGGIORE	G962
SASSARI	PUTIFIGARI	H095
SASSARI	ROMANA	H507
SASSARI	S. ANTONIO DI GALLURA	M276
SASSARI	S. MARIA COGHINAS	M284
SASSARI	SANTA TERESA GALLURA	I312
SASSARI	SASSARI	I452
SASSARI	SEDINI	I565
SASSARI	SEMESTENE	I598
SASSARI	SENNORI	I614
SASSARI	SILIGO	I732
SASSARI	SORSO	I863
SASSARI	STINTINO	M290
SASSARI	TELTI	L088
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093
SASSARI	TERGU	M282
SASSARI	THIESI	L158
SASSARI	TISSI	L180
SASSARI	TORRALBA	L235
SASSARI	TRINITA` AGULTU VIGNOLA	L428
SASSARI	TULA	L464
SASSARI	URI	L503
SASSARI	USINI	L509
SASSARI	VALLEDORIA	L604
SASSARI	VIDDALBA	M259
SASSARI	VILLANOVA MONTELEONE	L989
SAVONA	ALASSIO	A122
SAVONA	ALBENGA	A145
SAVONA	ALBISOLA SUPERIORE	A166
SAVONA	ANDORA	A278
SAVONA	ARNASCO	A422
SAVONA	BALESTRINO	A593
SAVONA	BARDINETO	A647
SAVONA	BOISSANO	A931
SAVONA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	A999
SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369
SAVONA	CALICE LIGURE	B409
SAVONA	CALIZZANO	B416
SAVONA	CARCARE	B748
SAVONA	CASANOVA LERRONE	B927
SAVONA	CASTELBIANCO	C063
SAVONA	CASTELVECCHIO DI R B	C276
SAVONA	CELLE LIGURE	C443
SAVONA	CENGIO	C463
SAVONA	CERIALE	C510
SAVONA	CISANO SUL NEVA	C729
SAVONA	COSSERIA	D095
SAVONA	DEGO	D264
SAVONA	ERLI	D424
SAVONA	FINALE LIGURE	D600
SAVONA	GARLENDA	D927
SAVONA	GIUSTENICE	E064
SAVONA	GIUSVALLA	E066
SAVONA	LAIGUEGLIA	E414
SAVONA	LOANO	E632
SAVONA	MAGLIOLO	E816
SAVONA	MILLESIMO	F213
SAVONA	MIOGLIA	F226
SAVONA	MURIALDO	F813
SAVONA	NASINO	F847
SAVONA	NOLI	F926
SAVONA	ONZO	G076
SAVONA	ORCO FEGLINO	D522
SAVONA	ORTOVERO	G144
SAVONA	PALLARE	G281
SAVONA	PIANA CRIXIA	G542
SAVONA	PIETRA LIGURE	G605
SAVONA	PLODIO	G741
SAVONA	PONTINVREA	G866
SAVONA	QUILIANO	H126
SAVONA	RIALTO	H266
SAVONA	ROCCAVIGNALE	H452
SAVONA	SASSELLO	I453
SAVONA	SAVONA	I480
SAVONA	STELLA	I946
SAVONA	STELLANELLO	I947
SAVONA	TESTICO	L152
SAVONA	TOIRANO	L190
SAVONA	TOVO SAN GIACOMO	L315
SAVONA	URBE	L499
SAVONA	VADO LIGURE	L528
SAVONA	VARAZZE	L675
SAVONA	VENDONE	L730
SAVONA	VILLANOVA D`ALBENGA	L975
SIENA	ABBADIA SAN SALVATORE	A006
SIENA	ASCIANO	A461
SIENA	BUONCONVENTO	B269
SIENA	CASOLE D ELSA	B984

SIENA	CASTELLINA IN CHIANTI	C172
SIENA	CASTELNUOVO BERARDENGA	C227
SIENA	CASTIGLIONE D ORCIA	C313
SIENA	CETONA	C587
SIENA	CHIANCIANO TERME	C608
SIENA	CHIUSDINO	C661
SIENA	CHIUSI	C662
SIENA	COLLE DI VAL D ELSA	C847
SIENA	GAIOLE IN CHIANTI	D858
SIENA	MONTALCINO	F402
SIENA	MONTEPULCIANO	F592
SIENA	MONTERIGGIONI	F598
SIENA	MONTERONI D ARBIA	F605
SIENA	MONTICIANO	F676
SIENA	MURLO	F815
SIENA	PIANCASTAGNAIO	G547
SIENA	PIENZA	G602
SIENA	POGGIBONSI	G752
SIENA	RADDA IN CHIANTI	H153
SIENA	RADICOFANI	H156
SIENA	RADICONDOLI	H157
SIENA	RAPOLANO TERME	H185
SIENA	SAN CASCIANO DEI BAGNI	H790
SIENA	SAN GIMIGNANO	H875
SIENA	SAN GIOVANNI D ASSO	H911
SIENA	SAN QUIRICO D ORCIA	I135
SIENA	SARTEANO	I445
SIENA	SIENA	I726
SIENA	SINALUNGA	A468
SIENA	SOVICILLE	I877
SIENA	TORRITA DI SIENA	L303
SIENA	TREQUANDA	L384
SIRACUSA	AUGUSTA	A494
SIRACUSA	AVOLA	A522
SIRACUSA	BUCCHERI	B237
SIRACUSA	BUSCEMI	B287
SIRACUSA	CANICATTINI BAGNI	B603
SIRACUSA	CARLENTINI	B787
SIRACUSA	CASSARO	C006
SIRACUSA	FERLA	D540
SIRACUSA	FLORIDIA	D636
SIRACUSA	FRANCOFONTE	D768
SIRACUSA	LENTINI	E532
SIRACUSA	MELILLI	F107
SIRACUSA	NOTO	F943
SIRACUSA	PACHINO	G211
SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE	G267
SIRACUSA	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	M257
SIRACUSA	PRIOLO GARGALLO	M279
SIRACUSA	ROSOLINI	H574
SIRACUSA	SIRACUSA	I754
SIRACUSA	SOLARINO	I785
SIRACUSA	SORTINO	I864
SONDRIO	ALBOSAGGIA	A172
SONDRIO	APRICA	A337
SONDRIO	BEMA	A777
SONDRIO	BIANZONE	A848
SONDRIO	BORMIO	B049
SONDRIO	CAMPODOLCINO	B530
SONDRIO	CASPOGGIO	B993
SONDRIO	CASTELLO DELL`ACQUA	C186
SONDRIO	CEDRASCO	C418
SONDRIO	CHIESA IN VALMALENCO	C628
SONDRIO	CHIURO	C651
SONDRIO	CINO	C709
SONDRIO	CIVO	C785
SONDRIO	COLORINA	C903
SONDRIO	FUSINE	D830
SONDRIO	GEROLA ALTA	D990
SONDRIO	GORDONA	E090
SONDRIO	GROSIO	E200
SONDRIO	LANZADA	E443
SONDRIO	LIVIGNO	E621
SONDRIO	LOVERO VALTELLINO	E705
SONDRIO	MADESIMO	E342
SONDRIO	MELLO	F115
SONDRIO	MONTAGNA IN VALTELLINA	F393
SONDRIO	NOVATE MEZZOLA	F956
SONDRIO	PIURO	G718
SONDRIO	RASURA	H192
SONDRIO	ROGOLO	H493
SONDRIO	SAMOLACO	H752
SONDRIO	SAN GIACOMO FILIPPO	H868
SONDRIO	SERNIO	I636
SONDRIO	SONDALO	I828
SONDRIO	TARTANO	L056
SONDRIO	TEGLIO	L084
SONDRIO	TIRANO	L175
SONDRIO	TORRE DI SANTA MARIA	L244
SONDRIO	TRESIVIO	L392
SONDRIO	VAL MASINO	L638
SONDRIO	VALDIDENTRO	L557
SONDRIO	VALDISOTTO	L563
SONDRIO	VALFURVA	L576
SONDRIO	VERCEIA	L749
SONDRIO	VERVIO	L799
SONDRIO	VILLA DI CHIAVENNA	L907
TARANTO	AVETRANA	A514
TARANTO	CAROSINO	B808
TARANTO	CASTELLANETA	C136
TARANTO	CRISPIANO	D171
TARANTO	FAGGIANO	D463
TARANTO	FRAGAGNANO	D754
TARANTO	GINOSA	E036
TARANTO	GROTTAGLIE	E205
TARANTO	LATERZA	E469
TARANTO	LEPORANO	E537
TARANTO	LIZZANO	E630
TARANTO	MANDURIA	E882
TARANTO	MARTINA FRANCA	E986
TARANTO	MARUGGIO	E995
TARANTO	MASSAFRA	F027
TARANTO	MONTEIASI	F531
TARANTO	MONTEMESOLA	F563
TARANTO	MONTEPARANO	F587
TARANTO	MOTTOLA	F784
TARANTO	PALAGIANELLO	G251
TARANTO	PALAGIANO	G252
TARANTO	PULSANO	H090
TARANTO	ROCCAFORZATA	H409
TARANTO	S MARZANO DI S GIUSEPPE	I018
TARANTO	SAN GIORGIO IONICO	H882
TARANTO	SAVA	I467
TARANTO	STATTE	M298
TARANTO	TARANTO	L049
TARANTO	TORRICELLA	L294
TERAMO	ALBA ADRIATICA	A125
TERAMO	ANCARANO	A270
TERAMO	ARSITA	A445
TERAMO	ATRI	A488
TERAMO	BASCIANO	A692
TERAMO	BELLANTE	A746
TERAMO	BISENTI	A885
TERAMO	CAMPLI	B515
TERAMO	CANZANO	B640
TERAMO	CASTEL CASTAGNA	C040
TERAMO	CASTELLALTO	C128
TERAMO	CASTELLI	C169

TERAMO	CASTIGLIONE M RAIMONDO	C316
TERAMO	CASTILENTI	C322
TERAMO	CELLINO ATTANASIO	C449
TERAMO	CERMIGNANO	C517
TERAMO	CIVITELLA DEL TRONTO	C781
TERAMO	COLLEDARA	C311
TERAMO	COLONNELLA	C901
TERAMO	CONTROGUERRA	C972
TERAMO	CORROPOLI	D043
TERAMO	CORTINO	D076
TERAMO	CROGNALETO	D179
TERAMO	FANO ADRIANO	D489
TERAMO	GIULIANOVA	E058
TERAMO	ISOLA GRAN SASSO ITALIA	E343
TERAMO	MARTINSICURO	E989
TERAMO	MONTEFINO	F500
TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	F690
TERAMO	MORRO D`ORO	F747
TERAMO	MOSCIANO SANT`ANGELO	F764
TERAMO	NERETO	F870
TERAMO	NOTARESCO	F942
TERAMO	PENNA SANT`ANDREA	G437
TERAMO	PIETRACAMELA	G608
TERAMO	PINETO	F831
TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	H440
TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	F585
TERAMO	S EGIDIO ALLA VIBRATA	I318
TERAMO	SANT`OMERO	I348
TERAMO	SILVI	I741
TERAMO	TERAMO	L103
TERAMO	TORANO NUOVO	L207
TERAMO	TORRICELLA SICURA	L295
TERAMO	TORTORETO	L307
TERAMO	TOSSICIA	L314
TERAMO	VALLE CASTELLANA	L597
TERNI	ACQUASPARTA	A045
TERNI	ALLERONA	A207
TERNI	ALVIANO	A242
TERNI	AMELIA	A262
TERNI	ARRONE	A439
TERNI	ATTIGLIANO	A490
TERNI	AVIGLIANO UMBRO	M258
TERNI	BASCHI	A691
TERNI	CALVI DELL`UMBRIA	B446
TERNI	CASTEL GIORGIO	C117
TERNI	CASTEL VISCARDO	C289
TERNI	FABRO	D454
TERNI	FERENTILLO	D538
TERNI	FICULLE	D570
TERNI	GIOVE	E045
TERNI	GUARDEA	E241
TERNI	LUGNANO IN TEVERINA	E729
TERNI	MONTECASTRILLI	F457
TERNI	MONTECCHIO	F462
TERNI	MONTEFRANCO	F510
TERNI	MONTEGABBIONE	F513
TERNI	MONTELEONE D`ORVIETO	F543
TERNI	NARNI	F844
TERNI	ORVIETO	G148
TERNI	OTRICOLI	G189
TERNI	PARRANO	G344
TERNI	PENNA IN TEVERINA	G432
TERNI	POLINO	G790
TERNI	PORANO	G881
TERNI	SAN GEMINI	H857
TERNI	SAN VENANZO	I381
TERNI	STRONCONE	I981
TERNI	TERNI	L117
TORINO	ALA DI STURA	A117
TORINO	ALICE SUPERIORE	A199
TORINO	ALMESE	A218
TORINO	ANDRATE	A282
TORINO	ANGROGNA	A295
TORINO	AZEGLIO	A525
TORINO	BALANGERO	A587
TORINO	BALDISSERO TORINESE	A591
TORINO	BALME	A599
TORINO	BARDONECCHIA	A651
TORINO	BOBBIO PELLICE	A910
TORINO	BORGIALLO	B003
TORINO	BORGOFRANCO D`IVREA	B015
TORINO	BROSSO	B205
TORINO	BROZOLO	B209
TORINO	BRUSASCO	B225
TORINO	BRUZOLO	B232
TORINO	BUSSOLENO	B297
TORINO	CAFASSE	B350
TORINO	CALUSO	B435
TORINO	CANISCHIO	B605
TORINO	CANTOIRA	B637
TORINO	CAPRIE	B705
TORINO	CAREMA	B762
TORINO	CASALBORGONE	B867
TORINO	CASELLE TORINESE	B960
TORINO	CASTAGNETO PO	C045
TORINO	CASTELLAMONTE	C133
TORINO	CASTELNUOVO NIGRA	C241
TORINO	CASTIGLIONE TORINESE	C307
TORINO	CERES	C497
TORINO	CERESOLE REALE	C505
TORINO	CESANA TORINESE	C564
TORINO	CHIALAMBERTO	C604
TORINO	CHIANOCCO	C610
TORINO	CHIAVERANO	C624
TORINO	CHIOMONTE	C639
TORINO	CINTANO	C711
TORINO	COASSOLO TORINESE	C801
TORINO	COAZZE	C803
TORINO	COLLERETTO CASTELNUOVO	C867
TORINO	CONDOVE	C955
TORINO	CORIO	D008
TORINO	CUCEGLIO	D197
TORINO	CUMIANA	D202
TORINO	CUORGNE`	D208
TORINO	EXILLES	D433
TORINO	FENESTRELLE	D532
TORINO	FIANO	D562
TORINO	FORNO CANAVESE	D725
TORINO	FRASSINETTO	D781
TORINO	FROSSASCO	D812
TORINO	GERMAGNANO	D983
TORINO	GIAGLIONE	E009
TORINO	GIAVENO	E020
TORINO	GRAVERE	E154
TORINO	GROSCAVALLO	E199
TORINO	GROSSO	E203
TORINO	ISSIGLIO	E368
TORINO	IVREA	E379
TORINO	LA CASSA	E394
TORINO	LANZO TORINESE	E445
TORINO	LAURIANO	E484
TORINO	LEINI	E518
TORINO	LEMIE	E520
TORINO	LESSOLO	E551
TORINO	LOCANA	E635
TORINO	LUSERNA SAN GIOVANNI	E758
TORINO	LUSERNETTA	E759
TORINO	MARENTINO	E941

TORINO	MASSELLO	F041
TORINO	MATTIE	F058
TORINO	MEANA DI SUSA	F074
TORINO	MERCENASCO	F140
TORINO	MEUGLIANO	F164
TORINO	MEZZENILE	F182
TORINO	MONASTERO DI LANZO	F327
TORINO	MONPANTERO	F318
TORINO	MONTALDO TORINESE	F407
TORINO	MONTALENGHE	F411
TORINO	MONTANARO	F422
TORINO	NOASCA	F906
TORINO	NOLE	F925
TORINO	NOMAGLIO	F927
TORINO	NOVALESA	F948
TORINO	OULX	G196
TORINO	PALAZZO CANAVESE	G262
TORINO	PERRERO	G465
TORINO	PERTUSIO	G477
TORINO	PINASCA	G672
TORINO	PINEROLO	G674
TORINO	PINO TORINESE	G678
TORINO	POMARETTO	G805
TORINO	PONT CANAVESE	G826
TORINO	PRAGELATO	G973
TORINO	PRALI	G978
TORINO	PRALORMO	G979
TORINO	PRAMOLLO	G982
TORINO	PRAROSTINO	G986
TORINO	PRASCORSANO	G988
TORINO	PRATIGLIONE	G997
TORINO	QUINCINETTO	H127
TORINO	REANO	H207
TORINO	RIBORDONE	H270
TORINO	RIVALBA	H333
TORINO	RIVARA	H338
TORINO	RONCO CANAVESE	H539
TORINO	RORA`	H554
TORINO	ROURE	H555
TORINO	RUBIANA	H627
TORINO	RUEGLIO	H631
TORINO	SALASSA	H691
TORINO	SALBERTRAND	H684
TORINO	SALZA DI PINEROLO	H734
TORINO	SAN BENIGNO CANAVESE	H775
TORINO	SAN COLOMBANO BELMONTE	H804
TORINO	SAN GERMANO CHISONE	H862
TORINO	SAN GILLIO	H873
TORINO	SAN GIORIO DI SUSA	H900
TORINO	SAN MARTINO CANAVESE	H997
TORINO	SAN RAFFAELE CIMENA	I137
TORINO	SAN SEBASTIANO DA PO	I152
TORINO	SAN SECONDO DI PINEROLO	I154
TORINO	SANT`ANTONINO DI SUSA	I296
TORINO	SAUZE D`OULX	I466
TORINO	SAUZE DI CESANA	I465
TORINO	SCIOLZE	I539
TORINO	SESTRIERE	I692
TORINO	SETTIMO VITTONE	I702
TORINO	SPARONE	I886
TORINO	SUSA	L013
TORINO	TAVAGNASCO	L066
TORINO	TORINO	L219
TORINO	TORRE PELLICE	L277
TORINO	TRAUSELLA	L338
TORINO	TRAVERSELLA	L345
TORINO	TROFARELLO	L445
TORINO	USSEAUX	L515
TORINO	USSEGLIO	L516
TORINO	VAIE	L538
TORINO	VAL DELLA TORRE	L555
TORINO	VALGIOIE	L578
TORINO	VALLO TORINESE	L629
TORINO	VALPERGA	L644
TORINO	VALPRATO SOANA	B510
TORINO	VARISELLA	L685
TORINO	VEROLENGO	L779
TORINO	VERRUA SAVOIA	L787
TORINO	VICO CANAVESE	L548
TORINO	VIDRACCO	L857
TORINO	VILLAR DORA	L999
TORINO	VILLAR FOCCHIARDO	M007
TORINO	VILLAR PELLICE	M013
TORINO	VILLAR PEROSA	M014
TORINO	VINOVO	M060
TORINO	VIU`	M094
TORINO	VOLPIANO	M122
TRAPANI	ALCAMO	A176
TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288
TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385
TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521
TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130
TRAPANI	CASTELVETRANO	C286
TRAPANI	CUSTONACI	D234
TRAPANI	ERICE	D423
TRAPANI	FAVIGNANA	D518
TRAPANI	GIBELLINA	E023
TRAPANI	MARSALA	E974
TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061
TRAPANI	PACECO	G208
TRAPANI	PANTELLERIA	G315
TRAPANI	PARTANNA	G347
TRAPANI	PETROSINO	M281
TRAPANI	POGGIOREALE	G767
TRAPANI	SALAPARUTA	H688
TRAPANI	SALEMI	H700
TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407
TRAPANI	SANTA NINFA	I291
TRAPANI	TRAPANI	L331
TRAPANI	VALDERICE	G319
TRAPANI	VITA	M081
TREVISO	ARCADE	A360
TREVISO	ASOLO	A471
TREVISO	BORSO DEL GRAPPA	B061
TREVISO	BREDA DI PIAVE	B128
TREVISO	CASALE SUL SILE	B879
TREVISO	CASIER	B965
TREVISO	CAVASO DEL TOMBA	C384
TREVISO	CHIARANO	C614
TREVISO	CIMADOLMO	C689
TREVISO	CODOGNE`	C815
TREVISO	CONEGLIANO	C957
TREVISO	CORDIGNANO	C992
TREVISO	CRESPANO DEL GRAPPA	D157
TREVISO	CROCETTA DEL MONTELLO	C670
TREVISO	FARRA DI SOLIGO	D505
TREVISO	FONTANELLE	D674
TREVISO	FREGONA	D794
TREVISO	GAIARINE	D854
TREVISO	MANSUE`	E893
TREVISO	MASER	F009
TREVISO	MIANE	F190
TREVISO	MONASTIER DI TREVISO	F332
TREVISO	MONFUMO	F360
TREVISO	MONTEBELLUNA	F443
TREVISO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	F872
TREVISO	ODERZO	F999
TREVISO	ORMELLE	G115

TREVISO	PEDEROBBA	G408
TREVISO	PONTE DI PIAVE	G846
TREVISO	POSSAGNO	G933
TREVISO	REFRONTOLO	H220
TREVISO	REVINE LAGO	H253
TREVISO	RONCADE	H523
TREVISO	SALGAREDA	H706
TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	H781
TREVISO	SAN FIOR	H843
TREVISO	SAN POLO DI PIAVE	I124
TREVISO	SAN VENDEMIANO	I382
TREVISO	SARMEDE	I435
TREVISO	SEGUSINO	I578
TREVISO	SUSEGANA	L014
TREVISO	TARZO	L058
TREVISO	TREVIGNANO	L402
TREVISO	TREVISO	L407
TREVISO	VALDOBBIADENE	L565
TREVISO	VAZZOLA	L700
TREVISO	VILLORBA	M048
TREVISO	VITTORIO VENETO	M089
TREVISO	ZENSON DI PIAVE	M163
TRIESTE	DUINO-AURISINA	D383
TRIESTE	MONRUPINO	F378
TRIESTE	MUGGIA	F795
TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	D324
TRIESTE	SGONICO	I715
TRIESTE	TRIESTE	L424
UDINE	AIELLO DEL FRIULI	A103
UDINE	AMARO	A254
UDINE	AMPEZZO	A267
UDINE	AQUILEIA	A346
UDINE	ARTA TERME	A447
UDINE	ARTEGNA	A448
UDINE	ATTIMIS	A491
UDINE	BAGNARIA ARSA	A553
UDINE	BASILIANO	A700
UDINE	BERTIOLO	A810
UDINE	BICINICCO	A855
UDINE	BUJA	B259
UDINE	BUTTRIO	B309
UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	B483
UDINE	CAMPOFORMIDO	B536
UDINE	CARLINO	B788
UDINE	CASSACCO	B994
UDINE	CASTIONS DI STRADA	C327
UDINE	CAVAZZO CARNICO	C389
UDINE	CERCIVENTO	C494
UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	C556
UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	C758
UDINE	CODROIPO	C817
UDINE	COLLOREDO MONTE ALBANO	C885
UDINE	COMEGLIANS	C918
UDINE	CORNO DI ROSAZZO	D027
UDINE	COSEANO	D085
UDINE	DIGNANO	D300
UDINE	DOGNA	D316
UDINE	DRENCHIA	D366
UDINE	ENEMONZO	D408
UDINE	FAEDIS	D455
UDINE	FAGAGNA	D461
UDINE	FIUMICELLO	D627
UDINE	FLAIBANO	D630
UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	D700
UDINE	FORNI AVOLTRI	D718
UDINE	FORNI DI SOPRA	D719
UDINE	FORNI DI SOTTO	D720
UDINE	GEMONA DEL FRIULI	D962
UDINE	GONARS	E083
UDINE	GRIMACCO	E179
UDINE	LATISANA	E473
UDINE	LAUCO	E476
UDINE	LESTIZZA	E553
UDINE	LIGNANO SABBIADORO	E584
UDINE	LIGOSULLO	E586
UDINE	LUSEVERA	E760
UDINE	MAGNANO IN RIVIERA	E820
UDINE	MAJANO	E833
UDINE	MALBORGHETTO-VALBRUNA	E847
UDINE	MANZANO	E899
UDINE	MARANO LAGUNARE	E910
UDINE	MARTIGNACCO	E982
UDINE	MERETO DI TOMBA	F144
UDINE	MOGGIO UDINESE	F266
UDINE	MOIMACCO	F275
UDINE	MORTEGLIANO	F756
UDINE	MORUZZO	F760
UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	F832
UDINE	NIMIS	F898
UDINE	OVARO	G198
UDINE	PAGNACCO	G238
UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	G268
UDINE	PALMANOVA	G284
UDINE	PALUZZA	G300
UDINE	PASIAN DI PRATO	G352
UDINE	PAULARO	G381
UDINE	PAVIA DI UDINE	G389
UDINE	POCENIA	G743
UDINE	PONTEBBA	G831
UDINE	PORPETTO	G891
UDINE	POVOLETTO	G949
UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	G966
UDINE	PRADAMANO	G969
UDINE	PRATO CARNICO	H002
UDINE	PRECENICCO	H014
UDINE	PREMARIACCO	H029
UDINE	PREONE	H038
UDINE	PREPOTTO	H040
UDINE	PULFERO	H089
UDINE	RAGOGNA	H161
UDINE	RAVASCLETTO	H196
UDINE	RAVEO	H200
UDINE	REANA DEL ROIALE	H206
UDINE	REMANZACCO	H229
UDINE	RESIA	H242
UDINE	RESIUTTA	H244
UDINE	RIGOLATO	H289
UDINE	RIVE D`ARCANO	H347
UDINE	RIVIGNANO	H352
UDINE	RONCHIS	H533
UDINE	RUDA	H629
UDINE	S GIOVANNI AL NATISONE	H906
UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	H816
UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	H895
UDINE	SAN LEONARDO	H951
UDINE	SAN PIETRO AL NATISONE	I092
UDINE	SAN VITO AL TORRE	I404
UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	I405
UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	I248
UDINE	SAURIS	I464
UDINE	SAVOGNA	I478
UDINE	SEDEGLIANO	I562
UDINE	SOCCHIEVE	I777
UDINE	STREGNA	I974
UDINE	SUTRIO	L018
UDINE	TAIPANA	G736
UDINE	TALMASSONS	L039
UDINE	TARCENTO	L050

UDINE	TARVISIO	L057
UDINE	TAVAGNACCO	L065
UDINE	TEOR	L101
UDINE	TERZO DI AQUILEIA	L144
UDINE	TOLMEZZO	L195
UDINE	TORREANO	L246
UDINE	TORVISCOSA	L309
UDINE	TRASAGHIS	L335
UDINE	TREPPO GRANDE	L382
UDINE	TRICESIMO	L421
UDINE	TRIVIGNANO UDINESE	L438
UDINE	UDINE	L483
UDINE	VARMO	L686
UDINE	VILLA SANTINA	L909
UDINE	VILLA VICENTINA	M034
UDINE	VISCO	M073
UDINE	ZUGLIO	M200
VARESE	CADREZZATE	B347
VARESE	CASALE LITTA	B875
VARESE	CASTELLANZA	C139
VARESE	CASTELLO CABIAGLIO	B312
VARESE	CASTELVECCANA	C181
VARESE	CROSIO DELLA VALLE	D185
VARESE	CURIGLIA C MONTEVIASCO	D217
VARESE	INDUNO OLONA	E299
VARESE	PORTO VALTRAVAGLIA	G907
VARESE	UBOLDO	L480
VARESE	VEDDASCA	L705
VENEZIA	CAMPOLONGO MAGGIORE	B546
VENEZIA	CAORLE	B642
VENEZIA	CINTO CAOMAGGIORE	C714
VENEZIA	ERACLEA	D415
VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	D741
VENEZIA	MEOLO	F130
VENEZIA	MUSILE DI PIAVE	F826
VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE	F963
VENEZIA	PIANIGA	G565
VENEZIA	PORTOGRUARO	G914
VENEZIA	PRAMAGGIORE	G981
VENEZIA	S MICHELE TAGLIAMENTO	I040
VENEZIA	SAN DONA` DI PIAVE	H823
VENEZIA	SANTO STINO DI LIVENZA	I373
VENEZIA	TEGLIO VENETO	L085
VENEZIA	VENEZIA	L736
VERBANIA	ANTRONA SCHIERANCO	A317
VERBANIA	ANZOLA D OSSOLA	A325
VERBANIA	AURANO	A497
VERBANIA	BACENO	A534
VERBANIA	BANNIO ANZINO	A610
VERBANIA	BEURA CARDEZZA	A834
VERBANIA	BOGNANCO	A925
VERBANIA	BROVELLO CARPUGNINO	B207
VERBANIA	CALASCA CASTIGLIONE	B380
VERBANIA	CANNOBIO	B615
VERBANIA	CAPREZZO	B694
VERBANIA	COSSOGNO	D099
VERBANIA	CRAVEGGIA	D134
VERBANIA	CREVOLADOSSOLA	D168
VERBANIA	CRODO	D177
VERBANIA	DRUOGNO	D374
VERBANIA	FORMAZZA	D706
VERBANIA	GRAVELLONA TOCE	E153
VERBANIA	LOREGLIA	E685
VERBANIA	MACUGNAGA	E790
VERBANIA	MADONNA DEL SASSO	E795
VERBANIA	MALESCO	E853
VERBANIA	MASERA	F010
VERBANIA	MASSIOLA	F048
VERBANIA	MONTECRESTESE	F483
VERBANIA	OGGEBBIO	G007
VERBANIA	OMEGNA	G062
VERBANIA	PIEVE VERGONTE	G658
VERBANIA	PREMIA	H033
VERBANIA	QUARNA SOPRA	H106
VERBANIA	RE	H203
VERBANIA	SAN BERNARDINO VERBANO	H777
VERBANIA	SANTA MARIA MAGGIORE	I249
VERBANIA	TRAREGO VIGGIONA	L333
VERBANIA	TRASQUERA	L336
VERBANIA	TRONTANO	L450
VERBANIA	VALSTRONA	L651
VERBANIA	VARZO	L691
VERBANIA	VERBANIA	L746
VERBANIA	VIGANELLA	L864
VERCELLI	ALAGNA VALSESIA	A119
VERCELLI	ALBANO VERCELLESE	A130
VERCELLI	ARBORIO	A358
VERCELLI	ASIGLIANO VERCELLESE	A466
VERCELLI	BALOCCO	A601
VERCELLI	BIANZE	A847
VERCELLI	BOCCIOLETO	A914
VERCELLI	BORGO VERCELLI	B046
VERCELLI	BORGOSESIA	B041
VERCELLI	BREIA	B136
VERCELLI	BURONZO	B280
VERCELLI	CAMPERTOGNO	B505
VERCELLI	CARCOFORO	B752
VERCELLI	CARESANA	B767
VERCELLI	CARESANABLOT	B768
VERCELLI	CARISIO	B782
VERCELLI	CASANOVA ELVO	B928
VERCELLI	CIVIASCO	C757
VERCELLI	COLLOBIANO	C884
VERCELLI	COSTANZANA	D113
VERCELLI	CRAVAGLIANA	D132
VERCELLI	CRESCENTINO	D154
VERCELLI	CROVA	D187
VERCELLI	DESANA	D281
VERCELLI	FOBELLO	D641
VERCELLI	FONTANETTO PO	D676
VERCELLI	FORMIGLIANA	D712
VERCELLI	GATTINARA	D938
VERCELLI	GHISLARENGO	E007
VERCELLI	GREGGIO	E163
VERCELLI	GUARDABOSONE	E237
VERCELLI	LAMPORO	E433
VERCELLI	LENTA	E528
VERCELLI	LIGNANA	E583
VERCELLI	LIVORNO FERRARIS	E626
VERCELLI	MOLLIA	F297
VERCELLI	MOTTA DEI CONTI	F774
VERCELLI	OLCENENGO	G016
VERCELLI	OLDENICO	G018
VERCELLI	PALAZZOLO VERCELLESE	G266
VERCELLI	PERTENGO	G471
VERCELLI	PEZZANA	G528
VERCELLI	PIODE	G685
VERCELLI	POSTUA	G940
VERCELLI	PRAROLO	G985
VERCELLI	QUARONA	H108
VERCELLI	QUINTO VERCELLESE	H132
VERCELLI	RASSA	H188
VERCELLI	RIMA SAN GIUSEPPE	H291
VERCELLI	RIMASCO	H292
VERCELLI	RIMELLA	H293
VERCELLI	RIVA VALDOBBIA	H329
VERCELLI	RIVE	H346
VERCELLI	ROASIO	H365

VERCELLI	RONSECCO	H549	VERONA	SAN PIETRO IN CARIANO	I109
VERCELLI	ROSSA	H577	VERONA	SAN ZENO DI MONTAGNA	I414
VERCELLI	ROVASENDA	H364	VERONA	SANT`ANNA D`ALFAEDO	I292
VERCELLI	SALASCO	H690	VERONA	SELVA DI PROGNO	I594
VERCELLI	SALI VERCELLESE	H707	VERONA	SOAVE	I775
VERCELLI	SALUGGIA	H725	VERONA	SOMMACAMPAGNA	I821
VERCELLI	SAN GERMANO VERCELLESE	H861	VERONA	SONA	I826
VERCELLI	SAN GIACOMO VERCELLESE	B952	VERONA	SORGA`	I850
VERCELLI	SANTHIA`	I337	VERONA	TERRAZZO	L136
VERCELLI	SCOPA	I544	VERONA	TORRI DEL BENACO	L287
VERCELLI	SCOPELLO	I545	VERONA	TREGNAGO	L364
VERCELLI	STROPPIANA	I984	VERONA	TREVENZUOLO	L396
VERCELLI	TRICERRO	L420	VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO	L567
VERCELLI	TRINO VERCELLESE	L429	VERONA	VELO VERONESE	L722
VERCELLI	TRONZANO VERCELLESE	L451	VERONA	VERONA	L781
VERCELLI	VARALLO	L669	VERONA	VESTENANOVA	L810
VERCELLI	VERCELLI	L750	VERONA	VIGASIO	L869
VERCELLI	VILLARBOIT	M003	VERONA	VILLA BARTOLOMEA	L912
VERCELLI	VILLATA	M028	VIBO VALENTIA	ACQUARO	A043
VERONA	AFFI	A061	VIBO VALENTIA	ARENA	A386
VERONA	ALBAREDO D`ADIGE	A137	VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169
VERONA	ARCOLE	A374	VIBO VALENTIA	BROGNATURO	B197
VERONA	BADIA CALAVENA	A540	VIBO VALENTIA	CAPISTRANO	B655
VERONA	BARDOLINO	A650	VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581
VERONA	BOSCO CHIESANUOVA	B073	VIBO VALENTIA	DASA`	D253
VERONA	BOVOLONE	B107	VIBO VALENTIA	DINAMI	D303
VERONA	BRENZONE	B154	VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364
VERONA	BUSSOLENGO	B296	VIBO VALENTIA	FABRIZIA	D453
VERONA	CAPRINO VERONESE	B709	VIBO VALENTIA	FILADELFIA	D587
VERONA	CASALEONE	B886	VIBO VALENTIA	FILANDARI	D589
VERONA	CASTELNUOVO DI VERONA	C225	VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596
VERONA	CAVAION VERONESE	C370	VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762
VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA	C412	VIBO VALENTIA	FRANCICA	D767
VERONA	CEREA	C498	VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988
VERONA	CERRO VERONESE	C538	VIBO VALENTIA	IONADI	E321
VERONA	COLOGNOLA AI COLLI	C897	VIBO VALENTIA	JOPPOLO	E389
VERONA	COSTERMANO	D118	VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590
VERONA	DOLCE`	D317	VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836
VERONA	ERBE`	D419	VIBO VALENTIA	MILETO	F207
VERONA	ERBEZZO	D420	VIBO VALENTIA	MONGIANA	F364
VERONA	FERRARA DI MONTE BALDO	D549	VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607
VERONA	FUMANE	D818	VIBO VALENTIA	NARDODIPACE	F843
VERONA	GARDA	D915	VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893
VERONA	GAZZO VERONESE	D957	VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335
VERONA	GREZZANA	E171	VIBO VALENTIA	PIZZO	G722
VERONA	ILLASI	E284	VIBO VALENTIA	PIZZONI	G728
VERONA	ISOLA DELLA SCALA	E349	VIBO VALENTIA	POLIA	G785
VERONA	LAVAGNO	E489	VIBO VALENTIA	RICADI	H271
VERONA	LAZISE	E502	VIBO VALENTIA	ROMBIOLO	H516
VERONA	LEGNAGO	E512	VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785
VERONA	MALCESINE	E848	VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807
VERONA	MARANO DI VALPOLICELLA	E911	VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D`IPPONA	H941
VERONA	MEZZANE DI SOTTO	F172	VIBO VALENTIA	SAN NICOLA DA CRISSA	I058
VERONA	MONTECCHIA DI CROSARA	F461	VIBO VALENTIA	SANT`ONOFRIO	I350
VERONA	MONTEFORTE D`ALPONE	F508	VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	I639
VERONA	NEGRAR	F861	VIBO VALENTIA	SIMBARIO	I744
VERONA	NOGARA	F918	VIBO VALENTIA	SORIANELLO	I853
VERONA	NOGAROLE ROCCA	F921	VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	I854
VERONA	OPPEANO	G080	VIBO VALENTIA	SPADOLA	I884
VERONA	PALU`	G297	VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905
VERONA	RIVOLI VERONESE	H356	VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945
VERONA	RONCA`	H522	VIBO VALENTIA	TROPEA	L452
VERONA	ROVERE` VERONESE	H608	VIBO VALENTIA	VALLELONGA	L607
VERONA	S AMBROGIO VALPOLICELLA	I259	VIBO VALENTIA	VAZZANO	L699
VERONA	S MARTINO BUON ALBERGO	I003	VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537
VERONA	SALIZZOLE	H714	VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VERONA	SAN BONIFACIO	H783	VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE	H916	VIBO VALENTIA	ZUNGRI	M204
VERONA	SAN MAURO DI SALINE	H712	VICENZA	ALBETTONE	A154

VICENZA	ALTAVILLA VICENTINA	A231
VICENZA	ARCUGNANO	A377
VICENZA	ARZIGNANO	A459
VICENZA	ASIAGO	A465
VICENZA	BARBARANO VICENTINO	A627
VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	A703
VICENZA	BOLZANO VICENTINO	A954
VICENZA	BREGANZE	B132
VICENZA	BROGLIANO	B196
VICENZA	CALTRANO	B433
VICENZA	CALVENE	B441
VICENZA	CARRE`	B835
VICENZA	CASSOLA	C037
VICENZA	CASTEGNERO	C056
VICENZA	CHIAMPO	C605
VICENZA	CHIUPPANO	C650
VICENZA	CISMON DEL GRAPPA	C734
VICENZA	COGOLLO DEL CENGIO	C824
VICENZA	CONCO	C949
VICENZA	CORNEDO VICENTINO	D020
VICENZA	CRESPADORO	D156
VICENZA	ENEGO	D407
VICENZA	FARA VICENTINO	D496
VICENZA	FOZA	D750
VICENZA	GALLIO	D882
VICENZA	GAMBUGLIANO	D902
VICENZA	GRANCONA	E138
VICENZA	ISOLA VICENTINA	E354
VICENZA	LAGHI	E403
VICENZA	LASTEBASSE	E465
VICENZA	LONIGO	E682
VICENZA	LUGO DI VICENZA	E731
VICENZA	LUSIANA	E762
VICENZA	MALO	E864
VICENZA	MAROSTICA	E970
VICENZA	MASON VICENTINO	F019
VICENZA	MOLVENA	F306
VICENZA	MONTE DI MALO	F486
VICENZA	MONTECCHIO MAGGIORE	F464
VICENZA	MONTEVIALE	F662
VICENZA	MOSSANO	F768
VICENZA	ORGIANO	G095
VICENZA	PIOVENE-ROCCHETTE	G694
VICENZA	POVE DEL GRAPPA	G943
VICENZA	RECOARO TERME	H214
VICENZA	ROANA	H361
VICENZA	ROSA`	H556
VICENZA	ROTZO	H594
VICENZA	SALCEDO	F810
VICENZA	SAN GERMANO DEI BERICI	H863
VICENZA	SANTORSO	I353
VICENZA	SAREGO	I430
VICENZA	SOLAGNA	I783
VICENZA	SOSSANO	I867
VICENZA	SOVIZZO	I879
VICENZA	TEZZE SUL BRENTA	L156
VICENZA	THIENE	L157
VICENZA	TONEZZA DEL CIMONE	D717
VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO	L297
VICENZA	TRISSINO	L433
VICENZA	VALDAGNO	L551
VICENZA	VALDASTICO	L554
VICENZA	VALLI DEL PASUBIO	L624
VICENZA	VICENZA	L840
VICENZA	VILLAGA	L952
VICENZA	VILLAVERLA	M032
VICENZA	ZUGLIANO	M199
VITERBO	ACQUAPENDENTE	A040
VITERBO	ARLENA DI CASTRO	A412
VITERBO	BAGNOREGIO	A577
VITERBO	BARBARANO ROMANO	A628
VITERBO	BASSANO IN TEVERINA	A706
VITERBO	BASSANO ROMANO	A704
VITERBO	BLERA	A857
VITERBO	BOLSENA	A949
VITERBO	BOMARZO	A955
VITERBO	CALCATA	B388
VITERBO	CANEPINA	B597
VITERBO	CANINO	B604
VITERBO	CAPODIMONTE	B663
VITERBO	CAPRANICA	B688
VITERBO	CAPRAROLA	B691
VITERBO	CARBOGNANO	B735
VITERBO	CASTEL SANT`ELIA	C269
VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315
VITERBO	CELLENO	C446
VITERBO	CELLERE	C447
VITERBO	CIVITA CASTELLANA	C765
VITERBO	CIVITELLA D`AGLIANO	C780
VITERBO	CORCHIANO	C988
VITERBO	FABRICA DI ROMA	D452
VITERBO	FALERIA	D475
VITERBO	FARNESE	D503
VITERBO	GALLESE	D870
VITERBO	GRADOLI	E126
VITERBO	GRAFFIGNANO	E128
VITERBO	GROTTE DI CASTRO	E210
VITERBO	ISCHIA DI CASTRO	E330
VITERBO	LATERA	E467
VITERBO	LUBRIANO	E713
VITERBO	MARTA	E978
VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419
VITERBO	MONTE ROMANO	F603
VITERBO	MONTEFIASCONE	F499
VITERBO	MONTEROSI	F606
VITERBO	NEPI	F868
VITERBO	ONANO	G065
VITERBO	ORIOLO ROMANO	G111
VITERBO	ORTE	G135
VITERBO	PIANSANO	G571
VITERBO	PROCENO	H071
VITERBO	RONCIGLIONE	H534
VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	H969
VITERBO	SORIANO NEL CIMINO	I855
VITERBO	SUTRI	L017
VITERBO	TARQUINIA	D024
VITERBO	TESSENNANO	L150
VITERBO	TUSCANIA	L310
VITERBO	VALENTANO	L569
VITERBO	VALLERANO	L612
VITERBO	VASANELLO	A701
VITERBO	VEIANO	L713
VITERBO	VETRALLA	L814
VITERBO	VIGNANELLO	L882
VITERBO	VILLA S GIOVANNI TUSCIA	H913
VITERBO	VITERBO	M082
VITERBO	VITORCHIANO	M086

11A16638

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Ranbaxy Italia»

Estratto determinazione V&A.PC/R/ 85 del 21 novembre 2011

Specialità medicinale: RANITIDINA RANBAXY ITALIA.

Confezioni:

035397013/M - 5 compresse in blister da 150 mg;
035397025/M - 5 compresse in strip d'alluminio da 150 mg;
035397037/M - 7 compresse in blister da 150 mg;
035397049/M - 7 compresse in strip d'alluminio da 150 mg;
035397052/M - 14 compresse in blister da 2 da 150 mg;
035397064/M - 14 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg;
035397076/M - 28 compresse in blister da 4 da 150 mg;
035397088/M - 28 compresse in strip d'allumino da 4 da 150 mg;
035397090/M - 98 compresse in blister da 14 da 150 mg;
035397102/M - 98 compresse in strip d'alluminio da 14 da 150 mg;
035397114/M - 56 compresse in blister da 8 da 150 mg;
035397126/M - 56 compresse in strip d'alluminio da 8 da 150 mg;
035397138/M - 112 compresse in blister da 16 da 150 mg;
035397140/M - 112 compresse in strip d'alluminio da 16 da 150 mg;
035397153/M - 8 compresse in blister da 150 mg;
035397165/M - 8 compresse in strip d'allumino da 150 mg;
035397177/M - 16 compresse in blister da 2 da 150 mg;
035397189/M - 16 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg;
035397191/M - 24 compresse in blister da 3 da 150 mg;
035397203/M - 24 compresse in strip d'alluminio da 3 da 150 mg;
035397215/M - 32 compresse in blister da 4 da 150 mg;
035397227/M - 32 compresse strip d'alluminio da 4 da 150 mg;
035397239/M - 40 compresse in blister da 5 da 150 mg;
035397241/M - 40 compresse in strip d'alluminio da 5 da 150 mg;
035397254/M - 48 compresse in blister da 6 da 150 mg;
035397266/M - 48 compresse in strip d'alluminio da 6 da 150 mg;
035397278/M - 56 compresse in blister da 7 da 150 mg;
035397280/M - 56 compresse in strip d'alluminio da 7 da 150 mg;
035397292/M - 64 compresse in blister da 8 da 150 mg;
035397304/M - 64 compresse in strip d'alluminio da 8 da 150 mg;
035397316/M - 72 compresse in blister da 9 da 150 mg;
035397328/M - 72 compresse in blister d'alluminio da 9 da 150 mg;
035397330/M - 80 compresse in blister da 10 da 150 mg;
035397342/M - 80 compresse in strip d'alluminio da 10 da 150 mg;
035397355/M - 88 compresse in blister da 11 da 150 mg;
035397367/M - 88 compresse in strip d'alluminio da 11 da 150 mg;
035397379/M - 96 compresse in blister da 12 da 150 mg;
035397381/M - 96 compresse in strip d'alluminio da 12 da 150 mg;
035397393/M - 10 compresse in blister da 150 mg;
035397405/M - 10 compresse in strip d'alluminio da 150 mg;
035397417/M - 20 compresse in blister da 2 da 150 mg;
035397429/M - 20 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg;
035397431/M - 30 compresse in blister da 3 da 150 mg;
035397443/M - 30 compresse in strip d'alluminio da 3 da 150 mg;
035397456/M - 50 compresse in blister da 5 da 150 mg;
035397468/M - 50 compresse in strip d'alluminio da 5 da 150 mg;
035397470/M - 60 compresse in blister da 6 da 150 mg;
035397482/M - 60 compresse in strip d'alluminio da 6 da 150 mg;
035397494/M - 80 compresse in blister da 8 da 150 mg;
035397506/M - 80 compresse in strip d'alluminio da 8 da 150 mg;
035397518/M - 100 compresse in blister da 10 da 150 mg;
035397520/M - 100 compresse in strip d'alluminio da 10 da 150 mg;
035397532/M - 120 compresse in blister da 12 da 150 mg;
035397544/M - 120 compresse in strip d'alluminio da 12 da 150 mg;
035397557/M - 15 compresse in blister da 150 mg;
035397569/M - 15 compresse in strip d'alluminio da 150 mg;
035397571/M - 30 compresse in blister da 2 da 150 mg;
035397583/M - 30 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg;
035397595/M - 45 compresse in blister da 3 da 150 mg;
035397607/M - 45 compresse in strip d'alluminio da 3 da 150 mg;
035397619/M - 60 compresse in blister da 4 da 150 mg;
035397621/M - 60 compresse in strip d'alluminio da 4 da 150 mg;
035397633/M - 90 compresse in blister da 6 da 150 mg;
035397645/M - 90 compresse in strip d'alluminio da 6 da 150 mg;
035397658/M - 75 compresse in blister da 5 da 150 mg;
035397660/M - 75 compresse in strip d'alluminio da 5 da 150 mg;
035397672/M - 105 compresse in blister da 7 da 150 mg;
035397684/M - 105 compresse in strip d'alluminio da 7 da 150 mg;
035397696/M - 120 compresse in blister da 8 da 150 mg;
035397708/M - 120 compresse in strip d'alluminio da 8 da 150 mg;
035397710/M - 30 compresse in blister da 150 mg;
035397722/M - 30 compresse in strip d'alluminio da 150 mg;
035397734/M - 60 compresse in blister da 2 da 150 mg;
035397746/M - 60 compresse in strip d'alluminio da 2 da 150 mg;
035397759/M - 90 compresse in blister da 3 da 150 mg;
035397761/M - 90 compresse in strip d'alluminio da 3 da 150 mg;
035397773/M - 120 compresse in blister da 4 da 150 mg;
035397785/M - 120 compresse in strip d'alluminio da 4 da 150 mg;
035397797/M - 150 compresse in blister da 5 da 150 mg;
035397809/M - 150 compresse in strip d'alluminio da 5 da 150 mg;
035397811/M - 5 compresse in blister da 300 mg;
035397823/M - 5 compresse in strip d'alluminio da 300 mg;
035397835/M - 7 compresse in blister da 300 mg;
035397847/M - 7 compresse in strip d'alluminio da 300 mg;
035397850/M - 14 compresse in blister da 2 da 300 mg;
035397862/M - 14 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg;
035397874/M - 28 compresse in blister da 4 da 300 mg;

035397886/M - 28 compresse in strip d'alluminio da 4 da 300 mg;
035397898/M - 56 compresse in blister da 8 da 300 mg;
035397900/M - 56 compresse in strip d'alluminio da 8 da 300 mg;
035397912/M - 98 compresse in blister da 14 da 300 mg;
035397924/M - 98 compresse in strip d'alluminio da 14 da 300 mg;
035397936/M - 112 compresse in blister da 16 da 300 mg;
035397948/M - 112 compresse in strip d'alluminio da 16 da 300 mg;
035397951/M - 8 compresse in blister da 300 mg;
035397963/M - 8 compresse in strip d'alluminio da 300 mg;
035397975/M - 16 compresse in blister da 2 da 300 mg;
035397987/M - 16 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg;
035397999/M - 24 compresse in blister da 3 da 300 mg;
035398015/M - 24 compresse in strip d'alluminio da 3 da 300 mg;
035398027/M - 32 compresse in blister da 4 da 300 mg;
035398039/M - 32 compresse in strip d'alluminio da 4 da 300 mg;
035398041/M - 40 compresse in blister da 5 da 300 mg;
035398054/M - 40 compresse in strip d'alluminio da 5 da 300 mg;
035398066/M - 48 compresse in blister da 6 da 300 mg;
035398078/M - 48 compresse in strip d'alluminio da 6 da 300 mg;
035398080/M - 56 compresse in blister da 7 da 300 mg;
035398092/M - 56 compresse in strip d'alluminio da 7 da 300 mg;
035398104/M - 64 compresse in blister da 8 da 300 mg;
035398116/M - 64 compresse in strip d'alluminio da 8 da 300 mg;
035398128/M - 72 compresse in blister da 9 da 300 mg;
035398130/M - 72 compresse in strip d'alluminio da 9 da 300 mg;
035398142/M - 80 compresse in blister da 10 da 300 mg;
035398155/M - 80 compresse in strip d'alluminio da 10 da 300 mg;
035398167/M - 88 compresse in blister da 11 da 300 mg;
035398179/M - 88 compresse in strip d'alluminio da 11 da 300 mg;
035398181/M - 96 compresse in blister da 12 da 300 mg;
035398193/M - 96 compresse in strip d'alluminio da 12 da 300 mg;
035398205/M - 10 compresse in blister da 300 mg;
035398217/M - 10 compresse in strip d'alluminio da 300 mg;
035398229/M - 20 compresse in blister da 2 da 300 mg;
035398231/M - 20 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg;
035398243/M - 30 compresse in blister da 3 da 300 mg;
035398256/M - 30 compresse in strip d'alluminio da 3 da 300 mg;
035398268/M - 50 compresse in blister da 5 da 300 mg;
035398270/M - 50 compresse in strip d'alluminio da 5 da 300 mg;
035398282/M - 60 compresse in blister da 6 da 300 mg;
035398294/M - 60 compresse in strip d'alluminio da 6 da 300 mg;
035398306/M - 80 compresse in blister da 8 da 300 mg;
035398318/M - 80 compresse in strip d'alluminio da 8 da 300 mg;
035398320/M - 100 compresse in blister da 10 da 300 mg;
035398332/M - 100 compresse in strip d'alluminio da 10 da 300 mg;
035398344/M - 120 compresse in blister da 12 da 300 mg;
035398357/M - 120 compresse in strip d'alluminio da 12 da 300 mg;
035398369/M - 15 compresse in blister da 300 mg;
035398371/M - 15 compresse in strip d'alluminio da 300 mg;
035398383/M - 30 compresse in blister da 2 da 300 mg;
035398395/M - 30 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg;
035398407/M - 45 compresse in blister da 3 da 300 mg;
035398419/M - 45 compresse in strip dd'alluminio da 3 da 300 mg;
035398421/M - 60 compresse in blister da 4 da 300 mg;
035398433/M - 60 compresse in strip d'alluminio da 4 da 300 mg;
035398445/M - 75 compresse in blister da 5 da 300 mg;
035398458/M - 75 compresse in strip d'alluminio da 5 da 300 mg;
035398460/M - 90 compresse in blister da 6 da 300 mg;
035398472/M - 90 compresse in strip d'alluminio da 6 da 300 mg;
035398484/M - 105 compresse in blister da 7 da 300 mg;
035398496/M - 105 compresse in strip d'alluminio da 7 da 300 mg;
035398508/M - 120 compresse in blister da 8 da 300 mg;
035398510/M - 120 compresse in strip d'alluminio da 8 da 300 mg;
035398522/M - 30 compresse in blister da 300 mg;
035398534/M - 30 compresse in strip d'alluminio da 300 mg;
035398546/M - 60 compresse in blister da 2 da 300 mg;
035398559/M - 60 compresse in strip d'alluminio da 2 da 300 mg;
035398561/M - 90 compresse in blister da 3 da 300 mg;
035398573/M - 90 compresse in strip d'alluminio da 3 da 300 mg;
035398585/M - 120 compresse in blister da 4 da 300 mg;
035398597/M - 120 compresse in strip d'alluminio da 300 mg;
035398609/M - 150 compresse in blister da 5 da 300 mg;
035398611/M - 150 compresse in strip d'alluminio da 5 da 300 mg.

Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0254/001-002/N01 UK/H/0254/001-002/R02 UK/H/0254/001-002/IB/39/G.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 e 5.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto, dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo (in linea con il Core Safety Profile approvato a seguito della procedura di PSUR Worksharing IT/H/PSUR/0016/002 e in linea con l'art. 45, Pediatric Assessment Report SE/W/007/pdWS/001) e delle etichette. Ulteriori modifiche apportate a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Ranitidina Ranbaxy Italia", è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 28 marzo 2011.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16452

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Olanzapina Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 114/2011-1378 del 30/11/2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta **RATIOPHARM GMBH** l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221014
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221026
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221038
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221040
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221053
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 35 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221065
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221077
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 60 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221089
Descrizione: "2.5 MG COMPRESSE" 70 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221091
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221103
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221115
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221127
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221139
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 35 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221141
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221154
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 60 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221166
Descrizione: "5 MG COMPRESSE" 70 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221178
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221180
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221192
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221204
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221216
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 35 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221228
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221230
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 60 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221242
Descrizione: "10 MG COMPRESSE" 70 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221255
Descrizione: "5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221267
Descrizione: "5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221279
Descrizione: "5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221281
Descrizione: "5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 35 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221293
Descrizione: "5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221305
Descrizione: "5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 60 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221317
Descrizione: "5 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 70 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221329
Descrizione: "10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221331
Descrizione: "10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221343
Descrizione: "10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221356
Descrizione: "10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 35 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221368
Descrizione: "10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221370
Descrizione: "10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 60 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221382
Descrizione: "10 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 70 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221394
Descrizione: "15 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221406
Descrizione: "15 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221418
Descrizione: "15 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221420
Descrizione: "15 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 35 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221432
Descrizione: "15 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221444
Descrizione: "15 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 60 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221457
Descrizione: "15 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 70 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221469
Descrizione: "20 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 10 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221471
Descrizione: "20 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 28 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221483
Descrizione: "20 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 30 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221495
Descrizione: "20 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 35 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221507
Descrizione: "20 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 56 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221519
Descrizione: "20 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 60 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: OLANZAPINA RATIOPHARM
Confezione: 038221521
Descrizione: "20 MG COMPRESSE ORODISPERSIBILI" 70 COMPRESSE IN BLISTER OPA/AL/PVC/AL

11A16458

Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale «Fluconazolo Teva Italia».

Con la determinazione n. aRM - 115/2011-813 del 30 novembre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta TEVA ITALIA S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: Fluconazolo Teva Italia:

Confezione: A.I.C. n. 039163047;

Descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in poliolefina da 200 ml.

Medicinale: Fluconazolo Teva Italia:

Confezione: A.I.C. n. 039163035;

Descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca in poliolefina da 200 ml.

Medicinale: Fluconazolo Teva Italia:

Confezione: A.I.C. n. 039163023;

Descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 10 sacche in poliolefina da 100 ml.

Medicinale: Fluconazolo Teva Italia:

Confezione: A.I.C. n. 039163011;

Descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 1 sacca in poliolefina da 100 ml.

11A16459

ENAV S.P.A.

Comunicazione delle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e condizioni di pagamento in vigore dal 1° maggio 2011.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione Internazionale di Cooperazione per la Sicurezza alla Navigazione Aerea (EUROCONTROL), al relativo Accordo Multilaterale per i Canoni di rotta, autorizzato con legge 20 dicembre 1995, n. 575 nonché al Regolamento (EC) n. 1794/ 2006 e successive modificazioni, si comunicano di seguito le Condizioni di Applicazione e di Pagamento delle Tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta applicabili dal 1° gennaio 2012,stabilitedall'Ufficio Centrale dei Canoni di Rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, secondo le procedure internazionalmente definite.

Il testo integrale delle istruzioni per gli utenti è disponibile presso la Sede Centrale dell'ENAV Spa - Via Salaria, 716 - 00138 Roma (tel. 06/81661).

11A16441

Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1º gennaio 2012.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza alla navigazione aerea (EUROCONTROL), al relativo accordo multilaterale per i canoni di rotta, autorizzato con legge 20 dicembre 1995, n. 575, nonché al Regolamento (EC) n. 1794/2006 e successive modificazioni, si comunicano, nella tabella allegata, i coefficienti unitari di tariffazione, applicabili dal 1° gennaio 2012 dall'ufficio centrale dei canoni di Rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il tasso di interesse sui ritardati pagamenti ad EUROCONTROL delle tariffe di rotta, applicabile dal 1° gennaio 2012, è dell'11,57% per anno.

Alle suddette tariffe si applicheranno le esenzioni previste dalla normativa vigente.

Coefficienti unitari di base applicabili a partire dal 1° gennaio 2012

ZONA	Coefficiente unitario globale euro	Tasso di cambio valuta applicato 1 euro =	
Belgio/Lussemburgo *	73.91	-/-	
Germania *	74.33	-/-	
Francia *	64.63	-/-	
Regno Unito	79.68	0.871641	GBP
Paesi Bassi *	65.72	-/-	
Irlanda *	30.22	-/-	
Svizzera	99.27	1.20009	CHF
Portogallo Lisbona *	33.06	-/-	
Austria *	70.00	-/-	
Spagna – Continentale *	71.84	-/-	
Spagna – Canarie *	58.52	-/-	
Portogallo Santa Maria *	9.79	-/-	
Grecia *	35.50	-/-	
Turchia **	30.17	-/-	
Malta *	27.86	-/-	
Italia *	78.69	-/-	
Cipro *	37.65	-/-	
Ungheria	43.59	284.520	HUF
Norvegia	64.26	7.72699	NOK
Danimarca	71.66	7.44365	DKK
Slovenia *	71.07	-/-	
Romania	41.98	4.28210	RON
Repubblica Ceca	46.15	24.5219	CZK
Svezia	72.48	9.13054	SEK
Slovacchia *	60.96	-/-	
Croazia	38.79	7.48972	HRK
Bulgaria	36.56	1.95515	BGN
FYROM	59.29	61.0377	MKD
Moldavia	41.09	15.9345	MDL
Finlandia *	50.14	-/-	
Albania	43.43	139.837	ALL
Bosnia Erzegovina	40.05	1.92806	BAM
Belgrado	44.68	101.136	RSD
Lituania	47.64	3.45034	LTL
Polonia	36.00	4.33392	PLN
Armenia	27.29	509.595	AMD
Lettonia	29.58	0.708677	LVL

* *Stato che partecipa all'UEM.*
** *Stato che fissa la propria base di calcolo in euro.*

11A16442

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi per suini «Lincoban».

Provvedimento n. 263 del 15 novembre 2011.

Premiacela per alimenti medicamentosi LINCOBAN

Confezioni:

sacco da 10 Kg A.I.C. n. 103467015;

sacco da 25 Kg A.I.C. n. 103467027.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori TREI S.p.A. con sede in Viale Corassori, 62 - 41100 - Modena cod. fisc. 04515040964.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: modifica tempi di attesa.

Si autorizza, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per la specie suina da 12 a 2 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16445

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Farmolisina 500 mg/ml».

Provvedimento n. 262 del 15 novembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario FARMOLISINA 500 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini, suini e cani, nella confezione:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101524027.

Oggetto: revisione (decreto ministeriale 4 marzo 2005): modifica dei tempi di attesa per le specie bovini e suini.

Variazione Tipo II: modifica del tempo del latte bovino.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza (Milano) - via Colleoni, 15 - codice fiscale n. 09032600158.

È autorizzata, a seguito di revisione, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica dei tempi di attesa per la specie bovini, carne e visceri, da 8 a 9 giorni e, per la specie suini, carne e visceri, da 8 a 7 giorni.

È autorizzata altresì la variazione Tipo II del medicinale veterinario suddetto, concernente la modifica del tempo di attesa del latte bovino: 48 ore pari a 4 mungiture e, l'inserimento della seguente avvertenza: uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono:

suini: carne e visceri 7 giorni;

bovini: carne e visceri 9 giorni

equini: carne e visceri 16 giorni.

Non utilizzare il prodotto in equini che producono latte per il consumo umano.

Latte bovino: 4 mungiture (48 *ore)*.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16446

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Nomina del nuovo commissario straordinario dell'Istituto per lo sviluppo economico della formazione professionale dei lavoratoti (ISFOL).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2011 la dott.ssa Matilde Mancini, attuale segretario generale del Ministrero del lavoro e delle politiche sociali, è stata nominata nuovo commissario straordinario dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

Il testo integrale del decreto è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è consultabile all'indirizzo www.lavoro.gov.it

11A16653

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Salmerino del Trentino».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Salmerino del Trentino» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006, presentata dall'associazione Troticoltori Trentini - società cooperativa agricola - via Galileo Galilei n. 43, 38015 Lavis (TN) e acquisiti inoltre il parere della provincia autonoma di Trento e della regione Lombardia, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della richiesta di registrazione alla commissione Europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
"SALMERINO DEL TRENTINO"

Art. 1
DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO

La denominazione di origine protetta "IGP - Salmerino del Trentino" è riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Le specie.
La "IGP - Salmerino del Trentino" è attribuita ai pesci salmonidi allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare e appartenenti alla specie **salmerino alpino** *Salvelinus alpinus* L.

2. Caratteristiche morfologiche
All'atto dell'immissione al consumo, i salmerini devono presentare le seguenti caratteristiche: colorazione grigio-verde o bruna, con dorso e fianchi cosparsi di macchiette biancastre, gialle o rosee, prive di alone; pinna dorsale e caudale grigia, le altre arancio con margine anteriore bianco.
L'Indice di Corposità (Condition Factor), deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,10 per pesci fino a 400 grammi ed entro 1,20 per pesci oltre i 400 grammi. L'Indice di Corposità è definito come (massa)x100/(lunghezza)^3, esprimendo la massa in grammi e la lunghezza in centimetri.

3. Caratteristiche chimico-fisiche
La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6%. La carne è bianca o salmonata.

4. Caratteristiche organolettiche
La carne del "Salmerino Del Trentino" IGP si presenta soda, tenera, magra e asciutta con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango. Gli off-flavour del prodotto devono essere limitati, con tenori di geosmina inferiori a 0.9 µg/Kg.

Art. 3
ZONA DI PRODUZIONE

La zona di produzione della IGP "Salmerino del Trentino" comprende l'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento nonché il comune di Bagolino in Provincia di Brescia.

Art. 4
PROVA DELL'ORIGINE

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle vasche di allevamento, degli allevatori, dei macellatori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5
METODI DI OTTENIMENTO

1. Produzione uova, fecondazione ed incubazione
Le fasi di allevamento che comprendono gli stadi di avannotto, novellame, salmerino adulto e le operazioni di macellazione devono avvenire all'interno della zona delimitata.

2. Allevamento
Le vasche di allevamento del novellame e del materiale adulto devono essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento, o con argini in cemento e fondo in terra, o in vetroresina, o acciaio, e devono essere disposte in serie o in successione in modo da favorire al massimo la riossigenazione.
L'acqua utilizzata nell'allevamento deve provenire da acque sorgive, e/o pozzi e/o fiumi e torrenti compresi nella zona di produzione delimitata. In particolare, l'acqua in entrata nelle vasche esterne deve presentare le seguenti caratteristiche:
a) la temperatura media nei mesi da novembre a marzo non deve superare i 10°C;
b) l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.
La densità di allevamento in vasca, in relazione al numero di ricambi giornalieri dell'acqua, non deve superare i valori massimi riportati nella seguente tabella:

NUMERO RICAMBI GIORNALIERI DELL'ACQUA	DENSITA' MASSIMA DI ALLEVAMENTO (in kg/m^3)
Da 2 a 6	25
Da 6 a 10	30
più di 10	40

La razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla tradizione nel rispetto degli usi leali e costanti. Proprio per questo i mangimi utilizzati devono essere privi di OGM e opportunamente certificati secondo la normativa vigente. Per contribuire ad esaltare la qualità tipica della carne della IGP "Salmerino del Trentino" sono ammesse le seguenti materie prime:

1. cereali, granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici
2. semi oleosi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici e gli oli
3. semi di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici
4. farina di tuberi e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i concentrati proteici
5. prodotti e sottoprodotti derivanti da pesce e/o crostacei, compresi gli oli
6. farina di alghe marine e derivati
7. prodotti a base di sangue di non ruminanti

Le caratteristiche della composizione della razione somministrata devono essere tali da soddisfare i fabbisogni degli animali nelle diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del presente disciplinare.
Sono ammessi tutti gli additivi destinati all'alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente. La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando prevalentemente il pigmento carotenoide *astaxantina* e/o carotenoidi di origine naturale.
Prima di inviare il materiale adulto alla lavorazione, devono essere rispettati - in relazione alla temperatura dell'acqua - i seguenti tempi di digiuno, calcolati partendo dal giorno successivo a quello ultimo di alimentazione:

TEMPERATURA DELL'ACQUA (in °C)	NUMERO MINIMO DI GIORNI DI DIGIUNO
0 a 5,5	6
da 5,6 a 8,5	5
da 8,6 a 12	4
più di 12	3

Le operazioni di lavorazione devono avvenire in sale a temperatura controllata e comunque inferiore a 12°C.
Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire a temperature comprese tra 0 e +4°C in modo da mantenere le condizioni ottimali di conservazione.
In relazione alla tipologia merceologica, i salmerini vengono eviscerati, filettati e rifilati.

4. Confezionamento
Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di polistirolo sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o buste sottovuoto e/o confezionato in atmosfera modificata. In relazione alla tipologia merceologica, i salmerini vengono posti in vendita come prodotto fresco: intero, eviscerato, filettato e/o affettato. Gli esemplari immessi al consumo come prodotto intero e/o eviscerato hanno una taglia minima di 170g. Il prodotto messo in vendita come filettato e/o affettato ha un peso minimo di 80g.

Art. 6
ELEMENTI CHE COMPROVANO IL LEGAME CON L'AMBIENTE

Le caratteristiche principali del "Salmerino del Trentino" sono l'Indice di Corposità molto ridotto, il livello contenuto in grassi e le caratteristiche gustative della carne dal sapore delicato, con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce, priva del retrogusto di fango. Queste qualità sono influenzate dalle caratteristiche geomorfologiche e climatiche della zona delimitata.
L'elemento principale che determina queste qualità è l'acqua abbondante che proviene dai nevai e ghiacciai perenni, con elevato grado di ossigenazione, buona qualità chimica-fisica-biologica e bassa temperatura media (inferiori a 10 °C da novembre a marzo).
Il territorio deriva dalla sovrapposizione di più cicli erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico è essenzialmente montuoso e caratterizzato da valli scavate più o meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i bacini idrografici della zona delimitata.

La composizione chimica delle acque sorgive trentine in termini di oligoelementi (magnesio, sodio, potassio) presenta valori inferiori rispetto alla media europea, rendendo così le acque estremamente idonee allo sviluppo dei salmerini. I corsi d'acqua che alimentano gli impianti di troticoltura trentina sono caratterizzati da un'ottima qualità biologica con valori di I.B.E (Indice Biotico Esteso) maggiori di 8, corrispondenti ad una I o II classe di qualità.
Alle testate dei bacini idrografici è infatti frequente la presenza di laghetti di circo di origine glaciale, spesso collocati al di sopra del limite della vegetazione, popolati dai salmerini alpini. Le caratteristiche climatiche dell'ambiente, quali frequenti precipitazioni, spesso nevose nei mesi invernali, e le temperature, fresche anche nel periodo estivo, formano un connubio che rendono unico il prodotto. Le caratteristiche chimico-fisiche di cui all'art.2 e quelle organolettiche che derivano direttamente da queste, sono parametri non ottenibili dalla troticoltura di pianura o delle aree limitrofe, in quanto solo all'interno della zona si vengono a trovare quelle condizioni geomorfologiche e climatiche che permettono l'ottenimento della IGP "Salmerino del Trentino" con i parametri qualitativi superiori.
I tratti più elevati dei torrenti montani (Zona della Trota) presentano condizioni ambientali non adatte per la maggior parte degli altri organismi: le acque fredde e povere di nutrienti comportano una crescita lenta. Il lento accrescimento fa si che si impieghino anche fino a 28 mesi per arrivare ad una pezzatura commerciale di 350 g. Questa caratteristica se da un lato penalizza l'aspetto quantitativo della produzione, dall'altro esalta la qualità delle carni (maggiore consistenza, migliore sapore e limitato contenuto in lipidi).
Inoltre, le buone caratteristiche delle acque trentine, rendono difficile lo sviluppo nei fiumi e nei torrenti di microalghe indesiderate e dei loro metaboliti, come la geosmina, che assimilata a livello branchiale è responsabile del sapore di fango delle carni.
La maggior parte delle troticolture trentine, grazie alla grande disponibilità idrica ed alla pendenza del terreno, è realizzata con dislivelli tra una vasca e l'altra che permettono una riossigenazione naturale dell'acqua e quindi il mantenimento delle condizioni ottimali di crescita e sviluppo.
La vocazione della zona delimitata all'allevamento dei salmerini ha una lunga tradizione che si è consolidata nel tempo. La pratica dell'allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione, nel 1879, dello stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, il quale aveva la finalità di diffondere nella provincia di Trento la pratica della piscicoltura e ripopolare le acque pubbliche con avannotti di trota e salmerino. A questa seguirono, nel 1891 a Predazzo, nel 1902 a Giustino e nel 1926 a Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra, da numerose altre. Tale tradizione si è consolidata con la fondazione nel 1975 dell'Associazione dei Troticoltori Trentini, che ha avuto un ruolo importante nel rilancio della pescicoltura provinciale.
Attorno all'allevamento dei salmerini, nella zona delimitata si è stratificato un retroterra culturale fatto di mestieri, gesti stagionali, usi e tradizioni ripetuti da oltre un secolo. Le pescicolture della zona si dedicano alla produzione di carne e/o alla produzione di materiale da rimonta con particolare riferimento agli avannotti e alle uova embrionate, che sono oggetto di esportazione anche in Paesi extraeuropei.
La denominazione "Salmerino del Trentino" è in uso ormai consolidato da oltre un decennio e ciò è dimostrato da fatture, etichette e materiale pubblicitario.

Art. 7
CONTROLLI

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg.(CE) n. 510/2006. Tale struttura è CSQA Certificazioni Srl, via San Gaetano, 74, 36016 THIENE (VI), tel. 0445 313011 fax 0445 313070.

Art. 8
ETICHETTATURA

Il prodotto è posto in vendita confezionato.
L'identificazione del prodotto IGP dovrà essere possibile per ogni singola/o confezione/imballo sulla quale dovrà comparire in caratteri chiari, indelebili nettamente distinguibili da ogni altra scritta la dizione "Indicazione Geografica Protetta" o la sigla "I.G.P.".
Tale ultima dicitura deve essere tradotta nella lingua della nazione in cui il prodotto viene commercializzato.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Nell'etichetta o su ogni singolo imballaggio deve altresì figurare il simbolo europeo identificativo delle produzioni IGP.
Nell'etichetta o in un apposito contrassegno devono essere indicati il numero o il codice di riferimento del produttore e/o del lotto di produzione.

Ogni singola/o confezione/imballo ammessa per il "Salmerino del Trentino" deve recare ben visibile, in etichetta o sull'imballaggio il seguente logo, rispettandone il logotipo, le proporzioni e la paletta cromatica riportata. In alternativa il logo può essere riportato in scala di grigi.

Paletta cromatica del marchio multicolore:

PMS 308		PMS 3145		PMS 368		PMS 2925		PMS 2728		PMS 382	
C100	R0	C100	R0	C57	R131	C85	R0	C96	R0	C29	R203
M5	G99	M0	G130	M0	G184	M24	G146	M69	G83	M0	G211
Y0	B144	Y19	B164	Y100	B26	Y0	B208	Y0	B159	Y100	B0
K47		K23		K0		K0		K0		K0	

11A16444

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 18 ottobre 2011, recante: «Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale.».

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 225 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 28 ottobre 2011, nell'allegato 1, alla pag. 48, nella tabella destra relativa ai Comuni dell'ambito Lodi 1-Nord, la riga: «098060 Villanova del Sillano LO» deve intendersi espunta e collocata alla fine della tabella destra relativa ai Comuni dell'ambito Lodi 2-Sud.

Inoltre, sempre nell'allegato 1, alla pag. 58, la denominazione geografica degli ambiti Vicenza 3 e Vicenza 4 è stata invertita per mero errore materiale. Pertanto le denominazioni corrette sono: «Comuni dell'ambito Vicenza 3 - *Valli dell'Astico, Leogra e Timonchio*» e «Comuni dell'ambito Vicenza 4 - *Valli dell'Agno e del Chiampo*».

11A16625

REGIONE MARCHE

Legge regionale 28 dicembre 2011, n. 28 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della regione (legge finanziaria 2012).

*(*omissis*)*

Art. 7

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF)

1. Per gli anni d'imposta 2011 e 2012, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 39 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2005) e all'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonchè di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come da ultimo modificato dall'articolo 28 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), s'intende determinata, rispetto all'aliquota di base vigente, in ciascuno dei due anni di imposta, secondo i seguenti punti percentuali e scaglioni di reddito:

a) fino ad euro 15.500,00, nessuna maggiorazione;

b) oltre euro 15.500,00 fino ad euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,3 per cento;

c) oltre euro 31.000,00, maggiorazione dello 0,5 per cento.

*(*omissis*)*

11A16789

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 26 - Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Conferma delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta 2012

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazioni dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato dall'articolo 1, comma 10, lettera *c)* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'anno d'imposta 2012 sono confermate le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF di base come desumibili dalla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009) e più precisamente:

a) aliquota dell'addizionale regionale pari a zero sui redditi sino ad euro 15.000,00;

b) aliquota dell'addizionale regionale dello 0,3 per cento sui redditi superiori ad euro 15.000,00 e sino a quelli non superiori ad euro 22.000,00;

c) aliquota dell'addizionale regionale dello 0,5 per cento sui redditi superiori ad euro 22.000,00.

2. Le aliquote di cui al comma 1 sono applicate sul reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 2011

Il presidente: COTA

11A16813

REGIONE TOSCANA

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali (articolo 50, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Si rende noto che il Consiglio regionale ha approvato ed il Presidente della Giunta ha promulgato la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 «Legge finanziaria per l'anno 2012» che prevede quanto segue:

«Art. 1. *(Aumento dell'aliquota addizionale regionale IRPEF).* —

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF, per scaglioni di reddito:

a) 1,23 per cento, fino a 75.000 euro;

b) 1,73 per cento, oltre 75.000 euro».

La suddetta legge regionale è disponibile nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 28 dicembre 2011 - Parte prima - consultabile sul sito web http://www.regione.toscana.it/burt/ della Regione Toscana.

11A16705

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-303) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00